SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 128° — Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 5 gennaio 1987

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

1986

LEGGE 30 dicembre 1986, n. **936.**

Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1986, n. **937.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di L'Aquila . . . . Pag. 12

1987

DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1987, n. **1.** *(Raccolta 1987).*

Proroga di termini in materia di opere e servizi pubblici, di protezione civile e servizio antincendi in taluni aeroporti. Pag. 23

DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1987, n. **2.**

Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico . . . . Pag. 24

DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1987, n. **3.**

Proroga dei termini relativi al trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti della GEPI S.p.a., disciplina del reimpiego dei dipendenti licenziati da imprese meridionali, nonché differimento del termine per l'iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione . . . . Pag. 26

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 30 dicembre 1986.

Norme di attuazione dei regolamenti CEE n. 1009/86 e n. 1010/86 relativi alle norme generali applicabili alle restituzioni agli amidi, fecole e zuccheri utilizzati dalle industrie cartarie, chimiche, farmaceutiche e tessili . . . . Pag. 27

Ministero della sanità

DECRETO 12 dicembre 1986.

Autorizzazione agli ospedali riuniti di Parma ad includere alcuni sanitari nell'équipe già autorizzata alle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico. Pag. 29

Ministero delle finanze

DECRETO 15 dicembre 1986.

Istituzione di una nuova tessera di riconoscimento per i cappellani militari in servizio presso la Guardia di finanza. Pag. 29

Ministero dell'interno

DECRETO 19 dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a diciotto parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di dodici chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Alife . . . . Pag. 31

DECRETO 19 dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a ottanta parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di centoventuno chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Faenza . . . . Pag. 32

DECRETO 19 dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a settanta parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di sessantanove chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Campobasso-Boiano . . . . Pag. 40

Ministero del tesoro

DECRETO 30 dicembre 1986.

Autorizzazione all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987 . . . . Pag. 44

Ministro per il coordinamento della protezione civile

ORDINANZA 17 dicembre 1986.

Modifiche all'ordinanza n. 385/FPC/ZA del 26 ottobre 1984 concernente la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli Uffici di consulenza e controllo riattazioni (U.C.C.R.). (Ordinanza n. 854/FPC/ZA) . . . . Pag. 48

ORDINANZA 17 dicembre 1986.

Disposizioni per il completamento dell'attività di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del marzo 1982. (Ordinanza n. 855/FPC/ZA) . . . . Pag. 49

ORDINANZA 17 dicembre 1986.

Proroga delle misure dirette a sopperire alle esigenze di riattazione ed estensione degli interventi diretti alla ricostruzione dei comuni della Sicilia orientale dichiarati danneggiati dai terremoti del dicembre 1985 e gennaio 1986. (Ordinanza n. 858/FPC/ZA) . . . . Pag. 49

ORDINANZA 18 dicembre 1986.

Disposizioni urgenti per consentire l'operatività dello stabilimento «Nocera Umbra Sud» realizzato ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. (Ordinanza n. 65/219/ZA). Pag. 50

ORDINANZA 22 dicembre 1986.

Ulteriore proroga della validità dei decreti di requisizione adottati dal prefetto di Isernia in attuazione dell'art. 2 dell'ordinanza n. 202/FPC/ZA dell'8 maggio 1984. (Ordinanza n. 865/FPC/ZA) . . . . Pag. 50

ORDINANZA 22 dicembre 1986.

Ulteriore proroga del collocamento in aspettativa dei sindaci dei comuni danneggiati dal terremoto del 29 aprile e 7-11 maggio 1984. (Ordinanza n. 866/FPC/ZA). . . . . Pag. 51

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza della Repubblica: Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri . . . . Pag. 52

Ministero degli affari esteri:

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del vice consolato di seconda categoria in Granada (Spagna). Pag. 52

Autorizzazione al Governo della Repubblica federale di Germania ad acquistare un immobile . . . . Pag. 52

Ministero delle partecipazioni statali:

Nomina del vice presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale . . . . Pag. 52

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale idrocarburi . . . . Pag. 52

Ministero del tesoro: Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro trimestrali con durata giorni novanta e con scadenza 30 marzo 1987 e semestrali con durata giorni centottantadue e con scadenza 30 giugno 1987. Pag. 52

Azienda nazionale autonoma delle strade: Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di un immobile nel comune di Settimo Vittone . . . . Pag. 52

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Galatina . . . . Pag. 53

Ministero della pubblica istruzione:

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali dei concorsi, per titoli ed esami, a posti di ispettore tecnico periferico, per il contingente relativo alla scuola secondaria di primo grado per il settore linguistico espressivo, sottosettore lingue e civiltà straniere, e per il settore scienze matematiche e naturali, e per il contingente relativo alla scuola materna. Pag. 53

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e periferica . Pag. 53

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Concorso pubblico, per esami, a undici posti di segretario nel ruolo dei servizi contabili, centrale e periferico, sesta qualifica funzionale . . . . Pag. 54

Concorso pubblico, per esami, a dodici posti di esperto nel ruolo tecnico dell'agricoltura, centrale e periferico, sesta qualifica funzionale . . . . Pag. 56

Regione Lombardia:

Concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore di «personale di vigilanza e ispezione» addetto all'UOML presso l'unità sanitaria locale n. 2. Pag. 59

Concorso ad un posto di collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 75/14 . . . . Pag. 60

Regione Piemonte: Concorso ad un posto di primario recupero e rieducazione funzionale presso l'unità sanitaria locale n. 55. Pag. 60

Regione Veneto: Concorso ad un posto di veterinario coadiutore presso l'unità sanitaria locale n. 22 . . . . Pag. 60

Regione Toscana: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 14 . . Pag. 60

Regione Liguria: Revoca del concorso a due posti di operatore professionale coordinatore - assistente sanitario, presso l'unità sanitaria locale n. 14 . . . . Pag. 60

Regione Emilia-Romagna: Concorso ad un posto di farmacista collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 29. Pag. 60

Regione Marche: Concorso ad un posto di aiuto psichiatra presso l'unità sanitaria locale n. 2 . . . . Pag. 61

Regione Lazio:

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale RM/10 . . . . Pag. 61

Aumento, da tre a quattro, del numero dei posti di assistente sociale e, da tre a nove, del numero dei posti di infermiere professionale e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso presso l'unità sanitaria locale RM/10 . . . . Pag. 61

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale RM/35 . . . . Pag. 61

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale FR/1 . . . . Pag. 61

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale FR/5 . . . . Pag. 61

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale LT/2 . . . . Pag. 62

Regione Sicilia: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 60 . . . . Pag. 62

Ospedale «San Gerardo» di Monza: Concorso ad un posto di assistente tecnico, programmatore di centro elettronico. Pag. 62

Istituti clinici di perfezionamento di Milano:

Concorso a due posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore (caposala) . . . . Pag. 62

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente tecnico (perito industriale termotecnico) . . . . Pag. 62

SUPPLEMENTI ORDINARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1986, n. 935.

Approvazione delle proposte formulate dalla commissione paritetica prevista dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, in ordine alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali, nonché ai criteri concernenti l'attuazione del principio di inquadramento per profili professionali del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, previa reiezione o dichiarazione di inammissibilità delle osservazioni avanzate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o non rappresentate nella predetta commissione paritetica.

86G0801

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 30 dicembre 1986, n. **936**.

Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La presente legge disciplina la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), previsto dall'articolo 99 della Costituzione.

Titolo I

COMPOSIZIONE DEL CNEL

Art. 2.

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto di esperti e rappresentanti delle categorie produttive, in numero di centoundici, oltre il presidente, secondo la seguente ripartizione:

I) dodici esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali:

a) otto nominati dal Presidente della Repubblica;

b) quattro proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

II) novantanove rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato, dei quali quarantaquattro rappresentanti dei lavoratori dipendenti, diciotto rappresentanti dei lavoratori autonomi, trentasette rappresentanti delle imprese.

2. La rappresentanza dei lavoratori dipendenti è articolata in modo da garantire quella dei lavoratori dell'agricoltura e della pesca, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei servizi, con particolare riguardo ai settori del trasporto, del credito e delle assicurazioni, nonché della pubblica amministrazione. Dei quarantaquattro membri di cui essa consiste, cinque rappresentano i dirigenti pubblici e privati e i quadri intermedi.

3. La rappresentanza dei lavoratori autonomi è così composta:

a) cinque rappresentanti dei coltivatori diretti;

b) cinque rappresentanti degli artigiani;

c) quattro rappresentanti dei liberi professionisti;

d) quattro rappresentanti delle cooperative di produzione e di consumo.

4. La rappresentanza delle imprese è così composta:

a) cinque rappresentanti dell'agricoltura e della pesca;

b) quattordici rappresentanti dell'industria;

c) sette rappresentanti del commercio e del turismo in modo che sia comunque assicurata una adeguata rappresentanza al settore del turismo;

d) otto rappresentanti dei servizi in modo che sia comunque assicurata una adeguata rappresentanza ai settori del trasporto, del credito e delle assicurazioni;

e) un rappresentante dell'IRI;

f) un rappresentante dell'ENI;

g) un rappresentante dell'EFIM.

5. Nell'ambito della rappresentanza, di cui al comma 4, con particolare riferimento ai settori dell'industria e del trasporto, è garantita la presenza delle imprese a partecipazione statale e delle imprese municipalizzate.

Art. 3.

Procedura di nomina degli esperti

1. I membri del CNEL di cui al comma 1, lettera *a)*, del precedente articolo 2 sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

2. I membri di cui al comma 1, lettera *b)*, del precedente articolo 2 sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Procedura di nomina dei rappresentanti delle categorie produttive

1. Nove mesi prima della scadenza del mandato dei membri del Consiglio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri dà avviso di tale scadenza e dei termini di cui al presente articolo, con pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le organizzazioni sindacali di carattere nazionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, fanno pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le designazioni dei rappresentanti delle categorie produttive di cui all'articolo 2.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei trenta giorni successivi, uditi i Ministri interessati, definisce l'elenco dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e lo comunica a tutte le organizzazioni designanti.

4. Il ricorso avverso tale atto è presentato dalle organizzazioni, entro trenta giorni dalla comunicazione del medesimo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne dà comunicazione alle altre organizzazioni interessate.

5. Nel ricorso le organizzazioni sono tenute a fornire tutti gli elementi necessari dai quali si possa desumere il grado di rappresentatività, con particolare riguardo all'ampiezza e alla diffusione delle loro strutture organizzative, alla consistenza numerica, alla loro partecipazione effettiva alla formazione e alla stipulazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro e alle composizioni delle controversie individuali e collettive di lavoro.

6. Analoga documentazione, a tutela dei propri interessi, possono fornire, entro i successivi trenta giorni dalla notifica del ricorso, le organizzazioni controinteressate.

7. Il ricorso è deciso, udite le parti, entro quarantacinque giorni con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

8. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle imprese a carattere nazionale a gestione pubblica, non rappresentate da organizzazioni sindacali, le quali intendano procedere a designazioni nell'ambito della rappresentanza delle imprese. In caso di ricorso, gli interessati sono tenuti a fornire tutti gli elementi necessari dai quali si possa desumere il proprio grado di rappresentatività nel settore di appartenenza, con particolare riferimento al valore aggiunto e all'indice occupazionale.

9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai rappresentanti dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM, le cui designazioni sono effettuate dai rispettivi organi deliberanti, nonché ai rappresentanti dei liberi professionisti, le cui designazioni sono effettuate dagli ordini nazionali dei professionisti scelti, di volta in volta, dal Ministro di grazia e giustizia d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

10. I membri del CNEL, di cui al presente articolo, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 5.

Presidente

1. Il presidente del CNEL è nominato al di fuori dei componenti di cui all'articolo 2 con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

2. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato.

3. In caso di decesso, dimissioni o decadenza del presidente, fino a quando non sia nominato il nuovo presidente, le funzioni sono svolte dal vice presidente più anziano per elezione o, in casi di pari anzianità elettorale, dal più anziano per età.

Art. 6.

Vice presidenti e ufficio di presidenza

1. Il CNEL elegge fra i suoi componenti due vice presidenti nei modi previsti dal regolamento di cui all'articolo 20.

2. Il presidente e vice presidenti costituiscono l'ufficio di presidenza.

Art. 7.

Durata del Consiglio e sostituzione dei consiglieri

1. I membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

2. I membri del CNEL possono essere revocati su richiesta delle istituzioni, enti o organizzazioni che li hanno designati. La richiesta deve essere trasmessa al presidente del CNEL il quale provvede a darne comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti conseguenti.

3. In caso di decesso, dimissioni, decadenza o revoca di un membro esperto, la nomina del successore è effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del presidente del CNEL all'organo designante o che lo ha nominato, nelle stesse forme in cui il consigliere deceduto, dimissionario o decaduto è stato nominato e con le modalità di cui al precedente articolo 3.

4. In caso di decesso, dimissioni, decadenza o revoca di un membro rappresentante delle categorie produttive, la nomina del successore è effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del presidente del CNEL all'organizzazione od organo designante, cui era stato attribuito il rappresentante da surrogare, sulla base della designazione da parte della stessa organizzazione od organo e con le modalità di cui all'articolo 4.

5. La nomina del nuovo consigliere avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito.

Art. 8.

Decadenza e incompatibilità

1. Per la nomina a presidente e a componente del Consiglio è necessario avere il godimento dei diritti civili e politici. La loro perdita comporta la decadenza dalla carica nella stessa forma prevista per l'atto di nomina.

2. La qualità di presidente e componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è incompatibile con quella di membro del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo e di consigli o assemblee regionali.

Art. 9.

Indennità, diaria di presenza e rimborso delle spese dei membri del CNEL

1. Il regolamento di cui all'articolo 20 disciplina le indennità, le diarie di presenza e il rimborso delle spese spettanti al presidente, ai vice presidenti e ai consiglieri.

Titolo II

ATTRIBUZIONI DEL CNEL E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Art. 10.

Attribuzioni

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 99, secondo e terzo comma, della Costituzione, il CNEL:

a) esprime, su richiesta del Governo, valutazioni e proposte sui più importanti documenti ed atti di politica e di programmazione economica e sociale, anche con riferimento alle politiche comunitarie;

b) esamina, in apposita sessione, la relazione previsionale e programmatica che il Ministro del bilancio e della programmazione economica e il Ministro del tesoro sono tenuti a presentare al Parlamento a norma dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

c) approva in apposite sessioni con periodicità da esso stesso stabilita, ovvero, in relazione ad esigenze specifiche, su richiesta delle Camere o del Governo, rapporti predisposti da apposito comitato o dalla commissione di cui all'articolo 16 sugli andamenti generali, settoriali e locali del mercato del lavoro, sugli assetti normativi e retributivi espressi dalla contrattazione collettiva, procedendo ad un esame critico dei dati disponibili e delle loro fonti, al fine di agevolare l'elaborazione di risultati univoci sui singoli fenomeni;

d) esprime proprie valutazioni sull'andamento della congiuntura economica in sessioni semestrali, dettando a tal fine proprie direttive agli istituti incaricati di redigere il rapporto di base;

e) esamina, sulla base dei rapporti predisposti dal Governo, le politiche comunitarie e la loro attuazione e a tal fine mantiene i contatti con i corrispondenti organismi delle Comunità europee e degli altri Stati membri;

f) contribuisce all'elaborazione della legislazione che comporta indirizzi di politica economica e sociale esprimendo pareri e compiendo studi e indagini su richiesta delle Camere o del Governo o delle regioni o delle province autonome;

g) può formulare osservazioni e proposte di propria iniziativa sulle materie di cui ai punti precedenti, previa presa in considerazione da parte dell'assemblea con le stesse modalità previste per la propria iniziativa legislativa;

h) compie studi e indagini di propria iniziativa, sulle materie di cui ai punti precedenti;

i) ha l'iniziativa legislativa;

l) esercita tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge.

Art. 11.

Attività consultiva

1. Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono richiedere pareri, nelle materie di cui al precedente articolo 10:

a) ciascuna Camera, secondo le norme del proprio regolamento;

b) il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente;

c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano — nelle materie che rientrano nella loro potestà normativa — su richiesta fatta, previa deliberazione degli organi competenti, dal presidente della giunta.

2. Il CNEL ha l'obbligo di esprimere il parere entro il termine fissato, salvo che, su sua richiesta, non sia concessa proroga.

3. I pareri resi alle Camere sono da queste pubblicati secondo le norme dei rispettivi regolamenti. I pareri resi al Governo sono comunicati alle Camere dallo stesso Governo all'atto della presentazione dei provvedimenti sui quali sono stati richiesti. I pareri resi alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono pubblicati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

4. Sono comunque esclusi dalla competenza consultiva del CNEL i progetti relativi agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Ministeri e ai conti consuntivi.

Art. 12.

Contributo all'elaborazione della legislazione

1. Le osservazioni e le proposte del CNEL vengono trasmesse al Governo, nonché alle Camere e alle regioni e alle province autonome, che ne disciplinano le modalità di utilizzazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

2. Nelle materie di cui all'articolo 10 il CNEL può far pervenire alle Camere e al Governo i contributi che ritiene opportuni anche in riferimento all'attività delle Comunità europee e di organismi internazionali ai quali l'Italia partecipa.

Art. 13.

Designazione di rappresentanti delle categorie produttive e di componenti in organismi pubblici a carattere nazionale

1. Il CNEL designa componenti di organismi pubblici secondo quanto previsto dalle leggi che ad esso attribuiscono il relativo potere. Le suddette designazioni vengono trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro competente entro dieci giorni dalla deliberazione dell'assemblea del CNEL adottata nelle forme e nei modi previsti dal regolamento di cui all'articolo 20.

Titolo III

ORDINAMENTO DEL CNEL

Art. 14.

Pronunce del CNEL

1. Le pronunce del CNEL sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti in carica.

2. Qualora vengano espresse posizioni discordanti sull'intera materia o su singoli punti, non si procede al

voto e la pronuncia dà atto delle posizioni indicando per ciascuna di esse il numero, il gruppo o la categoria di appartenenza dei consiglieri che l'hanno espressa, e dandone formale comunicazione agli organi destinatari della pronuncia medesima.

Art. 15.

Comitati e commissioni

1. In relazione ai lavori dell'assemblea dedicati all'esame delle materie di cui all'articolo 10, il presidente, sentito l'ufficio di presidenza, istituisce comitati e commissioni, tenendo conto delle rappresentanze presenti nel Consiglio anche in riferimento alle materie trattate.

Art. 16.

Commissione dell'informazione

1. Il Consiglio istituisce nel proprio seno una commissione speciale, composta da un numero di membri non superiore a quindici e preposta alla raccolta, all'organizzazione e all'elaborazione dell'informazione nelle materie di cui agli articoli 10 e 17. La commissione è presieduta dal presidente del CNEL o, su sua delega, da un consigliere scelto tra gli esperti di cui al comma 1 dell'articolo 2.

2. La commissione:

a) richiede alle istituzioni pubbliche, che sono tenute a fornirle, informazioni sull'andamento retributivo, sulle condizioni di lavoro, sull'organizzazione e sull'efficienza degli uffici e servizi;

b) ha facoltà di disporre indagini, anche di natura campionaria, sulle retribuzioni e le condizioni di lavoro nel settore privato. I datori di lavoro sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richieste con i vincoli e le garanzie di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;

c) svolge direttamente tramite il personale del CNEL, o commette ad istituti specializzati, studi e ricerche, anche comparative, in materia di mercato del lavoro, di contratti collettivi, di retribuzioni e di condizioni di lavoro;

d) impartisce le direttive per l'organizzazione dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro di cui all'articolo 17;

e) impartisce le direttive per l'organizzazione della banca dei dati di cui all'articolo 17;

f) procede alla formazione e all'aggiornamento di un archivio degli organismi pubblici nei quali la legge prevede la rappresentanza delle categorie produttive. A tal fine, le organizzazioni interessate trasmettono al CNEL l'elenco dei propri rappresentanti secondo le modalità fissate dal regolamento di cui all'articolo 20. Il CNEL pubblica annualmente l'elenco degli organismi suddetti, nonché la lista dei nominativi dei rappresentanti delle categorie presenti in tali organismi.

Art. 17.

Archivio dei contratti e banca di dati

1. È istituito presso il CNEL l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro presso il quale vengono depositati in copia autentica gli accordi di rinnovo e i nuovi contratti entro 30 giorni dalla loro stipula e dalla loro stesura.

2. Il deposito avviene a cura dei soggetti stipulanti.

3. L'organizzazione dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro deve consentire la loro conservazione nel tempo e la pubblica consultazione. I contenuti dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro vengono memorizzati secondo criteri e procedure stabiliti d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione, previa consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

4. È istituita presso il CNEL una banca di dati sul mercato del lavoro, sui costi e sulle condizioni di lavoro, alla cui formazione e aggiornamento concorrono gli enti pubblici che compiono rilevazioni sulle suddette materie.

5. Il CNEL elabora, sulla base dei dati e della documentazione raccolta ai sensi dei precedenti commi, i rapporti di cui all'articolo 10, lettera *c)*.

6. I rapporti sono messi a disposizione delle Camere, del Governo, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e degli enti ed istituzioni interessati, quale base comune di riferimento a fini di studio, decisionali ed operativi.

Art. 18.

Pubblicità delle sedute e degli atti del CNEL

1. Le sedute del CNEL sono pubbliche, salvo che venga deciso diversamente dall'assemblea, nelle forme previste dal regolamento di cui all'articolo 20.

2. Il regolamento disciplina le forme di pubblicità degli atti del CNEL.

Art. 19.

Acquisizioni istruttorie

1. Alle riunioni dell'assemblea, delle commissioni e dei comitati del CNEL hanno facoltà di intervenire senza diritto di voto i presidenti delle commissioni parlamentari, i membri del Governo, i presidenti dei consigli o assemblee e delle giunte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i deputati italiani al Parlamento europeo.

2. Il CNEL può invitare alle riunioni dell'assemblea, delle commissioni e dei comitati, membri del Governo, del Parlamento, dei consigli o assemblee delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i deputati italinani al Parlamento europeo.

3. Il CNEL può stipulare convenzioni con amministrazioni statali, con enti pubblici e con privati per il compimento delle indagini occorrenti ai fini della documentazione dei problemi sottoposti all'esame degli organi consiliari.

4. Gli incarichi temporanei per studi ed indagini, di cui all'articolo 5 della legge 4 novembre 1965, n. 1246, sono conferiti ad esperti anche estranei all'amministrazione dello Stato con provvedimento del presidente del CNEL, sentito l'ufficio di presidenza e nei limiti di spesa annualmente stabiliti. Il relativo provvedimento determina la durata dell'incarico e la misura del compenso.

Art. 20.

Regolamenti

1. L'attività del CNEL è disciplinata con regolamento approvato dall'assemblea con la maggioranza assoluta dei componenti in carica. La stessa maggioranza è richiesta per ogni modifica da apportare al regolamento.

2. Limitatamente alle materie contemplate dagli articoli 9, 13 e dal comma 2 dell'articolo 21 della presente legge, i relativi regolamenti, adottati con le modalità di cui al precedente comma 1, sono approvati, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 21.

Stato di previsione della spesa e rendiconti

1. L'assegnazione al CNEL per le spese del suo funzionamento è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

2. Nei limiti dell'assegnazione stabilita, il CNEL provvede all'approvazione dello stato di previsione della spesa e alla gestione delle spese sulla base del regolamento di cui all'articolo 20.

3. L'assemblea approva ogni anno lo stato di previsione della spesa che è comunicato alle Camere e al Governo entro dieci giorni.

4. Il rendiconto a chiusura di ogni esercizio è trasmesso alla Corte dei conti.

Art. 22.

Segretario generale

1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha un segretario generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente del CNEL.

2. Il segretario generale è preposto ai servizi del Consiglio ed esercita le funzioni previste dal regolamento o che gli sono attribuite dall'ufficio di presidenza.

Art. 23.

Personale del segretariato generale

1. In attuazione dell'articolo 1 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che fissa la dotazione organica complessiva dei ruoli del CNEL — ivi compreso quello della dirigenza — in centoventi unità, il personale del ruolo organico del CNEL, nonché il personale del ruolo speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1985, n. 32, ed il personale di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, è inquadrato, in ordine successivo, nei profili professionali determinati ai sensi dei commi che seguono, anche in sorannumero, sulla base dell'anzianità di servizio prestato presso il segretariato generale del CNEL. I relativi contingenti di qualifica sono fissati nella tabella allegata alla presente legge.

2. Alle operazioni di inqudramento è preposta una commissione composta in conformità all'articolo 14, secondo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93. Alle operazioni medesime partecipa un rappresentante della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.

3. Le operazioni di inquadramento sono precedute dalla definizione dei profili professionali e delle modalità di accesso agli stessi in sede di primo inquadramento, nei limiti di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 agosto 1985, n. 455. I profili professionali sono definiti su proposta della commissione di cui al precedente comma 2, con provvedimento del presidente del CNEL, previa deliberazione dell'assemblea, sulla base di quanto disposto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e tenuto conto delle attività di ricerca e di assistenza agli organi consiliari svolte dal personale del segretariato generale del CNEL. I posti rimasti disponibili, espletate le suddette procedure, verranno messi a concorso con le modalità previste dalla legge 11 luglio 1980, n. 312.

4. Nell'ambito dell'aumento della dotazione organica complessiva di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, i posti previsti nel quadro *B* della tabella I, allegato II, del decreto del Presidente dela Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, sono aumentati rispettivamente di quattro unità nella qualifica iniziale corrispondente al livello *E* e di una unità nella qualifica corrispondente al livello *D*.

5. I posti complessivamente disponibili nella qualifica di referendario - primo dirigente (livello *E*) sono conferiti, in sede di prima applicazione della presente legge, per il quaranta per cento secondo la previsione di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301; per un ulteriore quaranta per cento ai vice referendari del CNEL in possesso della qualifica alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, previa ammissione degli stessi ai corsi di formazione indetti ai sensi della legge 10 luglio 1984, n. 301. L'ammissione a tali corsi è disposta secondo le modalità ed in presenza dei requisiti di cui all'articolo 3, primo comma, della medesima legge 10 luglio 1984, n. 301. Per il restante venti per cento dei posti si fa luogo a concorso pubblico ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301.

6. Nell'ambito dell'aumento della dotazione organica complessiva di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, ed in considerazione dei particolari compiti di studio e di ricerca previsti in attuazione della presente legge, nonché ai fini dell'organizzazione dell'attività della commissione dell'informazione, dell'archivio dei contratti e della banca di dati, sono istituiti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, due posti di referendario generale (consigliere ministeriale - livello *C*) nel ruolo del segretariato generale del CNEL, nominati con le procedure di cui all'articolo 22, comma 1, della presente legge.

7. La qualifica di segretario generale del CNEL è equiparata agli effetti giuridici ed economici a quella di dirigente generale di livello *A*.

8. Al personale comunque in servizio presso il CNEL è esteso, anche in relazione ai compiti ad esso attribuiti dalla presente legge, con provvedimento del presidente del CNEL, previa delibera dell'assemblea, il trattamento previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 455.

Art. 24.

Disposizione transitoria

1. In sede di prima applicazione, le designazioni di cui all'articolo 4 dovranno pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.

Onere finanziario

1. All'onere di trecento milioni per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, a tal fine utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 26.

Abrogazione della legge 5 gennaio 1957, n. 33

1. La legge 5 gennaio 1957, n. 33, è abrogata.

TABELLA DEI CONTINGENTI DI QUALIFICA

Qualifica funzionale livello retributivo	Contingente di qualifica
—	—
II	12
III	10
IV	20
V	12
VI	12
VII	16
VIII	20

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:

Il testo dell'art. 99 della Costituzione della Repubblica italiana è il seguente:

«Art. 99. — Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge».

Nota all'art. 10, comma 1, lettera b):

Il testo dell'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), è il seguente:

«15. *(Presentazione del bilancio e della relazione previsionale e programmatica).* — Il Ministro del tesoro, di concerto con quello del bilancio e della programmazione economica, presenta al Parlamento nel mese di settembre:

1) il bilancio di previsione pluriennale;

2) il bilancio di previsione per l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio successivo, costituito dallo stato di previsione dell'entrata, da quelli della spesa distinti per Ministeri e dal quadro generale riassuntivo.

Nello stesso mese di settembre, il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del tesoro presentano al Parlamento la relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, la quale, in apposita sezione, contiene una illustrazione del quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con una analitica dimostrazione delle variazioni rispetto alle previsioni dell'anno precedente, nonché informazioni sulla parte discrezionale di spesa.

La relazione previsionale e programmatica espone il quadro economico generale ed indica gli indirizzi della politica economica nazionale ed i conseguenti obiettivi programmatici, rendendo esplicite e dimostrando le coerenze e le compatibilità tra il quadro economico esposto, la entità e la ripartizione delle risorse, i predetti obiettivi e gli impegni finanziari previsti nei bilanci pluriennali dello Stato e dell'intero settore pubblico allargato.

La relazione previsionale e programmatica è accompagnata dalle relazioni programmatiche di settore, nonché da relazioni sulle leggi pluriennali di spesa, delle quali sarà particolarmente illustrato lo stato di attuazione.

A dette relazioni il Ministro del bilancio e della programmazione economica allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione per ciascuna legge degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza; delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno; delle somme che restano ancora da erogare».

Nota all'art. 16, comma 2, lettera b):

Il testo dell'art. 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628 (Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), è il seguente:

«Le notizie comunicate all'Ispettorato o da questo richieste o rilevate non possono essere pubblicate né comunicate a terzi e ad uffici pubblici in modo che se ne possa dedurre l'indicazione delle persone o dei datori di lavoro ai quali si riferiscono, salvo il caso di loro espresso consenso».

Nota all'art. 19, comma 4:

Il testo dell'art. 5 della legge 4 novembre 1965, n. 1246 (Norme integrative dell'ordinamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), è il seguente:

«Art. 5. — Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme occorrenti per la istituzione dei ruoli organici del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, per l'amministrazione del personale stesso e per la disciplina delle relative carriere, nonché per l'utilizzo di personale di altre pubbliche Amministrazioni e per il conferimento di incarichi temporanei ad esperti, in relazione alle peculiari funzioni ed alle effettive esigenze del Consiglio.

Con le stesse norme e in relazione alle stesse esigenze saranno fissati i limiti entro i quali potrà essere autorizzato l'espletamento, da parte del personale, di lavoro straordinario retribuito e sarà determinata la misura dell'indennità di funzione da corrispondere al Segretario generale in sostituzione di ogni compenso speciale, anche per lavoro straordinario.

All'emanazione di dette norme sarà provveduto con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) la consistenza organica complessiva dei ruoli dovrà essere contenuta entro il limite massimo di 80 posti, ripartiti fra le carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria;

2) salvo quanto stabilito dall'art. 4, i coefficienti massimi di stipendio da attribuire alle qualifiche delle singole carriere non potranno essere superiori a 670 per la carriera direttiva, a 500 per la carriera di concetto, a 271 per le carriere esecutive ed a 180 per le carriere ausiliarie.

Con le stesse norme sarà disciplinata la prima formazione dei ruoli, con criterio di inquadrare in essi, a domanda e previo giudizio favorevole di apposita Commissione, il personale appartenente ad altre pubbliche Amministrazioni od enti e quello direttamente assunto dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, comunque in servizio presso il Consiglio stesso da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento sarà effettuato prescindendo dai limiti di età per l'ammissione all'impiego, nel ruolo corrispondente al titolo di studio posseduto, sulla base di un quadro di assimilazione della posizione rivestita presso il Consiglio a ciascuna delle qualifiche previste per i singoli ruoli, ferme, per il personale proveniente da altri ruoli, le anzianità maturate nel ruolo di provenienza. Per il restante personale sarà riconosciuto, a tutti gli effetti, il periodo di servizio prestato presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e sarà accordata la facoltà di riscattare il periodo di servizio medesimo agli effetti previdenziali e di quiescenza.

Il personale assunto direttamente dal Consiglio che non chieda o non ottenga l'inquadramento sarà licenziato con il trattamento previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207.

Alla emanazione delle norme delegate si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro».

Note all'art. 23, comma 1:

— Il testo dell'art. 1 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), è il seguente:

«Art. 1. (*Area di applicazione*). — Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano agli impiegati civili ed agli operai delle amministrazioni dello Stato destinatari del D.P.R. 11 maggio 1976, n. 268.

Sono esclusi i dirigenti, il personale di cui all'art. 25, undicesimo comma della presente legge ed il personale con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione ed equiparati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Ai ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, ai direttori, ai direttori di sezione e sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici, ai direttori e sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria si applica in via provvisoria, in attesa del definitivo assetto degli enti medesimi, il trattamento economico dei docenti universitari. A tal fine per i dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, per i direttori ed i direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici e per i direttori delle stazioni sperimentali per l'industria si considerano gli stipendi dei professori di ruolo dell'Università; per i primi ricercatori dell'Istituto superiore di sanità gli stipendi degli assistenti di ruolo maggiorati del 30 per cento; per i ricercatori dell'Istituto superiore di sanità e per gli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici e delle stazioni sperimentali dell'industria gli stipendi degli assistenti di ruolo maggiorati del 10 per cento.

L'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad estendere al dipendente personale, con gli appositi adattamenti, le disposizioni previste dalla presente legge per il personale dei Ministeri, mediante deliberazione da sottoporre all'approvazione delle amministrazioni competenti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Ai sensi dell'art. 17 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, si provvede alla disciplina degli uffici e del personale comunque in servizio presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro entro il limite della dotazione organica complessiva di 120 posti.

Fino a quando non sarà provveduto ai sensi del citato art. 17, e nel rispetto comunque dei principi che saranno fissati in una legge-quadro sul pubblico impiego, si applicano, nei confronti del predetto personale, le vigenti disposizioni, ivi comprese le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748».

— Il D.P.R. 2 febbraio 1985, n. 32, reca: Istituzione presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro del ruolo speciale previsto dall'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e relativa dotazione organica.

— Il testo dell'art. 4 del D.P.R. 23 dicembre 1980 (Disciplina del personale comunque in servizio presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), è il seguente:

«Art. 4. — Le posizioni di comando, di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 826, esistenti alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312 (3), sono prorogate, a richiesta dell'interessato, sino al definitivo inquadramento del relativo personale nei ruoli organici del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».

Nota all'art. 23, comma 2:

Il testo dell'art. 14, secondo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge quadro sul pubblico impiego), è il seguente:

«Gli accordi riguardanti l'amministrazione dello Stato sono stipulati tra una delegazione composta dal Ministro competente o da un suo delegato, che la presiede, nonché da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi, e una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. Qualora l'accordo riguardi una pluralità di uffici locali dello Stato, aventi sede nella medesima regione, la delegazione è presieduta dal Commissario del Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale; per la Sicilia, dal prefetto di Palermo».

Nota all'art. 23, comma 3:

Il testo dell'art. 2, comma 2, della legge 8 agosto 1985, n. 455 (Disposizioni relative al personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«2. Il personale che sia in possesso di uno soltanto dei requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma può chiedere di essere inquadrato, previo superamento di apposito esame-colloquio, nella qualifica immediatamente superiore a quella rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge».

Nota all'art. 23, comma 4:

Il quadro *B* della tabella I, allegato II, del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 dell'11 dicembre 1972), riguarda la dotazione organica dei dirigenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Note all'art. 23, comma 5:

— Il testo dell'art. 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301 (Norme di accesso alla dirigenza statale), è il seguente:

«Art. 2. (*Concorso speciale per esami*). — Al concorso speciale per esami sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva della stessa Amministrazione inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che al 31 dicembre 1983 abbiano almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera.

L'esame del concorso speciale è costituito da due prove scritte e da un colloquio al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte. Una di queste, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione cui appartengono.

Il colloquio deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio basati anche sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto da corsi di formazione e perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica Amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori. Il colloquio non si intende superato se la valutazione complessiva è inferiore a otto decimi.

La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto del Ministro competente e sarà costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, che la presiede, e da due dirigenti con qualifica non inferiore a dirigente superiore, scelti anche tra il personale in quiescenza. Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva appartenente all'ottava qualifica funzionale. I lavori della commissione esaminatrice dovranno concludersi entro quattro mesi dalla data di scadenza del bando di concorso. Si applicano le norme di cui ai commi terzo e sesto dell'art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3».

— Il testo dell'art. 3, primo comma, della legge n. 301/1984, è il seguente:

«Art. 3. (*Corso-concorso*). — Sono ammessi al corso-concorso di formazione dirigenziale a domanda gli impiegati direttivi delle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori e con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il concorso».

— Il testo dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 301/1984, è il seguente:

«Il restante 20 per cento dei posti disponibili verrà coperto mediante concorsi pubblici per titoli ed esami secondo le modalità di cui al successivo art. 8».

Nota all'art. 23, comma 6:

Il testo dell'art. 4 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo), è il seguente:

«Art. 4. (*Funzioni dei dirigenti generali e qualifiche superiori*). — I funzionari con qualifica di dirigente generale e qualifiche superiori esercitano le funzioni di capo delle direzioni generali o degli uffici centrali o periferici di livello pari o superiore, nonché quelle di consigliere ministeriale con compiti di studi e ricerca ed altre di pari rilevanza specificate dalle disposizioni particolari concernenti le singole Amministrazioni».

Nota all'art. 23, comma 8:

Il testo dell'art. 8, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 455, è il seguente:

«Art. 8. — Al personale civile e militare comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è attribuita una indennità mensile non pensionabile, stabilita per ciascuna qualifica con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro del tesoro. Tale indennità è fissata in una misura non superiore all'importo massimo delle indennità erogate dalle amministrazioni dello Stato al personale dipendente in base alle norme vigenti».

Nota all'art. 26, comma 1:

La legge 5 gennaio 1957, n. 33, reca: «Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 342):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) il 24 novembre 1983.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 13 dicembre 1983, con pareri delle commissioni 5ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 17 ottobre 1984; 12 dicembre 1984; 12, 19 giugno 1985; 17, 25, 31 luglio 1985; 18 dicembre 1985; 21 gennaio 1986; 5, 27 febbraio 1986.

Relazione scritta annunciata il 5 marzo 1986 (atto n. 342/*A* - relatore: sen. SAPORITO).

Esaminato in aula e approvato il 6 marzo 1986.

Camera dei deputati (atto n. 3566):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali) in sede referente, il 14 aprile 1986, con pareri delle commissioni III, V, XII e XIII.

Esaminato dalla I commissione il 25, 26 giugno 1986; il 17 settembre 1986.

Relazione scritta annunciata il 10 novembre 1986 (atto n. 3566/*A* - relatore: on. LABRIOLA).

Esaminato in aula il 16 dicembre 1986 e approvato il 19 dicembre 1986.

86G1280

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1986, n. **937.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di L'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di L'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di L'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 102 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla introduzione delle norme generali delle scuole di specializzazione, nonchè alla istituzione delle seguenti scuole di specializzazione:

endocrinologia - indirizzo andrologia;
gastroenterologia ed endoscopia digestiva;
neurologia;
patologia clinica;
radiologia.

NORMATIVA GENERALE
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 103. — Nell'Università di L'Aquila sono istituite le seguenti scuole di specializzazione:

1) endocrinologia: indirizzo andrologia;
2) gastroenterologia ed endoscopia digestiva;
3) neurologia;
4) patologia clinica;
5) radiologia.

Art. 104. — I concorsi di ammissione relativi a ciascuna scuola, con specificazione del numero degli iscrivibili, sono banditi con decreto rettorale in tempo utile per il successivo anno accademico.

I candidati alle specializzazioni, per le quali è requisito indispensabile il possesso dell'abilitazione professionale, possono partecipare «sub conditione» all'esame di ammissione; all'atto di regolare l'iscrizione debbono depositare anche il diploma di abilitazione.

L'eventuale differenza, fra il totale degli iscrivibili previsto per ciascuna scuola, ed il corrispondente numero di posti effettivamente banditi, potrà essere destinata a concorrenti di cittadinanza straniera, limitatamente alle scuole per le quali non è prevista l'esistenza di un albo professionale.

Il numero complessivo degli specializzandi di cittadinanza straniera non potrà essere comunque superiore al 20% di quelli di cittadinanza italiana.

Limitazioni e condizioni di ammissione per specializzandi stranieri sono incluse negli statuti specifici e riportate nel bando di concorso.

Art. 105. — Il concorso di ammissione, secondo quanto previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, è per esami e per titoli.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione;

b) in una eventuale prova orale, sempre sulle medesime tematiche, integrata se del caso da una prova pratica.

Il bando di concorso di ammissione a ciascuna scuola indicherà eventuali modalità diverse, come la prova attraverso risposta a quesiti multipli ed i programmi di esame.

Il candidato dovrà dare prova di conoscenza strumentale della lingua o delle lingue straniere secondo quanto indicato nel bando. La valutazione dei titoli integrerà il punteggio conseguito nell'esame di cui ai commi precedenti, in misura non superiore al 30% dello stesso.

Costituiscono titolo:

a) la tesi di laurea;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea in discipline attinenti la specializzazione ed indicate nel bando di concorso per ciascuno dei corsi di laurea che danno accesso alla scuola;

d) le pubblicazioni scientifiche.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982.

Art. 106. — La commissione per gli esami di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola. Nel caso di convenzione con enti pubblici o privati, che preveda a carico di questi ultimi la concessione di borse per frequentare la scuola, la commissione può essere integrata da un docente o cultore delle materie attinenti alla scuola, scelto dal consiglio della scuola entro una terna designata dagli enti erogatori.

Art. 107. — La commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialista è composta da cinque professori di ruolo della scuola designati dal consiglio della scuola di cui all'art. 111.

Eventuali allargamenti che comportino integrazioni non superiori a due membri, e le modalità relative sono definiti dalle normative specifiche di ciascuna scuola.

Art. 108. — L'importo delle tasse e sovratasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 109. — Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola.

Art. 110. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo che insegni nella scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia. Il direttore è eletto con voto segreto dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede; ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di laurea. Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione.

Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 111. — Il consiglio di scuola è composto da tutti i docenti della scuola, compresi gli eventuali docenti a contratto, e da una rappresentanza di tre specializzandi eletta secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Art. 112. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli delle facoltà interessate, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 113. — Lo specializzando è tenuto a seguire tutti i corsi di lezione ed a partecipare a tutte le attività pratiche ed alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Modalità di accertamento della frequenza sono determinate dal consiglio della scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi, ovvero attraverso altre idonee forme.

Art. 114. — Alla fine di ciascun anno, lo specializzando dovrà superare un esame teorico-pratico sulle attività di formazione svolte nell'anno, valutate da una commissione, appositamente nominata e presieduta dal direttore della scuola, e costituita dai docenti della scuola delle discipline interessate dal programma di formazione dei candidati.

Coloro che non superano l'esame non possono essere ammessi al successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno.

È ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta.

Art. 115. — Il calendario dei corsi di studio e delle attività pratiche è stabilito anno per anno, dal consiglio della scuola nel monte ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola.

I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli di formazione nell'ambito delle leggi vigenti.

Art. 116. — Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità.

Art. 117 — Nel caso di scuole di specializzazione istituite in base a convenzioni con altre università, per i docenti che debbano esplicare le previste attività didattiche in sede diversa da quella ordinaria di servizio, che abbiano incluse tali attività nel proprio piano didattico annuale approvato dalla facoltà di appartenenza è prevista la corresponsione di un rimborso spese relative al trasporto ed all'eventuale pernottamento.

Art. 118. *Norma transitoria.* — Le scuole già funzionanti presso le Università con il vecchio ordinamento sono progressivamente disattivate; le scuole di cui all'art. 103 sono progressivamente attivate a partire dall'anno accademico nel quale entra in vigore il riordinamento di ciascuna scuola.

Scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio

Art. 119. — È istituita la scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio presso l'Università degli studi dell'Aquila.

La scuola ha per scopo l'acquisizione della preparazione professionale in ambito endocrinologico e metabolico.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito dell'endocrinologia, la scuola si articola negli indirizzi di endocrinologia, malattie del ricambio e diabetologia, andrologia.

La scuola rilascia i titoli di specialista in endocrinologia, indirizzo andrologia.

Art. 120. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di quindici specializzandi.

Art. 121. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 122. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 123. — La scuola di specializzazione in endocrinologia comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisiologia endocrina generale;

b) fisiopatologia metabolica generale;

c) endocrinologia;

d) malattie del ricambio e diabetologia;

e) andrologia;

f) epidemiologia e statistica;

g) patologia molecolare;

h) medicina interna;

i) metodologia clinica.

Art. 124. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisiopatologia endocrina generale:

fisiopatologia endocrina generale.

b) Fisiopatologia metabolica generale:

fisiopatologia metabolica generale.

c) Endocrinologia:

patologia e clinica delle endocrinopatie;
immunoendocrinologia;
endocrinologia oncologica;
endocrinologia ginecologica;
endocrinologia dell'età evolutiva;
endocrinologia geriatrica;
cronoendocrinologia.

d) Malattie del ricambio e diabetologia:

patologia e clinica delle malattie del ricambio;
diabetologia;
dietologia e nutrizione;
epidemiologia della patologia metabolica;
malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva;
aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete.

e) Andrologia:

andrologia dell'età evolutiva;
fisiopatologia e clinica della riproduzione;
sessuologia;
andrologia della senescenza;
urologia andrologica;
spermatologia;
immunologia andrologica.

f) Epidemiologia e statistica:

statistica medica;
principi di informatica;
epidemiologia delle malattie endocrine e metaboliche;
progettazione ricerche cliniche;
inglese scientifico.

g) Patologia molecolare:

meccanismo di azione degli ormoni;
patologia recettoriale;
patologia della trasduzione del messaggio;
patologia genetica e molecolare del metabolismo.

h) Medicina interna:

medicina interna (per la patologia correlazionistica e intersistemica).

i) Metodologia clinica e di laboratorio:

metodologia clinica;
patologia clinica.

Art. 125. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolte all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). Gli indirizzi sono attivati presso gli istituti di pertinenza.

Il *curriculum* viene approvato dal consiglio della scuola su istanza dello studente.

Per quanto attiene l'area elettiva il tirocinio applicativo sarà svolto come appresso indicato:

indirizzo in «andrologia»: il tirocinio sarà svolto nell'ambito dell'area «andrologia» di cui alla lettera *e*) dell'art. 121.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato, relativamente al primo biennio comune ed ai diversi indirizzi nel triennio seguente:

1° Anno:

Patologia molecolare (ore 90):

meccanismo di azione degli ormoni . ore 40
patologia recettoriale . . . . » 30
patologia della trasduzione del messaggio . . . . » 20

Fisiopatologia endocrina generale (ore 85):

fisiopatologia endocrina . . . . » 85

Fisiopatologia metabolica generale (ore 85):

fisiopatologia metabolica . . . . » 85

Epidemiologia statistica (principi di informatica) (ore 60):

principi di informatica . . . . » 30
inglese scientifico . . . . » 30

Metodologia clinica e di laboratorio (ore 80):

metodologia clinica . . . . » 40
patologia clinica. . . . . » 40

Monte ore elettivo (2) . . . ore 400

2° Anno:

Medicina interna (ore 30):

medicina interna. . . . . ore 30

Patologia molecolare (ore 30):

patologia genetica e molecolare del metabolismo . . . . » 30

Fisiopatologia endocrina generale (ore 100):

fisiopatologia endocrina generale . . . » 100

Fisiopatologia metabolica generale (ore 100):

fisiopatologia metabolica generale. . . » 100

Epidemiologia e statistica (ore 40):

statistica medica. . . . . » 25
progettazione ricerche cliniche. . . . . » 15

Metodologia clinica o di laboratorio (ore 100):

metodologia clinica . . . . » 40
patologia clinica. . . . . » 60

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno - indirizzo di andrologia:

Endocrinologia (ore 80):

patologia e clinica delle endocrinopatie ore 60
immunoendocrinologia . . . . » 20

Malattie del ricambio (ore 80):

patologia e clinica delle malattie del ricambio . . . . » 60
epidemiologia della patologia metabolica ore 20

Andrologia (ore 200):

andrologia dell'età evolutiva. . . . . . » 100
fisiopatologia della riproduzione . . . » 100

Medicina interna (ore 40):

medicina interna. . . . . » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno - indirizzo di andrologia:

Endocrinologia (ore 60).

endocrinologia oncologica . . . . ore 20
endocrinologia ginecologica . . . . . . » 20
cronoendocrinologia. . . . . » 20

Malattie del ricambio (ore 60):

patologia e clinica delle malattie del ricambio . . . . » 20
diabetologia . . . . » 40

Andrologia (ore 250):

fisiopatologia della riproduzione . . . » 150
sessuologia . . . . » 50
andrologia della senescenza . . . . . . » 50

Medicina interna (ore 30):

medicina interna. . . . . » 30

Monte ore elettivo . . . ore 400

5° Anno - indirizzo di andrologia:

Endocrinologia (ore 80):

endocrinologia dell'età evolutiva . . . ore 50
endocrinologia geriatrica . . . . » 30

Malattie del ricambio (ore 80):

patologia e clinica delle malattie del ricambio . . . . » 20
dietologia e nutrizione . . . . » 30
malattie metaboliche nella gravidenza e nell'età evolutiva . . . . » 20
aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete . . . . . . » 10

Andrologia (ore 200):

fisiopatologia della riproduzione . . . » 80
sessuologia . . . . » 40
spermatologia . . . . » 20
urologia andrologica . . . . » 40
immunologia andrologica . . . . » 20

Medicina interna (ore 40):

medicina interna. . . . . » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 126. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

divisione di clinica medica;
divisione di medicina generale;
laboratori di clinica medica, andrologia, centro antidiabetico;

ambulatori e Day Hospital del centro di fertilità e sterilità e del centro antidiabetico.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consente allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti.

Scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva

Art. 127. — È istituita la scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva presso l'Università degli studi di L'Aquila.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze gastroenterologiche professionali relative ai settori informativi seguenti:

scienze di base e ricerche applicative nelle malattie dell'apparato digerente;
clinica e terapia delle malattie dell'apparato digerente;
diagnostica funzionale e di laboratorio;
diagnostica endoscopica e radiologica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

Art. 128. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 129. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 130. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 131. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) scienze di base;

b) morfologia e fisiopatologia gastroenterologica;

c) diagnostica morfologica;

d) clinica e terapia;

e) scienze relazionali.

Art. 132. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Scienze di base:
informatica;
epidemiologia e biostatica;
genetica medica;
scienze dell'alimentazione;
farmacologia.

b) Morfologia e fisiopatologia gastroenterologica:
anatomia clinica;
fisiopatologia clinica;
patologia clinica.

c) Diagnostica:
radiologia;
medicina nucleare;
ecografia;
endoscopia digestiva;
anatomia ed istologia patologica;
semeiotica funzionale.

d) Clinica e terapia:
medicina interna;
malattie dell'apparato digerente;
malattie dell'apparato digerente dell'età pediatrica;
terapia gastroenterologica;
elementi di chirurgia digestiva.

e) Scienze relazionali:
psicologia medica e psicosomatica;
igiene del territorio.

Art. 133. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolte all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1º Anno:

Scienze di base (ore 220):

informatica	ore	30
epidemiologia e biostatica	»	30
genetica medica	»	50
scienza dell'alimentazione	»	50
farmacologia	»	50

Morfologia-fisiopatologia gastroenterologica (ore 120):

anatomia clinica	»	30
patologia clinica	»	30
fisiopatologia clinica	»	60

Clinica e terapia (ore 60):

malattie dell'apparato digerente	»	50
terapia gastroenterologica	»	10

Monte ore elettivo (2) . . . ore 400

2° Anno:

Morfologia-fisiopatologia gastroenterologica (ore 90):

anatomia clinica	ore	30
patologia clinica	»	30
fisiopatologia clinica	»	30

Diagnostica (ore 210):

radiologia	»	40
ecografia	»	20
endoscopia digestiva	»	80
anatomia ed istologia patologica	»	30
semeiotica funzionale	»	40

Clinica e terapia (ore 100):

malattie dell'apparato digerente	»	50
terapia gastroenterologica	»	10
medicina interna	»	40
Monte ore elettivo (2)	ore	400

3° Anno:

Diagnostica (ore 230):

radiologia	ore	40
medicina nucleare	»	20
ecografia	»	30
endoscopia digestiva	»	100
anatomia e istologia patologica	»	40

Clinica e terapia (ore 170):

malattie dell'apparato digerente	»	80
terapia gastroenterologica	»	20
medicina interna	»	70
Monte ore elettivo (2)	ore	400

4° Anno:

Diagnostica (ore 100):

endoscopia digestiva	ore	100

Clinica e terapia (ore 240):

malattie dell'apparato digerente	»	70
terapia gastroenterologica	»	30
malattie dell'apparato digerente dell'età pediatrica	»	50
elementi di chirurgia digestiva	»	50
medicina interna	»	40

Scienze relazionali (ore 60):

psicologia medica e psicosomatica	»	30
igiene del territorio	»	30
Monte ore elettivo (2)	ore	400

Art. 134. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori, laboratori:

reparti di medicina interna, gastroenterologia, pediatria, chirurgia dell'apparato digerente;
laboratorio e prove funzionali;
endoscopia ed ecografia;
ambulatorio.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in neurologia

Art. 135. — È istituita la scuola di specializzazione in neurologia presso l'Università degli studi di L'Aquila.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel settore delle scienze neurologiche e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento della qualifica di specialista in neurologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in neurologia.

Art. 136. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro unità per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 137. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia (1).

Art. 138. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 139. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofunzionale e biomolecolare;
b) diagnostico-metologica;
c) farmacologico-terapeutica;
d) clinica.

Art. 140. — Gli insegnanti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofunzionale e biomolecolare:

neuroanatomia;
neurofisiologia;
neurochimica;
neuropatologia;
neuroimmunologia;
neurogenetica.

b) Diagnostico-metodologica:

neurochimica clinica;
elettroencelografia e tecniche correlate;
elettromiografia e tecniche correlate;
neuropsicologia clinica;
neuroradiologia e neuroimmagini;
biometria e statistica medica.

c) Farmacologico-terapeutica:

neuropsicofarmacologia;
terapia neurologica;
medicina fisica e riabilitativa.

d) Clinica:

neurologia;
semeiotica neurologica;
patologia speciale neurologica;
neuroftalmologia;
neurootologia;
neuroendocrinologia;
neurologia pediatrica;
neurologia geriatrica;
neurologia d'urgenza;
medicina legale e delle assicurazioni;
neuroepidemiologia;
psicologia medica;
psichiatria;
neurochirurgia e neurotraumatologia.

Art. 141. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene come di seguito specificato:

1° Anno:

a) Morfofunzionale e biomolecolare (ore 60):

neuroanatomia	ore	15
neurofisiologia	»	15
neurochimica	»	15
neurogenetica	»	15

b) Diagnostico-metodologica (ore 10):

biometria e statistica medica	»	10

c) Clinica (ore 330):

semeiotica neurologica	»	160
patologia speciale neurologica	»	160
psicologia medica	»	10
Monte ore elettivo (2)	ore	400

2° Anno:

a) Morfofunzionale e biomolecolare (ore 40):

neuropatologia	ore	30
neuroimmunologia	»	10

b) Diagnostico-metodologica (ore 130):

neurochimica clinica	»	20
elettroencefalografia e tecniche correlate	»	40
elettromiografia e tecniche correlate	»	30
neuroradiologia e neuroimmagini	»	40

d) Clinica (ore 230):

semeiotica neurologica	»	110
patologia speciale neurologica	»	110
neuroepidemiologia	»	10
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

c) Farmacologico-terapeutica (ore 20):

neuropsicofarmacologia	ore	20

b) Diagnostico-metodologica (ore 140):

elettroencefalografia e tecniche correlate	»	40
elettromiografia e tecniche correlate	»	30
neuroradiologia e neuroimmagini	»	70

d) Clinica (ore 240):

neurologia	»	160
neuroooftalmologia	»	10
neurootologia	»	10
neuroendocrinologia	»	10
psichiatria	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

c) Farmacologico-terapeutica (ore 70):

medicina fisica e riabilitativa	ore	30
terapia neurologica	»	40

b) Diagnostico-metodologica (ore 30):

neuropsicologia clinica	»	30

d) Clinica (ore 300):

neurologia	»	150
neurologia pediatria	»	40
neurologia geriatrica	»	40
neurologia d'urgenza	»	40
medicina legale e delle assicurazioni	»	10
neurochirurgia e neurotraumatologia	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 142. — Durante i quattro anni di corso è richiesto la frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori, laboratori:

corsie neurologiche;
corsia di neuropsichiatria infantile;
corsia psichiatrica;
servizio di neuroradiologia e di tomografia computerizzata;
servizio di neurofisiologia;
centro per lo studio delle cefalee e della circolazione cerebrale;
ambulatori neurologici.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in patologia clinica dell'Università degli studi dell'Aquila

Art. 143. — È istituita la scuola di specializzazione in patologia clinica afferente alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università dell'Aquila. La scuola ha il compito di fornire le competenze professionali specifiche nel campo della diagnostica di laboratorio e della prevenzione relativamente alla patologia umana nonché le competenze all'organizzazione del laboratorio ed alle interrelazioni con la clinica.

La scuola rilascia il titolo di «specialista in patologia clinica, indirizzo generale e direttivo».

Art. 144. — La scuola ha la durata di cinque anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in quattro per ciascun anno di corso e complessivamente in venti per l'intero corso di studi.

Art. 145. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina.

Art. 146. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 147. — La scuola comprende le seguenti aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologia statistica e statistica medica;
b) metodologia generale di laboratorio;
c) tecnologia generale e strumentale;
d) chimica e biochimica clinica;
e) microbiologia, virologia, micologia e parassitologia;
f) patologia generale e fisiopatologia (di tessuti, organi, apparati e sistemi);
g) immunologia, immunoematologia, immunopatologia;
h) biochimica patologica, patologia molecolare, patologia genetica;
i) citopatologia, patologia ultrastrutturale.

Art. 148. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Metodologia statistica e statistica medica:
statistica medica;
organizzazione e gestione del laboratorio di patologia clinica.

b) Metodologia generale di laboratorio:
metodologia dei prelievi;
standardizzazione e controllo dei metodi;
radioprotezione.

c) Tecnologia generale e strumentale:
tecniche analitiche generali;
metodologia biochimica;
tecniche di microscopia ottica ed elettronica;
tecniche di biologia cellulare ed animale;
sistemi semiautomatici ed automatici di analisi di laboratorio.

d) Chimica e biochimica clinica:
chimica biologica generale;
biochimica sistematica umana;
enzimologia;
analisi biochimico-cliniche.

e) Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia:
diagnostica microbiologica e virologica;
diagnostica parassitologica e micologica.

f) Patologia generale e fisiopatologia (di tessuti, organi, apparati e sistemi):
patologia generale;
oncologia;
fisiopatologia endocrina;
fisiopatologia generale e speciale;
patologia cellulare e tissutale.

g) Immunologia, immunoematologia e immunopatologia:
immunologia;
immunoematologia;
immunopatologia;
immunochimica.

h) Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica:

biochimica patologica;
patologia molecolare;
patologia del metabolismo intermedio;
patologia recettoriale;
patologia genetica.

i) Citopatologia, patologia ultrastrutturale:

citochimica e citoenzimologia;
citopatologia;
biologia e patologia delle ultrastrutture;
citogenetica.

Art. 149. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune a tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriore quattrocento ore.

La frequenza delle diverse aree e dei rispettivi insegnamenti avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Metodologia statistica (ore 80):

statistica medica	ore	40
organizzazione e gestione del laboratorio di patologia clinica	»	40

Tecnologia generale e strumentale (ore 80):

tecniche analitiche generali	»	40
metodologia biochimica	»	40

Chimica e biochimica clinica (ore 80):

biochimica sistematica umana	»	40
chimica biologica generale	»	40

Patologia generale e fisiopatologia (ore 80):

patologia generale	»	80

Immunologia (ore 80):

immunologia	»	50
immunochimica	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Metodologia generale di laboratorio (ore 60):

standardizzazione e controllo dei metodi	ore	30
radioprotezione	»	30

Tecnologia generale e strumentale ore 60):

tecniche analitiche generali	»	30
metodologia biochimica	»	30

Chimica e biochimica clinica (ore 60):

analisi biochimico-cliniche	ore	60

Microbiologia e virologia (ore 60):

diagnostica microbiologica e virologica	»	60

Patologia generale e fisiopatologia (ore 60):

patologia generale	»	60

Immunologia (ore 50):

immunoematologia	»	50

Biochimica patologica, patologica molecolare e patologica genetica (ore 50):

patologia molecolare	»	25
biochimica patologica	»	25
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Patologia clinica (indirizzo generale e direttivo) (ore 50):

citopatologia	ore	25
citochimica e citoenzimologia	»	25

Metodologia generale di laboratorio (ore 40):

metodologia prelievi	»	40

Tecnologia generale e strumentale (ore 40):

tecniche di microscopia ottica ed elettronica	»	40

Chimica e biochimica clinica (ore 60):

analisi biochimico-cliniche	»	30
biochimica clinica	»	30

Microbiologia e virologia (ore 50):

diagnostica microbiologica e virologica	»	50

Patologia generale e fisiopatologia (ore 90):

fisiopatologia endocrina	»	30
fisiopatologia generale e speciale	»	60

Immunologia (ore 40):

immunopatologia	»	40

Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 30):

patologia recettoriale	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Citopatologia (ore 50):

biologia e patologia delle ultrastrutture	ore	25
citogenetica	»	25

Tecnologia generale e strumentale (ore 50):

tecniche di biologia cellulare ed animale	»	25
sistemi semiautomatici ed automatici di analisi di laboratorio	»	25

Chimica e biochimica clinica (ore 60):

analisi biochimiche-cliniche	ore	30
enzimologia	»	30

Microbiologia e virologia (ore 40):

diagnostica parassitologica e micologica	»	40

Patologia generale e fisiopatologia (ore 70):

fisiopatologia generale e speciale	»	70

Immunologia (ore 80):

immunologia	»	30
immunoematologia	»	20
immunopatologia	»	30

Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 50):

patologia del metabolismo intermedio	»	25
patologia genetica	»	25
Monte ore elettivo	ore	400

5° Anno:

Tecnologia generale e strumentale (ore 100):

sistemi semiautomatici ed automatici di analisi di laboratorio	ore	100

Chimica e biochimica clinica (ore 100):

analisi biochimico-cliniche	»	100

Patologia generale e fisiopatologia (ore 200):

oncologia	»	100
patologia cellulare e tissutale	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 150. — Durante gli anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti laboratori:

chimica;
biochimica;
biochimica clinica;
microbiologia;
parassitologia;
patologia generale.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone un apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Art. 151. — Per l'ammissione alla scuola di specializzazione è richiesto il superamento di un esame, consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, per la valutazione del quale la commissione avrà a disposizione settanta sui cento punti del punteggio complessivo. Esso sarà integrato in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione dalla valutazione dei seguenti titoli:

a) la tesi in disciplina attinente alla specializzazione;
b) il voto di laurea;
c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;
d) le pubblicazioni nelle suddette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 6 ottobre 1982).

Gli esami valutabili sono i seguenti:
chimica biologica;
microbiologia;
patologia generale;
immunologia oppure anatomia ed istologia patologica;
virologia oppure parassitologia oppure microbiologia applicata oppure malattie infettive oppure patologia speciale medica;
chimica e microscopia clinica oppure analisi biologiche di laboratorio oppure biochimica clinica oppure biochimica applicata oppure metodologia biochimica oppure chimica e propedeutica biochimica;
citopatologia oppure oncologia oppure oncologia sperimentale oppure patologia clinica oppure immunoematologia oppure immunochimica oppure clinica medica.

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 152. — È istituita la scuola di specializzazione in radiologia presso l'Università degli studi di l'Aquila.

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti in radiodiagnostica e scienze delle immagini.

La scuola rilascia il titolo di specialista in radiodiagnostica e scienze delle immagini.

Art. 153. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 154. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 155. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 156. — La scuola comprende tre aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisica e tecnica;
b) biologia, protezionistica e danni iatrogeni;
c) diagnostica per immagini.

Art. 157. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono seguenti:

a) Fisica e tecnica:

matematica, fisica, statistica ed informatica;
tecnologia delle strumentazioni;
organizzazione e gestione dei servizi, controlli di qualità.

b) Biologia, protezionistica e danni iatrogeni:

radiobiologia ed effetti biologici di energie alternative (ultrasuoni, radiazioni luminose o fotobiologia, campi magnetici e gravitazionali, energia termica, radiofrequenza);
protezionistica (strumentazione e tecnica; aspetti normativi e legali);
biologia dei mezzi di contrasto e dei farmaci;
radiopatologia clinica.

c) Diagnostica per immagini:

formazione ed elaborazione analogica e digitale di immagini;
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini;
tecniche roentgenologiche ed altre tecniche di formazione di immagini;
indagini strumentali diagnostiche;
metodologia clinica nella diagnostica per immagini dei vari organi e apparati (apparato osteo-articolare, respiratorio, carcio-vascolare, digerente, uro-genitale, sistema endocrino);
neuroradiologia;
radiologia pediatrica;
radiologia interventiva.

Art. 158. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo e di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

a) Fisica e tecnica (ore 100):
matematica, fisica, statistica e informatica . . . . . ore 60
tecnologia della strumentazione . . . . » 40

b) Biologia, protezionistica e danni iatrogeni (ore 50):
radiobiologia ed effetti biologici di energie alternative . . . . . » 50

c) Diagnostica per immagini (ore 250):
formazione ed elaborazione analogica e digitale di immagini . . . . . » 100
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini . . . . . » 150

Monte ore elettivo ore 400

2° Anno:

a) Fisica e tecnica (ore 100):
matematica, fisica, statistica ed informatica . . . . . ore 25
tecnologia della strumentazione . . . . » 75

b) Biologia, protezionistica e danni iatrogeni (ore 50):
protezionistica (strumentazione e tecnica) . . . . . » 20
biologia dei mezzi di contrasto e dei farmaci . . . . . » 30

c) Diagnostica per immagini (ore 250):
formazione ed elaborazione analogica e digitale di immagini . . . . . » 25
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini . . . . . » 25
tecniche roentgenologiche ed altre tecniche di formazione di immagini . . . . . » 25
metodologia clinica nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati . . » 75
neuroradiologia . . . . . » 50
radiologia pediatrica . . . . . » 25
radiologia interventiva . . . . . » 25

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

a) Fisica e tecnica (ore 25):
organizzazione e gestione dei servizi; controlli di qualità . . . . . ore 25

c) Diagnostica per immagini (ore 375):
tecniche roentgenologiche ed altre tecniche di formazione di immagini . . . . . » 125
metodologia di studio, semeiotica e clinica nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati . . . . . » 250

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno:

c) Diagnostica per immagini (ore 400):
metodologia di studio, semeiotica e clinica nella diagnostica per immagini dei vari organi e apparati . . . . . ore 400

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 159. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, ambulatori e laboratori:

sale di diagnostica dei vari organi ed apparati con energie non ionizzanti;
sale di diagnostica radiologica;
laboratori di manipolazione materiale foto-radiografico.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1986
Registro n. 89 Istruzione, foglio n. 398

86G1224

DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1987, n. **1.** *(Raccolta 1987).*

Proroga di termini in materia di opere e servizi pubblici, di protezione civile e servizio antincendi in taluni aeroporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la proroga di taluni termini in materia di lavori pubblici, di protezione civile e di servizio antincendi in taluni aeroporti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, per il coordinamento della protezione civile, dei trasporti, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I termini per l'attuazione dei piani e per la realizzazione di tutte le opere previste dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, già prorogati da ultimo con decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, nonché i termini per le relative procedure espropriative, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1989.

2. Il termine indicato all'articolo 1-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, è prorogato al 30 giugno 1987.

3. Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari, modificata con l'articolo 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e con leggi 25 gennaio 1983, n. 14, e 2 marzo 1985, n. 55, è prorogato fino al 31 dicembre 1988. Per l'esecuzione in economia degli interventi di edilizia penitenziaria e per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia, il limite di spesa previsto per il funzionario delegato è elevato a lire 100 milioni.

Art. 2.

1. I termini del 31 dicembre 1986 e del 1° gennaio 1987 indicati nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, relativo alla realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli, sono differiti rispettivamente al 31 gennaio 1987 ed al 1° febbraio 1987.

2. Il termine del 31 dicembre 1986 indicato nell'articolo 1 del decreto-legge di cui al comma 1, concernente interventi in favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato di protezione civile, è prorogato al 31 dicembre 1987. Il relativo onere, valutato in complessive lire 5.000 milioni, è posto a carico del fondo della protezione civile.

3. Il termine di 60 giorni indicato nel comma 1 dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente la presentazione delle domande per l'immissione nei ruoli speciali ad esaurimento istituiti ai sensi del medesimo articolo, è prorogato al 28 febbraio 1987.

Art. 3.

1. Il termine del 31 dicembre 1986 indicato nel comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'Amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga, è differito al 31 dicembre 1987.

2. Fino al 31 dicembre 1987 i servizi di pronto soccorso sanitario aeroportuale, attualmente esistenti, continuano ad essere svolti, per gli aeroporti gestiti da enti o società in regime di concessione totale, dai concessionari con oneri a proprio carico e, per gli aeroporti a diretta gestione statale, dall'Ente ferrovie dello Stato nelle forme e con le modalità finora praticate.

3. Per gli oneri da sostenere dall'Ente ferrovie dello Stato per la gestione dei servizi di pronto soccorso sanitario aeroportuale è riconosciuto al medesimo Ente un rimborso forfettario complessivo di 950 milioni di lire. Alla relativa spesa si farà fronte con le disponibilità esistenti in conto competenza sul capitolo 4305 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1987.

Art. 4.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1987.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*

ZAMBERLETTI, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1987
Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 2

87G0002

DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1987, n. 2.

Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per l'avvio delle procedure, da parte dei comuni e di altri enti, per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi destinati ad ospitare le gare del campionato mondiale di calcio nel 1990 ed altre manifestazioni sportive, nonché per la proroga del termine previsto dall'articolo 15 della legge-quadro sul turismo 17 maggio 1983, n. 217;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per l'attuazione di un programma straordinario di interventi per l'edilizia sportiva, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni mutui ventennali, assistiti dal contributo dello Stato. Per le medesime finalità l'Istituto per il credito sportivo è autorizzato a concedere mutui decennali, assistiti dal contributo statale, agli enti pubblici operanti nel settore dello sport, alle società sportive costituite ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91, ai soggetti giuridici menzionati nell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, nonché alle società concessionarie degli enti e soggetti giuridici anzidetti.

2. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, su domanda avanzata dagli enti e dai soggetti indicati nel comma 1 e previo parere tecnico del CONI, concede i contributi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2. Copia della domanda di contributo, corredata della documentazione tecnica, deve essere contemporaneamente inoltrata, a cura degli interessati, al CONI che deve esprimere il proprio parere nel termine di 30 giorni, decorso inutilmente il quale il Ministro procede all'emanazione del decreto di concessione del beneficio.

3. I mutui concessi ai sensi del presente decreto sono finalizzati:

a) alla costruzione, all'ampliamento, al riattamento, alla ristrutturazione, al completamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le attrezzature e l'acquisizione delle relative aree, prioritariamente destinati, secondo le indicazioni del CONI, ad ospitare le gare del campionato mondiale di calcio nel 1990, oppure a consentire la costruzione o la ristrutturazione di impianti sportivi inadeguati alle esigenze di campionato, con priorità per i soggetti ricadenti nei comuni previsti dall'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

b) alla costruzione, all'ampliamento, al miglioramento delle attrezzature, ivi compresa l'acquisizione di aree, di impianti sportivi aventi caratteristiche di massimo utilizzo e di economicità da effettuarsi, da parte dei comuni e dei soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, con priorità per i soggetti ricadenti nei comuni del Mezzogiorno indicati nella lettera *a*).

Art. 2.

1. I mutui destinati alle finalità indicate al comma 3, lettere *a*) e *b*), dell'articolo 1 sono assistiti da un contributo statale pari all'intera rata di ammortamento se contratti dai comuni e dagli enti pubblici previsti al comma 1 dello stesso articolo 1; quelli contratti dalle società sportive, dalle associazioni sportive e dalle società

concessionarie fruiscono del contributo in conto interessi nella misura del 4 per cento, aggiuntivo a quello eventualmente attribuito dall'Istituto per il credito sportivo. A tali fini sono autorizzate le spese di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996 per la concessione di un contributo all'Istituto per il credito sportivo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per gli anni medesimi e di lire 45 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno finanziario 1988 per l'ammortamento dei mutui a totale carico dello Stato concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

2. Per favorire l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), è concesso in favore dei soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, un contributo in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa prevista. Per detta finalità, nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo è stanziata la somma di lire 15 miliardi nell'anno 1987.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi dal Ministro del turismo e dello spettacolo, secondo un piano di riparto approvato con decreto dello stesso Ministro nell'ambito degli stanziamenti previsti dal presente decreto. L'affidamento della concessione o dell'appalto, ove per motivi di urgenza lo richiedano, viene effettuato a trattativa privata sulla base dell'offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa in relazione al prezzo, ai tempi di realizzazione, alle caratteristiche tecnico-costruttive proprie per l'attuazione dell'opera.

4. La costruzione e la gestione degli impianti sportivi possono essere affidate in concessione dal comune a società sportive o ad associazioni sportive indicate nell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Se l'opera viene realizzata su terreno di proprietà del comune, questo è autorizzato ad intervenire nell'atto di stipula del mutuo quale datore dell'ipoteca sull'immobile a garanzia del mutuo stesso o comunque può esprimere la propria adesione alla iscrizione ipotecaria medesima.

5. La realizzazione degli impianti sportivi indicati al comma 3, lettera *a*), dell'articolo 1 può essere affidata, dagli enti locali interessati, in concessione a singole imprese o a consorzi temporanei appositamente costituiti.

6. Qualora debba procedersi alla realizzazione di piani complessi ed articolati che prevedono la costruzione di grandi strutture sportive, connessi servizi tecnologici e sistemi infrastrutturali, l'ente interessato procede direttamente o tramite concessionaria alla predisposizione di un progetto unitario da inoltrare al Ministero del turismo e dello spettacolo per l'accesso al Fondo investimenti e occupazione (FIO).

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto pari a lire 20 miliardi per l'anno 1987 ed a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede, quanto a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Contributi per la costruzione e il riattamento degli impianti sportivi e strutture di base» e, quanto a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, parzialmente utilizzando la proiezione per gli stessi anni dell'accantonamento «Misure di sostegno delle associazioni ed enti con finalità di interesse collettivo» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. In deroga alla disposizione contenuta nell'articolo 15, secondo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, le somme assegnate alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano in base al titolo II della predetta legge in conto esercizi 1983, 1984 e 1985 possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1987.

2. Per le medesime somme il termine per la presentazione del rendiconto previsto dall'articolo 15, terzo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, è fissato al mese di marzo 1988.

Art. 5

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CAPRIA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1987
Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 1

87G0003

DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1987, n. 3.

Proroga dei termini relativi al trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti della GEPI S.p.a., disciplina del reimpiego dei dipendenti licenziati da imprese meridionali, nonché differimento del termine per l'iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini relativi al trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti della GEPI S.p.a., di disciplinare il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, nonché di differire il termine per l'iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. A favore dei lavoratori dipendenti delle società costituite dalla GEPI S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato al 31 dicembre 1987.

2. È altresì prorogato fino al 31 dicembre 1987 il trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti delle società costituite dalla GEPI S.p.a. ai sensi dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, nei casi in cui il trattamento già concesso venga a scadere nel corso dell'anno 1987.

3. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, sulla contabilità separata delle somme occorrenti per la corresponsione del predetto trattamento.

4. Il periodo di concessione dell'indennità prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito dalla legge 9 dicembre 1982, n. 918, prorogato da ultimo dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, può essere prorogato fino al 31 dicembre 1987 al fine di consentire il graduale assorbimento dei dipendenti da parte delle imprese cessionarie delle aziende commissariate.

5. I regimi speciali previsti dalle disposizioni richiamate nei commi 1, 2 e 4 cessano alla data di entrata in vigore della nuova disciplina organica degli interventi straordinari di integrazione salariale e, comunque, entro il 31 dicembre 1987.

Art. 2.

1. Ai lavoratori dipendenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per un massimo complessivo di 6.500 unità, delle quali 4.000 nella regione Campania e 2.500 nelle altre regioni, nonché di imprese in amministrazione straordinaria, ubicate nei territori sopracitati, è comunque riconosciuto, per un periodo massimo di un anno e non oltre il 31 dicembre 1987, il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il CIPI, con propria deliberazione, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, indica le imprese e il numero dei dipendenti aventi titolo a beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1.

Art. 3.

1. La GEPI è autorizzata a realizzare iniziative di reimpiego dei lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2, unitamente ad altri soggetti ed indipendentemente dalla partecipazione della GEPI stessa al capitale sociale.

2. La GEPI potrà concordare con amministrazioni ed enti pubblici progetti operativi che prevedano l'occupazione temporanea, a titolo gratuito, in lavori socialmente utili, dei lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi del presente decreto e dell'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63.

3. I lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi del presente decreto e dell'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, cessano dal beneficio dell'integrazione salariale nei casi in cui:

a) rifiutino l'avviamento al lavoro, sempre che il posto di lavoro disti non più di 50 km dal comune di residenza;

b) rifiutino di partecipare ai corsi di formazione professionale organizzati dalle società di appartenenza;

c) non frequentino regolarmente i corsi di formazione di cui alla lettera *b*);

d) rifiutino l'occupazione di cui al comma 2.

Art. 4.

1. I lavoratori aventi diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi del presente decreto e dell'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, che intraprendano una attività autonoma o si associno in cooperative di produzione e lavoro, possono richiedere, in sostituzione del trattamento predetto, la liquidazione in unica soluzione della residua indennità ad essi spettante.

Art. 5.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, come integrato dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1982, n. 119, è inserito il seguente:

«Nel computo dell'esposizione debitoria di cui al comma precedente sono compresi i debiti verso società per azioni a prevalente partecipazione pubblica derivanti da finanziamenti contratti in base alle previsioni di piani aziendali, approvati dal CIPI, nell'ambito di leggi di ristrutturazione settoriale».

Art. 6.

1. È abrogato il quarto comma dell'articolo 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Art. 7.

1. Il termine di cui all'articolo 15, ultimo comma, della legge 28 novembre 1984, n. 792, concernente istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione, è differito di sei mesi.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto nell'anno 1987, valutato in lire 334 miliardi, si provvede a carico della separata contabilità degli interventi straordinari di cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

Art. 9.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1987.

Art. 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ZANONE, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1987
Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 3
87G0004

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 dicembre 1986.

Norme di attuazione dei regolamenti CEE n. 1009/86 e n. 1010/86 relativi alle norme generali applicabili alle restituzioni agli amidi, fecole e zuccheri utilizzati dalle industrie cartarie, chimiche, farmaceutiche e tessili.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
E
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento del Consiglio CEE n. 1009/86 del 25 marzo 1986 che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ed il regolamento del Consiglio CEE n. 1010/86 del 25 marzo 1986 che stabilisce le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione ad alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica;

Visto il regolamento CEE n. 2169/86 della commissione del 10 luglio 1986 che stabilisce le modalità di applicazione relative al controllo e al pagamento delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso;

Vista la legge n. 610 del 4 agosto 1982 con la quale è stata attribuita all'AIMA una competenza generale quale Organismo nazionale preposto alla attuazione degli interventi comunitari nel settore agricolo;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1986 che fissa le modalità per il riconoscimento previsto dai regolamenti CEE n. 1009/86 e n. 1010/86;

Considerata la necessità di emanare disposizioni per l'attuazione in sede nazionale dalla succitata normativa comunitaria;

Decreta:

Art. 1.

Il riconoscimento previsto dai regolamenti CEE n. 1009/86 e n. 1010/86 alle industrie utilizzatrici di amido, fecole e zucchero è rilasciato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 31 maggio 1986 e successive modifiche.

Art. 2.

Le industrie che hanno ottenuto il riconoscimento previsto dall'art. 1, utilizzatrici di zucchero, seguiranno le disposizioni stabilite dalla Cassa conguaglio zucchero con apposita circolare.

Le industrie che hanno ottenuto il riconoscimento previsto dall'art. 1, utilizzatrici di amido e fecola, presentano domanda, in carta semplice, per ottenere il certificato di restituzione alla produzione, indicando nella domanda gli elementi previsti dall'art. 4 del regolamento CEE n. 2169/86, all'AIMA, via Palestro n. 81, Roma.

Una copia della domanda dovrà essere inviata agli uffici provinciali industria, commercio e artigianato competenti per territorio.

La domanda dovrà essere accompagnata dalla costituzione di una garanzia ai sensi e dell'ammontare previsto dall'art. 7 del regolamento CEE n. 2169/86.

La cauzione viene costituita sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito che risponda ai requisiti di cui all'art. 54 del regio decreto 29 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, oppure mediante polizza assicurativa di istituti di assicurazione riconosciuti. La cauzione deve avere durata non inferiore a mesi cinque, prorogabile per due mesi ed eventualmente per altri tre se non sono stati effettuati i controlli.

Art. 3.

Le industrie in questione sono obbligate ad istituire dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento apposita contabilità tenuta nei seguenti registri bollati e vidimati dagli UPICA competenti per territorio, redatti secondo i modelli approvati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

registro dei prodotti previsti dall'allegato al regolamento n. 2169/86 di produzione comunitaria e di provenienza Paesi terzi entrati nello stabilimento;

registro di messa in lavorazione;

registro dei prodotti finiti e della relativa uscita dallo stabilimento;

registro dei riepiloghi mensili.

Art. 4.

Le ditte in possesso del certificato di restituzione rilasciato dall'AIMA, potranno presentare, per iscritto, alla predetta AIMA apposita domanda di aiuto, in carta semplice, direttamente o a mezzo di raccomandata, indicando gli elementi stabiliti dall'art. 8 del regolamento n. 2169/86. Una copia della domanda dovrà essere inviata anche al competente ufficio UPICA.

Nella domanda l'utilizzatore deve indicare: il numero di riconoscimento ed il numero del certificato di restituzione, la data di acquisto e di vendita dell'amido o della fecola, il nome e l'indirizzo del fornitore, il nome e l'indirizzo del produttore, la data o le date di trasformazione dell'amido o della fecola, la quantità, il tipo e la produzione tariffaria dell'amido o della fecola che è stata utilizzata, le quantità di prodotto finito nel quale è stato utilizzato l'amido o la fecola.

Detta domanda deve riferirsi alla totalità dei quantitativi utilizzati ogni mese dall'impresa con un minimo di ton. 5.

La domanda deve essere presentata, pena l'irrecevibilità, al più tardi entro la fine del secondo mese successivo a quello cui si riferisce.

Qualora non si raggiunga nel mese il quantitativo minimo sopra indicato i quantitativi relativi al mese in questione saranno riportati a quello successivo fino a raggiungere il suddetto limite.

Tuttavia per i quantitativi utilizzati dall'industria nell'ultimo periodo della campagna, la relativa domanda di aiuto deve comunque essere presentata entro i due mesi successivi.

I controlli amministrativi in materia saranno effettuati dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato competenti per territorio che si potranno avvalere degli organi di polizia nonché dei laboratori di analisi riconosciuti, degli organi dipendenti dall'amministrazione doganale, nonché del laboratorio chimico della stazione sperimentale della cellulosa e della carta.

Roma, addì 30 dicembre 1986

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
ZANONE

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

6A10207

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 dicembre 1986.

Autorizzazione agli ospedali riuniti di Parma ad includere alcuni sanitari nell'équipe già autorizzata alle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1983, con il quale gli ospedali riuniti di Parma sono stati autorizzati all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza del presidente del comitato di gestione dell'U.S.L. n. 4 di Parma in data 23 agosto 1985, intesa ad ottenere l'inclusione dei sanitari dott. Andrea Franchi e dott.ssa Lucia Scoccianti, nell'équipe già autorizzata con decreto ministeriale 11 maggio 1983 all'espletamento delle sopracitate attività;

Sentito il parere favorevole espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità in data 2 luglio 1986;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Gli ospedali riuniti di Parma sono autorizzati ad includere nell'équipe di cui al sopracitato decreto ministeriale 11 maggio 1983 per le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico, i seguenti sanitari:

Franchi dott. Andrea, professore associato di oftalmologia pediatrica dell'Università degli studi di Parma;

Scoccianti dott.ssa Lucia, assistente di ruolo ospedaliero dell'istituto di oftalmologia dell'Università degli studi di Parma.

Art. 2.

Il presidente del comitato di gestione dell'U.S.L. n. 4 di Parma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1986

Il Ministro: DONAT CATTIN

6A10171

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 dicembre 1986.

Istituzione di una nuova tessera di riconoscimento per i cappellani militari in servizio presso la Guardia di finanza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 21 della legge 1° giugno 1961, n. 512, che detta norme in materia d'impiego dei cappellani militari presso le singole Forze armate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, recante: «Norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato»;

Ritenuta la necessità di istituire nuove tessere di riconoscimento da destinare in uso ai cappellani militari in servizio presso la Guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° giugno 1987, sono istituite le tessere di riconoscimento dei cappellani militari in servizio presso la Guardia di finanza.

Detti documenti, di colore verde-giallo, sono conformi all'allegato *A*.

Art. 2.

Ciascun documento consta di due sezioni:

la prima (frontespizio) riproducente la fotografia dell'intestatario, i relativi dati anagrafici e somatici di riconoscimento, il timbro ad umido ed a secco, nonché la dizione «Non abilita alle speciali funzioni di polizia giudiziaria e tributaria»;

la seconda (retro) recante la firma dell'interessato.

Ha validità sessennale, non è soggetto a convalida annuale e deve essere nuovamente emesso in caso di promozione, smarrimento, furto, precoce logorio o in relazione a modifiche dei rapporti di impiego e di servizio.

Gli enti amministrativi autorizzati a rilasciare il documento sono stabiliti dal comandante generale della Guardia di finanza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1986

Il Ministro: VISENTINI

ALLEGATO *A*

6A10012

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a diciotto parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di dodici chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Alife.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 12 settembre 1986, con il quale il vescovo diocesano di Alife determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti diciotto parrocchie costituite nella diocesi di Alife, tutte in comuni della provincia di Caserta, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

1. Comune di Ailano, parrocchia di S. Giovanni Evangelista, sita in 81010 Ailano, via Chiesa.

2. Comune di Alife, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 81011 Alife, piazza Duomo.

3. Comune di Alife, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 81011 Alife, via S. Michele.

4. Comune di Castello del Matese, parrocchia della S. Croce, sita in 81010 Castello del Matese, via Chiesa Madre.

5. Comune di Gioia Sannitica, parrocchia di S. Maria del Carmine, sita in 81010 Calvisi di Gioia Sannitica.

6. Comune di Gioia Sannitica, parrocchia di S. Maria della Libera e S. Giovan Giuseppe della Croce, sita in 81010 Carattano di Gioia Sannitica.

7. Comune di Letino, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 81010 Letino, piazza della Repubblica.

8. Comune di Piedimonte Matese, parrocchia di Ave Gratia Plena, sita in 81016 Piedimonte Matese, via A. S. Coppola, 228.

9. Comune di Piedimonte Matese, parrocchia di S. Marcello e S. Michele Arcangelo, sita in 81016 Piedimonte Matese, frazione Sepicciano, via Campo Sportivo.

10. Comune di Piedimonte Matese, parrocchia di S. Maria Maggiore, sita in 81016 Piedimonte Matese, via S. Marcellino.

11. Comune di Prata Sannita, parrocchia di S. Maria delle Grazie, sita in 81010 Prata Sannita, via S. Maria delle Grazie.

12. Comune di Prata Sannita, parrocchia di S. Pancrazio Martire, sita in 81010 Prata Sannita, piazza S. Pancrazio.

13. Comune di Pratella, parrocchia di S. Nicola di Bari, sita in 81010 Pratella, via Napoli.

14. Comune di Raviscanina, parrocchia della S. Croce, sita in 81010 Raviscanina, via Fontana, 1.

15. Comune di S. Gregorio Matese, parrocchia di S. Maria delle Grazie, sita in 81010 S. Gregorio Matese, via Chiesa Nuova.

16. Comune di S. Potito Sannitico, parrocchia di S. Caterina Vergine e Martire, sita in 81010 S. Potito Sannitico, via Generale Izzo, 1.

17. Comune di S. Angelo d'Alife, parrocchia di S. Maria della Valle, S. Bartolomeo e S. Nicola di Bari, sita in 81017 S. Angelo d'Alife, via Roma, 66.

18. Comune di Valle Agricola, parrocchia di S. Sebastiano Martire, sita in 81010 Valle Agricola, via Chiesa.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti dodici chiese parrocchiali, tutte in comuni della provincia di Caserta:

1. Comune di Gioia Sannitica, chiesa parrocchiale di S. Maria del Carmine, sita in 81010 Calvisi di Gioia Sannitica.

2. Comune di Gioia Sannitica, chiesa parrocchiale di S. Maria della Libera, sita in 81010 Carattano di Gioia Sannitica.

3. Comune di Letino, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 81010 Letino, piazza della Repubblica.

4. Comune di Piedimonte Matese, chiesa parrocchiale di Ave Gratia Plena, sita in 81016 Piedimonte Matese, via A. S. Coppola, 228.

5. Comune di Piedimonte Matese, chiesa parrocchiale di S. Marcello, sita in 81016 Piedimonte Matese, frazione Sepicciano.

6. Comune di Piedimonte Matese, chiesa parrocchiale di S. Maria Maggiore, sita in 81016 Piedimonte Matese, via S. Marcellino.

7. Comune di Prata Sannita, chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie, sita in 81010 Prata Sannita, via S. Maria delle Grazie.

8. Comune di Raviscanina, chiesa parrocchiale della S. Croce, sita in 81010 Raviscanina, via Fontana, 1.

9. Comune di S. Gregorio Matese, chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie, sita in 81010 S. Gregorio Matese, piazzetta Chiesa.

10. Comune di S. Angelo d'Alife, chiesa parrocchiale di S. Maria della Valle, sita in 81017 S. Angelo d'Alife, via Roma, 66.

11. Comune di S. Angelo d'Alife, chiesa parrocchiale di S. Nicola di Bari, sita in 81017 S. Angelo d'Alife, via di Porta Agricola.

12. Comune di Valle Agricola, chiesa parrocchiale di S. Sebastiano Martire, sita in 81010 Valle Agricola, via Chiesa.

Art. 4.

Alle dodici chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

— relativamente alle seguenti cinque chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:

PROVINCIA DI CASERTA

1. Comune di Gioia Sannitica, alla chiesa parrocchiale di S. Maria della Libera, sita in 81010 Carattano di Gioia Sannitica, la parrocchia di S. Maria della Libera e S. Giovan Giuseppe della Croce, sita in 81010 Carattano di Gioia Sannitica.

2. Comune di Piedimonte Matese, alla chiesa parrocchiale di S. Marcello, sita in 81016 Piedimonte Matese, frazione Sepicciano, via Campo Sportivo, la parrocchia di S. Marcello e S. Michele Arcangelo, sita in 81016 Piedimonte Matese, frazione Sepicciano, via Campo Sportivo.

3. Comune di S. Gregorio Matese, alla chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie, sita in 81010 S. Gregorio Matese, piazzetta Chiesa, la parrocchia di S. Maria delle Grazie, sita in 81010 S. Gregorio Matese, via Chiesa Nuova.

4. Comune di S. Angelo d'Alife, alla chiesa parrocchiale di S. Maria della Valle, sita in 81017 S. Angelo d'Alife, via Roma, 66, la parrocchia di S. Maria della Valle, S. Bartolomeo e S. Nicola di Bari, sita in 81017 S. Angelo d'Alife, via Roma, 66.

5. Comune di S. Angelo d'Alife, alla chiesa parrocchiale di S. Nicola di Bari, sita in 81017 S. Angelo d'Alife, via di Porta Agricola, la parrocchia di S. Maria della Valle, S. Bartolomeo e S. Nicola di Bari, sita 81017 S. Angelo d'Alife, via Roma, 66;

— relativamente alle restanti sette chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per le parrocchie che succedono alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprietà delle chiese stesse;

per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 6.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 19 dicembre 1986

Il Ministro: SCALFARO

6A10184

DECRETO 19 dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a ottanta parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di centoventuno chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Faenza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 15 luglio 1986, con il quale il vescovo diocesano di Faenza determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti ottanta parrocchie costituite nella diocesi di Faenza, tutte in comuni della provincia di Ravenna, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

1. Comune di Alfonsine, parrocchia del SS. Cuore di Gesù, sita in 48011 Alfonsine, piazza Monti, 40.

2. Comune di Alfonsine, parrocchia di S. Giuseppe in Fiumazzo, sita in 48011 Alfonsine, via Valeria, 78.

3. Comune di Alfonsine, parrocchia di S. Lorenzo al Taglio Corelli, sita in 48011 Alfonsine, via Reale, 348.

4. Comune di Alfonsine, parrocchia della Madonna del Bosco, sita in 48011 Alfonsine, via Raspona, 81.

5. Comune di Alfonsine, parrocchia di S. Maria in Alfonsine, sita in 48011 Alfonsine, corso della Repubblica, 30.

6. Comune di Bagnacavallo, parrocchia di S. Antonio Abate in Masiera, sita in 48012 Bagnacavallo, via Sottofiume, 5.

7. Comune di Bagnacavallo, parrocchia di S. Apollinare in Villanova di Bagnacavallo, sita in 48020 Villanova di Bagnacavallo, via Glorie, 21.

8. Comune di Bagnacavallo, parrocchia di S. Francesco d'Assisi alle Glorie, sita in 48010 Mezzano di Ravenna, via Reale, 43.

9. Comune di Bagnacavallo, parrocchia di S. Giuseppe in Villa Prati, sita in 48012 Bagnacavallo, via Sinistra Canale Inferiore, 69.

10. Comune di Bagnacavallo, parrocchia di S. Maria Assunta in Traversara, sita in 48020 Traversara, via Centro, 28.

11. Comune di Bagnacavallo, parrocchia di S. Maria della Pace, sita in 48012 Bagnacavallo, via Mazzini, 33.

12. Comune di Bagnacavallo, parrocchia di S. Maria in Boncellino, sita in 48012 Bagnacavallo, via Sottofiume, 51.

13. Comune di Bagnacavallo, parrocchia di S. Michele Arcangelo e di S. Pietro Apostolo, sita in 48012 Bagnacavallo, via Mazzini, 1.

14. Comune di Brisighella, parrocchia di S. Cassiano, sita in 48020 S. Cassiano, via Statale, 1.

15. Comune di Brisighella, parrocchia di S. Giorgio in Villa Vezzano, sita in 48025 Riolo Terme, via Trieste, 50.

16. Comune di Brisighella, parrocchia di S. Giovanni Battista in Ottavo, sita in 48013 Brisighella, località Pieve Thò.

17. Comune di Brisighella, parrocchia di S. Maria in Poggiale, sita in 48010 Fognano, via Poggiale.

18. Comune di Brisighella, parrocchia di S. Martino in Gattara, sita in 48020 S. Martino in Gattara, via Stazione, 1.

19. Comune di Brisighella, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 48013 Brisighella, via Fossa, 4.

20. Comune di Brisighella, parrocchia di S. Pietro in Fognano, sita in 48010 Fognano, piazza S. Pietro, 2.

21. Comune di Brisighella, parrocchia di S. Pietro in Scavignano, sita in 48010 Marzeno, via Modigliana.

22. Comune di Brisighella, parrocchia di S. Rufillo, sita in 48013 Brisighella, via S. Rufillo, 1.

23. Comune di Brisighella, parrocchia di S. Stefano in Casale Pistrino, sita in 48010 Fognano, via Casale Pistrino, 1.

24. Comune di Casola Valsenio, parrocchia del SS. Cuore di Gesù in Zattaglia, sita in 48020 Zattaglia, via Zattaglia, 10.

25. Comune di Castelbolognese, parrocchia di S. Maria della Pace, sita in 48014 Castelbolognese, via Emilia Levante, 1300.

26. Comune di Castelbolognese, parrocchia di S. Pietro Apostolo in Biancanigo, sita in 48014 Castelbolognese, via Biancanigo, 1631.

27. Comune di Cotignola, parrocchia di S. Severo in Serraglio, sita in 48010 Cotignola, via Madrane, 16.

28. Comune di Cotignola, parrocchia di S. Stefano, sita in 48010 Cotignola, corso Sforza, 64.

29. Comune di Faenza, parrocchia dei Santi Agostino e Margherita, sita in 48018 Faenza, piazza S. Agostino, 3.

30. Comune di Faenza, parrocchia di S. Andrea in Panigale, sita in 48018 Faenza, via Granarolo, 285.

31. Comune di Faenza, parrocchia di S. Antonino, sita in 48018 Faenza, corso Europa, 73.

32. Comune di Faenza, parrocchia di S. Apollinare in Castelraniero, sita in 48018 Faenza, via Castelraniero, 95.

33. Comune di Faenza, parrocchia dei Santi Apollinare e Mamante in Oriolo, sita in 48018 Faenza, via Oriolo, 22.

34. Comune di Faenza, parrocchia di S. Barnaba, sita in 48020 Reda, via Reda, 173.

35. Comune di Faenza, parrocchia di S. Biagio in Còsina, sita in 48018 Faenza, via Strocca di S. Biagio, 25.

36. Comune di Faenza, parrocchia del SS. Crocifisso in S. Cristina, sita in 48018 Faenza, via Canal Grande, 57.

37. Comune di Faenza, parrocchia di S. Domenico, sita in 48018 Faenza, piazza S. Domenico, 5.

38. Comune di Faenza, parrocchia di S. Francesco d'Assisi, sita in 48018 Faenza, piazza S. Francesco, 5.

39. Comune di Faenza, parrocchia di S. Giovanni Battista in Pieve Cesato, sita in 48019 Granarolo Faentino, via Accarisi, 56.

40. Comune di Faenza, parrocchia di S. Giovanni Battista Decollato della Celle, sita in 48018 Faenza, via Ospitalacci, 46.

41. Comune di Faenza, parrocchia di S. Giovanni Evangelista, sita in 48019 Granarolo Faentino, via Risorgimento, 3.

42. Comune di Faenza, parrocchia di S. Giovannino, sita in 48018 Faenza, via S. Giovannino, 17.

43. Comune di Faenza, parrocchia di S. Giuseppe Artigiano, sita in 48018 Faenza, via Dalpozzo, 17.

44. Comune di Faenza, parrocchia dei Santi Ippolito e Lorenzo, sita in 48018 Faenza, via S. Ippolito, 27.

45. Comune di Faenza, parrocchia di S. Lucia della Spianate, sita in 48018 Faenza, via S. Lucia, 142.

46. Comune di Faenza, parrocchia di S. Marco, sita in 48018 Faenza, via Puccini, 6.

47. Comune di Faenza, parrocchia di S. Margherita in Rivalta, sita in 48018 Faenza, via Modigliana, 23.

48. Comune di Faenza, parrocchia di S. Margherita in Ronco, sita in 48018 Faenza, via Ronco, 8.

49. Comune di Faenza, parrocchia di S. Maria Assunta in Marzeno, sita in 48018 Faenza, via Modigliana, 209.

50. Comune di Faenza, parrocchia di S. Maria degli Angeli in Sarna, sita in 48018 Faenza, via Sarna, 53.

51. Comune di Faenza, parrocchia di S. Maria del Rosario in Errano, sita in 48010 Faenza, via Errano, 4.

52. Comune di Faenza, parrocchia di S. Maria in Basiago, sita in 48018 Faenza, via S. Giovannino, 24.

53. Comune di Faenza, parrocchia di S. Maria in Cassanigo, sita in 48018 Faenza, via Cassanigo, 43.

54. Comune di Faenza, parrocchia di S. Maria di Mezzeno e di Merlaschio, sita in 48018 Faenza, via Mezzeno, 42.

55. Comune di Faenza, parrocchia di S. Maria in Prada, sita in 48020 Prada, via Provinciale Prada, 36.

56. Comune di Faenza, parrocchia di S. Maria Maddalena, sita in 48018 Faenza, piazza Bologna, 8.

57. Comune di Faenza, parrocchia di S. Martino in Formellino, sita in 48018 Faenza, via Formellino, 44.

58. Comune di Faenza, parrocchia di S. Martino in Reda, sita in 48020 Reda, via Reda, 483.

59. Comune di Faenza, parrocchia di S. Pier Damiano in S. Maria ad Nives, sita in 48018 Faenza, piazza S. Maria Foris Portam, 2.

60. Comune di Faenza, parrocchia di S. Pietro in Vinculis di Fossolo, sita in 48019 Granarolo Faentino, via Fossolo, 151.

61. Comune di Faenza, parrocchia di S. Pierlaguna, sita in 48018 Faenza, via S. Pierlàguna, 22.

62. Comune di Faenza, parrocchia di S. Procolo alla Pieve Ponte, sita in 48018 Faenza, via Lugo, 2.

63. Comune di Faenza, parrocchia del SS. Salvatore in Albereto, sita in 48020 Reda, via Reda, 583.

64. Comune di Faenza, parrocchia di S. Savino, sita in 48018 Faenza, corso Mazzini, 150.

65. Comune di Faenza, parrocchia di S. Silvestro, sita in 48018 Faenza, via S. Silvestro, 34.

66. Comune di Faenza, parrocchia di S. Stefano in Corleto, sita in 48018 Faenza, via Corleto 15.

67. Comune di Faenza, parrocchia di S. Terenzio in Cattedrale, sita in 48018 Faenza, via Bertucci, 1-3.

68. Comune di Fusignano, parrocchia di S. Giovanni Battista in Fusignano, sita in 48010 Fusignano, via Viola, 6.

69. Comune di Fusignano, parrocchia di S. Maria della Rossetta, sita in 48020 Villanova di Bagnacavallo, via Rossetta, 39.

70. Comune di Fusignano, parrocchia di S. Maria del Pilaro in Maiano, sita in 48010 Fusignano, via Maiano, 26.

71. Comune di Fusignano, parrocchia di S. Savino, sita in 48010 Fusignano, via S. Savino, 45/A.

72. Comune di Lugo, parrocchia di S. Maria in Bizzuno, sita in 48022 Lugo, via Carrara Chiesa, 6.

73. Comune di Lugo, parrocchia di S. Martino in Villa S. Martino, sita in 48020 Villa S. Martino, via Provinciale Bagnara, 52.

74. Comune di Lugo, parrocchia di S. Potito, sita in 48022 Lugo, via S. Potito, 22.

75. Comune di Russi, parrocchia di S. Apollinare in Russi, sita in 48026 Russi, corso Farini, 49.

76. Comune di Sant'Agata sul Santerno, parrocchia di S. Agata sul Santerno, sita in 48012 Sant'Agata sul Santerno, piazza Garibaldi, 3/4.

77. Comune di Solarolo, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 48027 Solarolo, via Beltrami, 6.

78. Comune di Solarolo, parrocchia di S. Maria in Casanola, sita in 48027 Solarolo, via Gaiano-Casanola, 10.

79. Comune di Solarolo, parrocchia di S. Maria in Felisio, sita in 48027 Solarolo, via Felisio, 6.

80. Comune di Solarolo, parrocchia di S. Michele in Gaiano, sita in 48027 Solarolo, via Gaiano-Casanola, 80.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti centoventuno chiese parrocchiali, tutte in comuni della provincia di Ravenna:

1. Comune di Alfonsine, chiesa parrocchiale di S. Antonio Abata alla Madonna del Bosco, sita in 48011 Alfonsine, via Raspona, 81.

2. Comune di Alfonsine, chiesa parrocchiale del SS. Cuore di Gesù, sita in 48011 Alfonsine, piazza V. Monti, 40.

3. Comune di Alfonsine, chiesa parrocchiale di S. Giuseppe in Fiumazzo, sita in 48011 Alfonsine, via Valeria, 78.

4. Comune di Alfonsine, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo al Taglio Corelli, sita in Alfonsine, via Reale, 348.

5. Comune di Alfonsine, chiesa parrocchiale di S. Maria in Alfonsine, sita in 48011 Alfonsine, corso della Repubblica, 30.

6. Comune di Bagnacavallo, chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate in Masiera, sita in 48012 Bagnacavallo, via Sottofiume, 5.

7. Comune di Bagnacavallo, chiesa parrocchiale di S. Apollinare in Villanova di Bagnacavallo, sita in 48020 Villanova di Bagnacavallo, via Glorie, 21.

8. Comune di Bagnacavallo, chiesa parrocchiale della Beata Vergine della Consolazione in Villa Prati, sita in 48012 Bagnacavallo, via Sinistra Canale Inferiore, 69.

9. Comune di Bagnacavallo, chiesa parrocchiale di S. Francesco d'Assisi alle Glorie, sita in 48010 Mezzano di Ravenna, via Reale, 43.

10. Comune di Bagnacavallo, chiesa parrocchiale di S. Girolamo, sita in 48012 Bagnacavallo, via Garzoni.

11. Comune di Bagnacavallo, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Traversara, sita in 48020 Traversara, via Centro, 28.

12. Comune di Bagnacavallo, chiesa parrocchiale di S. Maria della Pace, nota anche come chiesa parrocchiale del Carmine, sita in 48012 Bagnacavallo, via Mazzini, 33.

13. Comune di Bagnacavallo, chiesa parrocchiale di S. Maria in Boncellino, sita in 48012 Bagnacavallo, via Sottofiume, 5.

14. Comune di Bagnacavallo, chiesa parrocchiale di S. Pietro in Silvis, sita in 48012 Bagnacavallo, via Pieve-Masiera, 82.

15. Comune di Bagnacavallo, chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, sita in 48012 Bagnacavallo, via Mazzini, 1.

16. Comune di Brisighella, chiesa parrocchiale di S. Andrea in Boesimo, sita in 48020 S. Cassiano, località Boesimo.

17. Comune di Brisighella, chiesa parrocchiale di S. Andrea in Fontanamoneta, sita in 48020 S. Martino in Gattara, località Fontanamoneta.

18. Comune di Brisighella, chiesa parrocchiale di S. Barbara in Scanno, nota anche come S. Barbara in Pietramora, sita in 48010 Marzeno, località Pietramora.

19. Comune di Brisighella, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo in Vespignano, sita in 48013 Brisighella, località Vespignano.

20. Comune di Brisighella, chiesa parrocchiale di S. Cassiano, sita in 48020 S. Cassiano, via Statale, 1.

21. Comune di Brisighella, chiesa parrocchiale di S. Eufemia, sita in 48020 S Cassiano, via Eufemia, 1.

22. Comune di Brisighella, chiesa parrocchiale di S. Giorgio in Cepparano, sita in 48010 Marzeno, via S. Giorgio in Cepparano.

23. Comune di Brisighella, chiesa parrocchiale di S. Giorgio in Villa Vezzano, sita in 48025 Riolo Terme, via Trieste, 50.

24. Comune di Brisighella, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista in Ottavo, sita in 48013 Brisighella, località Pieve Thò.

25. Comune di Brisighella, chiesa parrocchiale di S. Ilario (o S. Ilaro) della Paglia, sita in 48013 Brisighella, località Paglia.

26. Comune di Brisighella, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo in Campiume (o Campiune), sita in 48010 Fognano, località Campiume.

27. Comune di Brisighella, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo in Castelnuovo, sita in 48013 Brisighella, località Castelnuovo.

28. Comune di Brisighella, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo in Ghiozzano, sita in 48010 Fognano, via Ghiozzano, 1.

29. Comune di Brisighella, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo in Moronico, sita in 48010 Marzeno, via Moronico.

30. Comune di Brisighella, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo in Ritortolo, sita in 48013 Brisighella, località Ritortolo.

31. Comune di Brisighella, chiesa parrocchiale di S. Mamante in Coriano, sita in 48013 Brisighella, via Limisano, 1.

32. Comune di Brisighella, chiesa parrocchiale di S. Maria in Gorgognano, sita in 48020 S. Cassiano, località Purocelo.

33. Comune di Brisighella, chiesa parrocchiale di S. Maria in Poggiale, sita in 48010 Fognano, via Poggiale.

34. Comune di Brisighella, chiesa parrocchiale di S. Maria in Quartolo, sita in 48013 Brisighella, via Firenze.

35. Comune di Brisighella, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Pideura, sita in 48013 Brisighella, località Pideura.

36. Comune di Brisighella, chiesa parrocchiale di S. Maria in Rontana, sita in 48013 Brisighella, via Valloni, 51.

37. Comune di Brisighella, chiesa parrocchiale di S. Maria in Urbiano, sita in 48013 Brisighella, località Urbiano.

38. Comune di Brisighella, chiesa parrocchiale di S. Martino in Gattara, sita in 48020 S. Martino in Gattara, via Stazione.

39. Comune di Brisighella, chiesa parrocchiale di S. Martino in Montecchio, sita in 48013 Brisighella, località Montecchio.

40. Comune di Brisighella, chiesa parrocchiale di S. Martino in Montefortino, sita in 48013 Brisighella, via S. Lucia, località Montefortino.

41. Comune di Brisighella, chiesa parrocchiale di S. Martino in Poggio, sita in 48013 Brisighella, via Canovetta.

42. Comune di Brisighella, chiesa parrocchiale di S. Martino in Cottignola, sita in 48013 Brisighella, via Provinciale Brisighella-Modigliana.

43. Comune di Brisighella, chiesa parrocchiale di S. Michele in Fornazzano, sita in 48020 S. Martino in Gattara, località Fornazzano.

44. Comune di Brisighella, chiesa parrocchiale di S. Michele in Gramentiera (o Gramantiera), sita in 48020 S. Martino in Gattara, località Gramentiera.

45. Comune di Brisighella, chiesa parrocchiale di S. Michele in Quarneto, sita in 48010 Fognano, via Valletta, 1.

46. Comune di Brisighella, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo e di S. Giovanni Battista, sita in 48013 Brisighella, via Fossa, 4.

47. Comune di Brisighella, chiesa parrocchiale di S. Nicolò in Baccagnano, sita in 48013 Brisighella, località Baccagnano.

48. Comune di Brisighella, chiesa parrocchiale di S. Pietro in Cavina, sita in 48010 Fognano, località Cavina, via Cavina, 11.

49. Comune di Brisighella, chiesa parrocchiale di S. Pietro in Fognano, sita in 48010 Fognano, piazza S. Pietro, 2.

50. Comune di Brisighella, chiesa parrocchiale di S. Pietro in Scavignano, sita in 48010 Marzeno, via Modigliana.

51. Comune di Brisighella, chiesa parrocchiale di S. Pietro in Valpiana, sita in 48020 S. Cassiano, località Valpiana.

52. Comune di Brisighella, chiesa parrocchiale di S. Rufillo, sita in 48013 Brisighella, via S. Rufillo, 1.

53. Comune di Brisighella, chiesa parrocchiale di S. Stefano in Casale Pistrino, sita in 48010 Fognano, via Casale Pistrino, 1.

54. Comune di Brisighella, chiesa parrocchiale di S. Stefano in Monteromano, sita in 48020 S. Martino in Gattara, via Monteromano, 1.

55. Comune di Brisighella, chiesa parrocchiale di S. Stefano in Zerfognano (o Zerfugnano), sita in 48010 Fognano, via Zattaglia.

56. Comune di Casola Valsenio, chiesa parrocchiale del SS. Cuore di Gesù in Zattaglia, sita in 48020 Zattaglia, via Zattaglia, 10.

57. Comune di Castelbolognese, chiesa parrocchiale di S. Maria della Pace, sita in 48014 Castelbolognese, via Emilia Levante, 1300.

58. Comune di Castelbolognese, chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo in Biancanigo, sita in 48014 Castelbolognese, via Biancanigo, 1631.

59. Comune di Cotignola, chiesa parrocchiale di S. Severo in Serraglio, sita in 48010 Cotignola, via Madrane, 16.

60. Comune di Cotignola, chiesa parrocchiale di S. Stefano, sita in 48010 Cotignola, corso Sforza, 64.

61. Comune di Faenza, chiesa parrocchiale di S. Abramo in S. Domenico, sita in 48018 Faenza, piazza S. Domenico, 5.

62. Comune di Faenza, chiesa parrocchiale di S. Andrea in Panigale, sita in 48018 Faenza, via Granarolo, 285.

63. Comune di Faenza, chiesa parrocchiale di S. Antonino, sita in 48018 Faenza, corso Europa, 73.

64. Comune di Faenza, chiesa parrocchiale di S. Apollinare in Castelraniero, sita in 48018 Faenza, via Castelraniero, 95.

65. Comune di Faenza, chiesa parrocchiale di S. Apollinare in Oriolo, sita in 48018 Faenza, via Oriolo, 22.

66. Comune di Faenza, chiesa parrocchiale di S. Barnaba, sita in 48020 Reda, via Reda, 173.

67. Comune di Faenza, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo in Casale, sita in 48018 Faenza, via Almisana, 2.

68. Comune di Faenza, chiesa parrocchiale di S. Biagio in Còsina, sita in 48018 Faenza, via Strocca di S. Biagio, 25.

69. Comune di Faenza, chiesa parrocchiale di S. Caterina in Tebano, sita in 48018 Faenza, via Tebano.

70. Comune di Faenza, chiesa parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo, sita in 48018 Faenza, via Manfredi, 2.

71. Comune di Faenza, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista Decollato della Celle, sita in 48018 Faenza, via Ospitaletti, 46.

72. Comune di Faenza, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista in Pergola, sita in 48018 Faenza, via Pergola, 27.

73. Comune di Faenza, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista in Pieve Cesato, sita in 48019 Granarolo Faentino, via Accarisi, 56.

74. Comune di Faenza, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Evangelista, sita in 48019 Granarolo Faentino, via Risorgimento, 3.

75. Comune di Faenza, chiesa parrocchiale di S. Giovannino, sita in 48018 Faenza, via S. Giovannino, 17.

76. Comune di Faenza, chiesa parrocchiale di S. Giuseppe Artigiano, sita in 48018 Faenza, via Dalpozzo, 17.

77. Comune di Faenza, chiesa parrocchiale di S. Ilario (o S. Ilaro) in S. Maria dell'Angelo, sita in 48018 Faenza, via S. Maria dell'Angelo, 9.

78. Comune di Faenza, chiesa parrocchiale dei Santi Ippolito e Lorenzo, sita in 48018 Faenza, via S. Ippolito, 27.

79. Comune di Faenza, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo in Saldino, sita in 48020 Reda, via Saldino, 12.

80. Comune di Faenza, chiesa parrocchiale di S. Lucia delle Spianate, sita in 48018 Faenza, via S. Lucia, 142.

81. Comune di Faenza, chiesa parrocchiale di S. Mamante, sita in 48018 Faenza, via S. Mamante, 49.

82. Comune di Faenza, chiesa parrocchiale di S. Marco, sita in 48018 Faenza, via Puccini, 6.

83. Comune di Faenza, chiesa parrocchiale di S. Margherita, sita in 48018 Faenza, corso Matteotti, 62.

84. Comune di Faenza, chiesa parrocchiale di S. Margherita in Rivalta, sita in 48018 Faenza, via Modigliana, 23.

85. Comune di Faenza, chiesa parrocchiale di S. Margherita in Ronco, sita in 48018 Faenza, via Ronco, 8.

86. Comune di Faenza, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Marzeno, sita in 48010 Marzeno, via Modigliana, 209.

87. Comune di Faenza, chiesa parrocchiale di S. Maria degli Angeli in Sarna, sita in 48018 Faenza, via Sarna, 53.

88. Comune di Faenza, chiesa parrocchiale di S. Maria del Rosario in Errano, sita in 48018 Faenza, via Errano, 4.

89. Comune di Faenza, chiesa parrocchiale di S. Maria in Basiago, sita in 48018 Faenza, via S. Giovannino, 24.

90. Comune di Faenza, chiesa parrocchiale di S. Maria in Cassanigo, sita in 48018 Faenza, via Cassanigo, 43.

91. Comune di Faenza, chiesa parrocchiale di S. Maria in Merlaschio, sita in 48018 Faenza, via Merlaschio, 44.

92. Comune di Faenza, chiesa parrocchiale di S. Maria in Mezzeno, sita in 48018 Faenza, via Mezzeno, 42.

93. Comune di Faenza, chiesa parrocchiale di S. Maria in Prada, sita in 48020 Prada, via Provinciale Prada, 36.

94. Comune di Faenza, chiesa parrocchiale di S. Maria Maddalena della Commenda, sita in 48018 Faenza, piazza Bologna, 8.

95. Comune di Faenza, chiesa parrocchiale di S. Martino in Formellino, sita in 48018 Faenza, via Formellino, 44.

96. Comune di Faenza, chiesa parrocchiale di S. Martino in Reda, sita in 48020 Reda, via Reda, 483.

97. Comune di Faenza, chiesa parrocchiale dei Santi Michele ed Agostino, sita in 48018 Faenza, piazza S. Agostino, 3.

98. Comune di Faenza, chiesa parrocchiale di S. Pietro in Vinculis di Fossolo, sita in 48019 Granarolo Faentino, via Fossolo, 151.

99. Comune di Faenza, chiesa parrocchiale di S. Pierlaguna, sita in 48018 Faenza, via S. Pierlaguna, 22.

100. Comune di Faenza, chiesa parrocchiale di S. Procolo alla Pieve Ponte, sita in 48018 Faenza, via Lugo, 2.

101. Comune di Faenza, chiesa parrocchiale del SS. Salvatore in Albereto, sita in 48020 Reda, via Reda, 583.

102. Comune di Faenza, chiesa parrocchiale del SS. Salvatore in S. Stefano, nota anche come chiesa parrocchiale di S. Stefano, sita in 48018 Faenza, via Laderchi, 2.

103. Comune di Faenza, chiesa parrocchiale di S. Severo in S. Maria ad Nives, sita in 48018 Faenza, piazza S. Maria foris portam, 2.

104. Comune di Faenza, chiesa parrocchiale di S. Savino, sita in 48018 Faenza, corso Mazzini, 150.

105. Comune di Faenza, chiesa parrocchiale di S. Silvestro, sita in 48018 Faenza, via S. Silvestro, 34.

106. Comune di Faenza, chiesa parrocchiale di S. Stefano in Corleto, sita in 48018 Faenza, via Corleto, 15.

107. Comune di Faenza, chiesa parrocchiale di S. Terenzio in Cattedrale, sita in 48018 Faenza, via Bertucci, 1-3.

108. Comune di Faenza, chiesa parrocchiale dei Santi Vitale e Clemente, sita in 48018 Faenza, corso Mazzini, 109.

109. Comune di Fusignano, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 48010 Fusignano, via Viola, 6.

110. Comune di Fusignano, chiesa parrocchiale di S. Maria della Rossetta, sita in 48020 Villanova di Bagnacavallo, via Rossetta, 39.

111. Comune di Fusignano, chiesa parrocchiale di S. Maria del Pilaro in Maiano, sita in 48010 Fusignano, via Maiano, 26.

112. Comune di Fusignano, chiesa parrocchiale di S. Savino, sita in 48010 Fusignano, via S. Savino, 45/A.

113. Comune di Lugo, chiesa parrocchiale di S. Maria in Bizzuno, sita in 48022 Lugo, via Carrara Chiesa, 6.

114. Comune di Lugo, chiesa parrocchiale di S. Martino in Villa S. Martino, sita in 48020 Villa S. Martino, via Provinciale Bagnara, 52.

115. Comune di Lugo, chiesa parrocchiale di S. Potito, sita in 48022 Lugo, via S. Potito, 22.

116. Comune di Russi, chiesa parrocchiale di S. Apollinare in Russi, sita in 48026 Russi, corso Farini, 49.

117. Comune di Sant'Agata sul Santerno, chiesa parrocchiale di S. Agata sul Santerno, sita in 48012 Sant'Agata sul Santerno, piazza Garibaldi, 3/4.

118. Comune di Solarolo, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 48027 Solarolo, via Beltrami, 9.

119. Comune di Solarolo, chiesa parrocchiale di S. Maria in Casanola, sita in 48027 Solarolo, via Gaiano-Casanola, 40.

120. Comune di Solarolo, chiesa parrocchiale di S. Maria in Felisio, sita in 48027 Solarolo, via Felisio, 6.

121. Comune di Solarolo, chiesa parrocchiale di S. Michele in Gaiano, sita in 48027 Solarolo, via Gaiano-Casanola, 80.

Art. 4.

Alle centoventuno chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

— relativamente alle seguenti cinquantatre chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:

PROVINCIA DI RAVENNA

1. Comune di Bagnacavallo, alla chiesa parrocchiale della Beata Vergine della Consolazione in Villa Prati, sita in 48012 Bagnacavallo, via Sinistra Canale Inferiore, 69, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Giuseppe in Villa Prati, sita in 48012 Bagnacavallo, via Sinistra Canale Inferiore, 69.

2. Comune di Bagnacavallo, alla chiesa parrocchiale di S. Pietro in Sylvis, sita in 48012 Bagnacavallo, via Pieve-Masiera 82, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Michele Arcangelo e di S. Pietro Apostolo, sita in 48012 Bagnacavallo, via Mazzini, 1.

3. Comune di Bagnacavallo, alla chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 48012 Bagnacavallo, via Mazzini, 1, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Michele Arcangelo e di S. Pietro Apostolo, sita in 48012 Bagnacavallo, via Mazzini, 1.

4. Comune di Bagnacavallo, alla chiesa parrocchiale di S. Girolamo, sita in 48012 Bagnacavallo, via Garzoni, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Michele Arcangelo e di S. Pietro Apostolo, sita in 48012 Bagnacavallo, via Mazzini, 1.

5. Comune di Brisighella, alla chiesa parrocchiale di S. Andrea in Boesimo, sita in 48020 S. Cassiano, località Boesimo, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Cassiano, sita in 48020 San Cassiano, via Statale, 1.

6. Comune di Brisighella, alla chiesa parrocchiale di S. Eufemia, sita in 48020 S. Cassiano, via S. Eufemia, 1, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Cassiano, sita in 48020 San Cassiano, via Statale, 1.

7. Comune di Brisighella, alla chiesa parrocchiale di S. Pietro in Valpiana, sita in 48020 San Cassiano, località Valpiana, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Cassiano, sita in 48020 San Cassiano, via Statale, 1.

8. Comune di Brisighella, alla chiesa parrocchiale di S. Maria in Gorgognano, sita in 48020 San Cassiano, località Purocelo, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Cassiano, sita in 48020 San Cassiano, via Statale, 1.

9. Comune di Brisighella, alla chiesa parrocchiale di S. Mamante in Coriano, sita in 48013 Brisighella, via Limisano, 1, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Giorgio in Villa Vezzano (comune di Brisighella), sita in 48025 Riolo Terme, via Trieste, 50.

10. Comune di Brisighella, alla chiesa parrocchiale di S. Andrea in Fontanamoneta, sita in 48020 S. Martino in Gattara, località Fontanamoneta, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Martino in Gattara, sita in 48020 S. Martino in Gattara, via Stazione, 1.

11. Comune di Brisighella, alla chiesa parrocchiale di S. Michele in Fornazzano, sita in 48020 S. Martino in Gattara, località Fornazzano, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Martino in Gattara, sita in 48020 S. Martino in Gattara, via Stazione, 1.

12. Comune di Brisighella, alla chiesa parrocchiale di S. Michele in Gramentiera (o Gramantiera), sita in 48020 S. Martino in Gattara, località Gramentiera, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Martino in Gattara, sita in 48020 S. Martino in Gattara, via Stazione, 1.

13. Comune di Brisighella, alla chiesa parrocchiale di S. Stefano in Monteromano, sita in 48020 S. Martino in Gattara, via Monteromano 1, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Martino in Gattara, sita in 48020 S. Martino in Gattara, via Stazione, 1.

14. Comune di Brisighella, alla chiesa parrocchiale dei Santi Michele Arcangelo e Giovanni Battista, sita in 48013 Brisighella, via Fossa, 4, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 48013 Brisighella, via Fossa, 4.

15. Comune di Brisighella, alla chiesa parrocchiale di S. Nicolò in Baccagnano, sita in 48013 Brisighella, località Baccagnano, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 48013 Brisighella, via Fossa, 4.

16. Comune di Brisighella, alla chiesa parrocchiale di S. Lorenzo in Castelnuovo, sita in 48013 Brisighella, località Castelnuovo, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 48013 Brisighella, via Fossa, 4.

17. Comune di Brisighella, alla chiesa parrocchiale di S. Martino in Cottignola (o Cotignola), sita in 48013 Brisighella, via Provinciale Brisighella-Modigliana, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 48013 Brisighella, via Fossa n. 4.

18. Comune di Brisighella, alla chiesa parrocchiale di S. Ilario (o S. Ilaro) della Paglia, sita in 48013 Brisighella, località Paglia, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 48013 Brisighella, via Fossa, 4.

19. Comune di Brisighella, alla chiesa parrocchiale di S. Lorenzo in Ritortolo, sita in 48013 Brisighella, località Ritortolo, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 48013 Brisighella, via Fossa, 4.

20. Comune di Brisighella, alla chiesa parrocchiale di S. Maria in Rontana, sita in 48013 Brisighella, via Valloni, 51, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 48013 Brisighella, via Fossa, 4.

21. Comune di Brisighella, alla chiesa parrocchiale di S. Lorenzo in Campiume (o Campiune), sita in 48010 Fognano, località Campiume, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Pietro in Fognano, sita in 48010 Fognano, piazza S. Pietro, 2.

22. Comune di Brisighella, alla chiesa parrocchiale di S. Lorenzo in Ghiozzano, sita in 48010 Fognano, via Ghiozzano, 1, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Pietro in Fognano, sita in 48010 Fognano, piazza S. Pietro, 2.

23. Comune di Brisighella, alla chiesa parrocchiale di S. Martino in Montecchio, sita in 48013 Brisighella, località Montecchio, pe quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Rufillo, sita in 48013 Brisighella, via S. Rufillo, 1.

24. Comune di Brisighella, alla chiesa parrocchiale di S. Giorgio in Cepparano, sita in 48010 Marzeno, via S. Giorgio in Cepparano, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Pietro in Scavignano, sita in 48010 Marzeno, via Modigliana.

25. Comune di Brisighella, alla chiesa parrocchiale di S. Lorenzo in Moronico, sita in 48010 Marzeno, via Moronico, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Maria Assunta in Marzeno, sita in 48010 Marzeno (comune di Faenza), via Modigliana, 209.

26. Comune di Brisighella, alla chiesa parrocchiale di S. Barbara in Scanno, nota anche come S. Barbara in Pietramora, sita in 48010 Marzeno, località Pietramora, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Maria Assunta in Marzeno, sita in 48010 Marzeno (comune di Faenza), via Modigliana, 209.

27. Comune di Brisighella, alla chiesa parrocchiale di S. Martino in Poggio, sita in 48013 Brisighella, via Canovetta, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Maria degli Angeli in Sarna, sita in comune di Faenza, 48018 Faenza, via Sarna, 53.

28. Comune di Brisighella, alla chiesa parrocchiale di S. Maria in Quartolo, sita in 48013 Brisighella, via Firenze, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Maria del Rosario in Errano, sita in comune di Faenza, 48010 Faenza, via Errano, 4.

29. Comune di Brisighella, alla chiesa parrocchiale di S. Maria in Urbiano, con sede in 48013 Brisighella, località Urbiano, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Lucia delle Spianate, sita in comune di Faenza, 48018 Faenza, via S. Lucia, 142.

30. Comune di Brisighella, alla chiesa parrocchiale di S. Martino in Montefortino, sita in 48013 Brisighella, via S. Lucia, località Montefortino, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Lucia delle Spianate, sita in comune di Faenza, 48018 Faenza, via S. Lucia, 142.

31. Comune di Brisighella, alla chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Pideura, sita in 48013 Brisighella, località Pideura, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Giovanni Battista Decollato della Celle, sita in comune di Faenza, 48018 Faenza, via Ospitalacci, 46.

32. Comune di Brisighella, alla chiesa parrocchiale di S. Pietro in Cavina, sita in 48010 Fognano, via Cavina 11, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia del SS. Cuore di Gesù in Zattaglia, sita in comune di Casola Valsenio, 48020 Zattaglia, via Zattaglia, 10.

33. Comune di Brisighella, alla chiesa parrocchiale di S. Michele in Quarneto, sita in 48010 Fognano, via Vallette, 1, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia del SS. Cuore di Gesù in Zattaglia, sita in comune di Casola Valsenio, 48020 Zattaglia, via Zattaglia, 10.

34. Comune di Brisighella, alla chiesa parrocchiale di S. Stefano in Zerfugnano (o Zerfognano), sita in 48010 Fognano, via Zattaglia, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia del SS. Cuore di Gesù in Zattaglia, sita in comune di Casola Valsenio, 48020 Zattaglia, via Zattaglia, 10.

35. Comune di Brisighella, alla chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo in Vespignano, sita in 48013 Brisighella, località Vespignano, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia del SS. Cuore di Gesù in Zattaglia, sita in comune di Casola Valsenio, 48020 Zattaglia, via Zattaglia, 10.

36. Comune di Faenza, alla chiesa parrocchiale dei Santi Michele e Agostino, sita in 48018 Faenza, piazza S. Agostino, 3, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia dei Santi Agostino e Margherita, sita in 48018 Faenza, piazza S. Agostino, 3.

37. Comune di Faenza, alla chiesa parrocchiale di S. Margherita, nota anche come chiesa di S. Lorenzo, sita in 48018 Faenza, corso Matteotti, 62, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia dei Santi Agostino e Margherita, sita in 48018 Faenza, piazza S. Agostino, 3.

38. Comune di Faenza, alla chiesa parrocchiale di S. Ilario (o S. Ilaro) in S. Maria dell'Angelo, sita in 48018 Faenza, via S. Maria dell'Angelo, 9, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Pier Damiano in S. Maria ad Nives, sita in 48018 Faenza, piazza S Maria foris portam, 2.

39. Comune di Faenza, alla chiesa parrocchiale di S. Severo in S. Maria ad Nives, sita in 48018 Faenza, piazza S. Maria foris portam, 2, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Pier Damiano in S. Maria ad Nives, sita in 48018 Faenza, piazza S. Maria foris portam, 2.

40. Comune di Faenza, alla chiesa parrocchiale dei Santi Vitale e Clemente, sita in 48018 Faenza, corso Mazzini, 109, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Domenico, sita in 48018 Faenza, piazza S. Domenico, 5.

41. Alla chiesa parrocchiale di S. Abramo in S. Domenico, sita in 48018 Faenza, piazza S. Domenico, 5, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Domenico, sita in 48018 Faenza, piazza S. Domenico, 5.

42. Comune di Faenza, alla chiesa parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo, sita in 48018 Faenza, via Manfredi, 2, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Terenzio in Cattedrale, sita in 48018 Faenza, via Bertucci, 1-3.

43. Comune di Faenza, alla chiesa parrocchiale del S. Salvatore in S. Stefano, sita in 48018 Faenza, via Laderchi, 2, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Terenzio in Cattedrale, sita in 48018 Faenza, via Bertucci, 1-3.

44. Comune di Faenza, alla chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista in Pergola, sita in 48018 Faenza, via Pergola, 27, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Giovanni Battista Decollato della Celle, sita in 48018 Faenza, via Ospitalacci, 46.

45. Comune di Faenza, alla chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo in Casale, sita in 48018 Faenza, via Almisana 2, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Giovanni Battista Decollato alla Celle, sita in 48018 Faenza, via Ospitalacci, 46.

46. Comune di Faenza, alla chiesa parrocchiale di S. Caterina in Tebano, sita in 48018 Faenza, via Tebano, 16, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Pietro Apostolo in Biancanigo, sita in comune di Castelbolognese, 48014 Castelbolognese, via Biancanigo, 1631.

47. Comune di Faenza, alla chiesa parrocchiale di S. Maria in Merlaschio, sita in 48018 Faenza, via Merlaschio, 44, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Maria di Mezzeno e di Merlaschio, sita in 48018 Faenza, via Mezzeno, 42.

48. Comune di Faenza, alla chiesa parrocchiale di S. Maria in Mezzeno, sita in 48018 Faenza, via Mezzeno 42, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Maria di Mezzeno e di Merlaschio, sita in 48018 Faenza, via Mezzeno, 42.

49. Comune di Faenza, alla chiesa parrocchiale di S. Apollinare in Oriolo, sita in 48018 Faenza, via Oriolo 22, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia dei Santi Apollinare e Mamante in Oriolo, sita in 48018 Faenza, via Oriolo, 22.

50. Comune di Faenza, alla chiesa parrocchiale di S. Mamante, sita in 48018 Faenza, via S. Mamante, 49, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia dei Santi Apollinare e Mamante in Oriolo, sita in 48018 Faenza, via Oriolo, 22.

51. Comune di Faenza, alla chiesa parrocchiale di S. Lorenzo in Saldino, sita in 48020 Reda, via Saldino, 12, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Martino in Reda, sita in 48020 Reda, via Reda, 483.

52. Alla chiesa parrocchiale di S. Maria Maddalena della Commenda, sita in 48018 Faenza, piazza Bologna, 8, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Maria Maddalena, sita in 48018 Faenza, piazza Bologna, 8.

53. Comune di Alfonsine, alla chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate alla Madonna del Bosco, sita in 48011 Alfonsine, via Raspona, 81, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia della Madonna del Bosco, sita in 48011 Alfonsine, via Raspona, 81;

— relativamente alle restanti sessantotto chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per le parrocchie che succedono alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprietà delle chiese stesse;

per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 6.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 19 dicembre 1986

Il Ministro: SCALFARO

6A10186

DECRETO 19 dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a settanta parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di sessantanove chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Campobasso-Boiano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 30 giugno 1986, con il quale il vescovo diocesano di Campobasso-Boiano determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti settanta parrocchie costituite nella diocesi di Campobasso-Boiano, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

1. Comune di Baranello, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 86011 Baranello, via Conte Zurlo n. 7.

2. Comune di Boiano, parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo, sita in 86021 largo Duomo n. 33.

3. Comune di Boiano, parrocchia di S. Biagio V. M., sita in 86021 Boiano, via Biferno.

4. Comune di Boiano, parrocchia dei Santi Erasmo e Martino, sita in 86021 Boiano, largo Episcopio.

5. Comune di Boiano, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 86021 Boiano, salita Piaggia.

6. Comune di Boiano, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 86021 Civita Superiore, frazione di Boiano, via S. Giovanni.

7. Comune di Boiano, parrocchia di S. Maria della Libera, sita in 86021 Castellone, frazione di Boiano, via Polsone.

8. Comune di Boiano, parrocchia di S. Emidio, sita in 86021 Monteverde, frazione di Boiano.

9. Comune di Busso, parrocchia di S. Lorenzo Martire, sita in 86040 Busso, via G. Mazzini.

10. Comune di Campobasso, parrocchia della Mater Ecclesiae, sita in 86100 Campobasso, via Vazzieri.

11. Comune di Campobasso, parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, sita in 86100 Campobasso, Piazza San Francesco.

12. Comune di Campobasso, parrocchia di S. Antonio di Padova, sita in 86100 Campobasso, viale Principe di Piemonte.

13. Comune di Campobasso, parrocchia dei Santi Bartolomeo e Paolo, sita in 86100 Campobasso, via S. Lorenzo.

14. Comune di Campobasso, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 86100 Campobasso, via S. Giovanni dei Gelsi.

15. Comune di Campobasso, parrocchia di S. Giuseppe Artigiano, sita in 86100 Campobasso, via A. Gramsci.

16. Comune di Campobasso, parrocchia dei Santi Giorgio e Leonardo, sita in 86100 Campobasso, piazza S. Leonardo.

17. Comune di Campobasso, parrocchia di S. Maria Maggiore, sita in 86100 Campobasso, piazza Prefettura.

18. Comune di Campobasso, parrocchia dei Santi Angelo e Mercurio, sita in 86100 Campobasso, via S. Antonio Abate.

19. Comune di Campobasso, parrocchia di S. Pietro Apostolo, sita in 86100 Campobasso, contrada S. Giovanni dei Gelsi.

20. Comune di Campobasso, parrocchia di S. Pietro Celestino, sita in 86100 Campobasso, contrada Colle delle Alpi.

21. Comune di Campobasso, parrocchia di S. Maria di Loreto, sita in 86040 Santo Stefano, frazione di Campobasso, via Conte Verde.

22. Comune di Campochiaro, parrocchia di S. Maria Assunta in Cielo, sita in 86020 Campochiaro, piazza Municipio.

23. Comune di Campodipietra, parrocchia di S. Martino Vescovo, sita in 86010 Campodipietra, largo Chiesa.

24. Comune di Campolieto, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 86040 Campolieto, via Colle Ferrero.

25. Comune di Castellino del Biferno, parrocchia di S. Pietro in Vincoli, sita in 86020 Castellino del Biferno, via Chiesa n. 20.

26. Comune di Cercemaggiore, parrocchia di S. Maria della Croce, sita in 86010 Cercemaggiore, via Re d'Italia n. 59.

27. Comune di Cercepiccola, parrocchia del SS. Salvatore, sita in 86010 Cercepiccola, piazza Lombardi.

28. Comune di Colle d'Anchise parrocchia di S. Maria degli Angeli, sita in 86020 Colle d'Anchise, via Salita la Chiesa.

29. Comune di Ferrazzano, parrocchia di S. Maria Assunta in Cielo, sita in 86010 Ferrazzano, via Chiesa.

30. Comune di Ferrazzano, parrocchia di S. Giovanni Bosco, sita in 86010 Ferrazzano, contrada Taverna.

31. Comune di Gambatesa, parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo, sita in 86013 Gambatesa, largo Castello.

32. Comune di Gildone, parrocchia di S. Sabino V. M., sita in 86010 Gildone, via della Chiesa.

33. Comune di Guardiaregia, parrocchia di S. Nicola di Bari, sita in 86014 Guardiaregia, piazza S. Nicola.

34. Comune di Ielsi, parrocchia di S. Andrea Apostolo, sita in 86015 Ielsi, via Roma.

35. Comune di Limosano, parrocchia di Santo Stefano, sita in 86022 Limosano, via Igino Petrone.

36. Comune di Macchia Valfortore, parrocchia di S. Nicola Vescovo di Mira, sita in 86040 Macchia Valfortore, piazza S. Nicola.

37. Comune di Matrice, parrocchia di S. Silvestro Abate, sita in 86030 Matrice, via Graziani.

38. Comune di Mirabello Sannitico, parrocchia di S. Maria Assunta in Cielo, sita in 86010 Mirabello Sannitico, piazza S. Giovanni.

39. Comune di Monacilioni, parrocchia di S. Maria Assunta in Cielo, sita in 86040 Monacilioni, via Mazzini.

40. Comune di Montagano, parrocchia di S. Maria Assunta in Cielo, sita in 86023 Montagano, via Maggiore.

41. Comune di Oratino, parrocchia di S. Maria Assunta in Cielo, sita in 86010 Oratino, piazza Chiesa.

42. Comune di Petrella Tifernina, parrocchia di S. Giorgio Martire, sita in 86024 Petrella Tifernina, largo Canonico Fede.

43. Comune di Pietracatella, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 86040 Pietracatella, via Roma.

44. Comune di Riccia, parrocchia dell'Immacolata Concezione, sita in 86016 Riccia, piazza Umberto.

45. Comune di Riccia, parrocchia di S. Maria Assunta in Cielo, sita in 86016 Riccia, via S. Maria.

46. Comune di Ripalimosani, parrocchia di S. Maria Assunta in Cielo, sita in 86025 Ripalimosani, piazza del Popolo.

47. Comune di Sant'Angelo Limosano, parrocchia di S. Maria Assunta in Cielo, sita in 86020 Sant'Angelo Limosano, via Municipio.

48. Comune di Sant'Elia a Pianisi, parrocchia di S. Elia Profeta, sita in 86048 Sant'Elia a Pianisi, vico Chiesa.

49. Comune di San Giovanni in Galdo, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 86010 San Giovanni in Galdo, borgo S. Germano.

50. Comune di San Giuliano del Sannio, parrocchia di S. Nicola di Bari, sita in 86010 San Giuliano del Sannio, via S. Nicola.

51. Comune di San Massimo, parrocchia del SS. Salvatore, sita in 86027 San Massimo, piazza Marconi.

52. Comune di San Polomatese, parrocchia di S. Pietro in Vincoli, sita in 86020 San Polomatese, via Chiesa.

53. Comune di Sepino, parrocchia di S. Cristina, sita in 86017 Sepino, piazza Nerezio Prisco.

54. Comune di Sepino, parrocchia di S. Maria, sita in 86017 Sepino, via Calata S. Maria.

55. Comune di Spinete, parrocchia di S. Maria Assunta in Cielo, sita in 86020 Spinete, via Francesco Tommasi.

56. Comune di Spinete, parrocchia di S. Pietro Apostolo, sita in 86020 Spinete, largo S. Pietro.

57. Comune di Toro, parrocchia del SS. Salvatore, sita in 86018 Toro, piazza Luigi Alberto Trotta.

58. Comune di Tufara, parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, sita in 86010 Tufara, piazza Garibaldi.

59. Comune di Vinchiaturo, parrocchia della Santa Croce, sita in 86019 Vinchiaturo, piazza Municipio.

PROVINCIA DI ISERNIA

60. Comune di Cantalupo nel Sannio, parrocchia del SS. Salvatore, sita in 86092 Cantalupo nel Sannio, piazza De Maio.

61. Comune di Castelpetroso, parrocchia di S. Martino Vescovo, sita in 86090 Castelpetroso, piazza G. Marconi.

62. Comune di Castelpetroso, parrocchia di Maria SS. Addolorata, sita in 86090 Guasto, frazione di Castelpetroso.

63. Comune di Castelpetroso, parrocchia di S. Maria della Libera, sita in 86090 Indiprete, frazione di Castelpetroso, via Glicinia.

64. Comune di Castelpetroso, parrocchia di S. Nicola di Bari, sita in 86090 Pastena, frazione di Castelpetroso, via Rondine.

65. Comune di Macchiagodena, parrocchia di S. Nicola di Bari, sita in 86096 Macchiagodena, via 11 Febbraio.

66. Comune di Macchiagodena, parrocchia di Maria SS. Incoronata, sita in 86096 Incoronata, frazione di Macchiagodena.

67. Comune di Roccamandolfi, parrocchia di S. Giacomo Maggiore, sita in 86098 Roccamandolfi, piazza G. Marconi.

68. Comune di Sant'Elena Sannita, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 86099 Sant'Elena Sannita, via Costa Sant'Angelo.

69. Comune di Santa Maria del Molise, parrocchia di S. Maria e Giacomo, sita in 86090 Santa Maria del Molise, piazzale della Chiesa.

70. Comune di Santa Maria del Molise, parrocchia di S. Pietro in Vincoli, sita in 86090 Sant'Angelo in Grotte, frazione di Santa Maria del Molise, via Roma.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti sessantanove chiese parrocchiali:

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

1. Comune di Baranello, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 86011 Baranello, via Conte Zurlo n. 7.

2. Comune di Boiano, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo Apostolo, sita in 86021 Boiano, largo Duomo n. 33.

3. Comune di Boiano, chiesa parrocchiale di S. Biagio V. M., sita in 86021 Boiano, via Biferno.

4. Comune di Boiano, chiesa parrocchiale dei Santi Erasmo e Martino, sita in 86021 Boiano, largo Episcopio.

5. Comune di Boiano, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 86021 Boiano, Salita Piaggia.

6. Comune di Boiano, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 86021 Civita Superiore, frazione di Boiano, via S. Giovanni.

7. Comune di Boiano, chiesa parrocchiale di S. Maria della Libera, sita in 86021 Castellone, frazione di Boiano, via Polsone.

8. Comune di Boiano, chiesa parrocchiale di S. Emidio, sita in 86021 Monteverde, frazione di Boiano.

9. Comune di Busso, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo Martire, sita in 86040 Busso, via G. Mazzini.

10. Comune di Campobasso, chiesa parrocchiale della Mater Ecclesiae, sita in 86100 Campobasso, via Vazzieri.

11. Comune di Campobasso, chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, sita in 86100 Campobasso, piazza San Francesco.

12. Comune di Campobasso, chiesa parrocchiale di S. Antonio di Padova, sita in 86100 Campobasso, viale Principe di Piemonte.

13. Comune di Campobasso, chiesa parrocchiale dei Santi Bartolomeo e Paolo, sita in 86100 Campobasso, via S. Lorenzo.

14. Comune di Campobasso, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 86100 Campobasso, via S. Giovanni dei Gelsi.

15. Comune di Campobasso, chiesa parrocchiale di S. Giuseppe Artigiano, sita in 86100 Campobasso, via A. Gramsci.

16. Comune di Campobasso, chiesa parrocchiale dei Santi Giorgio e Leonardo, sita in 86100 Campobasso, piazza S. Leonardo.

17. Comune di Campobasso, chiesa parrocchiale di S. Maria Maggiore, sita in 86100 Campobasso, piazza Prefettura.

18. Comune di Campobasso, chiesa parrocchiale dei Santi Angelo e Mercurio, sita in 86100 Campobasso, via S. Antonio Abate.

19. Comune di Campobasso, chiesa parrocchiale di S. Maria di Loreto, sita in 86040 Santo Stefano, frazione di Campobasso, via Conte Verde.

20. Comune di Campochiaro, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Cielo, sita in 86020 Campochiaro, piazza Municipio.

21. Comune di Campodipietra, chiesa parrocchiale di S. Martino Vescovo, sita in 86010 Campodipietra, largo Chiesa.

22. Comune di Campolieto, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 86040 Campolieto, via Colle Ferrero.

23. Comune di Castellino del Biferno, chiesa parrocchiale di S. Pietro in Vincoli, sita in 86020 Castellino del Biferno, via Chiesa n. 20.

24. Comune di Cercemaggiore, chiesa parrocchiale di S. Maria della Croce, sita in 86010 Cercemaggiore, via Re d'Italia n. 59.

25. Comune di Cercepiccola, chiesa parrocchiale del SS. Salvatore, sita in 86010 Cercepiccola, piazza Lombardi.

26. Comune di Colle d'Anchise chiesa parrocchiale di S. Maria degli Angeli, sita in 86020 Colle d'Anchise, via Salita la Chiesa.

27. Comune di Ferrazzano, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Cielo, sita in 86010 Ferrazzano, via Chiesa.

28. Comune di Gambatesa, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo Apostolo, sita in 86013 Gambatesa, largo Castello.

29. Comune di Gildone, chiesa parrocchiale di S. Sabino V. M., sita in 86010 Gildone, via della Chiesa.

30. Comune di Guardiaregia, chiesa parrocchiale di S. Nicola di Bari, sita in 86014 Guardiaregia, piazza S. Nicola.

31. Comune di Ielsi, chiesa parrocchiale di S. Andrea Apostolo, sita in 86015 Ielsi, via Roma.

32. Comune di Limosano, chiesa parrocchiale di Santo Stefano, sita in 86022 Limosano, via Igino Petrone.

33. Comune di Macchia Valfortore, chiesa parrocchiale di S. Nicola Vescovo di Mira, sita in 86040 Macchia Valfortore, piazza S. Nicola.

34. Comune di Matrice, chiesa parrocchiale di S. Silvestro Abate, sita in 86030 Matrice, via Graziani.

35. Comune di Mirabello Sannitico, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Cielo, sita in 86010 Mirabello Sannitico, piazza S. Giovanni.

36. Comune di Monacilioni, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Cielo, sita in 86040 Monacilioni, via Mazzini.

37. Comune di Montagano, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Cielo, sita in 86023 Montagano, via Maggiore.

38. Comune di Oratino, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Cielo, sita in 86010 Oratino, piazza Chiesa.

39. Comune di Petrella Tifernina, chiesa parrocchiale di S. Giorgio Martire, sita in 86024 Petrella Tifernina, largo Fede.

40. Comune di Pietracatella, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 86040 Pietracatella, via Roma.

41. Comune di Riccia, chiesa parrocchiale dell'Immacolata Concezione, sita in 86016 Riccia, piazza Umberto.

42. Comune di Riccia, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Cielo, sita in 86016 Riccia, via S. Maria.

43. Comune di Riccia, chiesa parrocchiale del SS. Rosario, sita in 86016 Riccia, corso Carmine.

44. Comune di Ripalimosani, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Cielo, sita in 86025 Ripalimosani, piazza del Popolo.

45. Comune di Sant'Angelo Limosano, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Cielo, sita in 86020 Sant'Angelo Limosano, via Municipio.

46. Comune di Sant'Elia a Pianisi, chiesa parrocchiale di S. Elia Profeta, sita in 86048 Sant'Elia a Pianisi, vico Chiesa.

47. Comune di San Giovanni in Galdo, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 86010 San Giovanni in Galdo, borgo S. Germano.

48. Comune di San Giuliano del Sannio, chiesa parrocchiale di S. Nicola di Bari, sita in 86010 San Giuliano del Sannio, via S. Nicola.

49. Comune di San Massimo, chiesa parrocchiale del SS. Salvatore, sita in 86027 San Massimo, piazza Marconi.

50. Comune di San Polomatese, chiesa parrocchiale di S. Pietro in Vincoli, sita in 86020 San Polomatese, via Chiesa.

51. Comune di Sepino, chiesa parrocchiale di S. Cristina, sita in 86017 Sepino, piazza Nerezio Prisco.

52. Comune di Sepino, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 86017 Sepino, via Calata S. Maria.

53. Comune di Sepino, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 86017 Sepino, via IV Novembre.

54. Comune di Spinete, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Cielo, sita in 86020 Spinete, via Francesco Tommasi.

55. Comune di Spinete, chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo, sita in 86020 Spinete, largo S. Pietro.

56. Comune di Toro, chiesa parrocchiale del SS. Salvatore, sita in 86018 Toro, piazza Luigi Alberto Trotta.

57. Comune di Tufara, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, sita in 86010 Tufara, piazza Garibaldi.

58. Comune di Vinchiaturo, chiesa parrocchiale della Santa Croce, sita in 86019 Vinchiaturo, piazza Municipio.

PROVINCIA DI ISERNIA

59. Comune di Cantalupo nel Sannio, chiesa parrocchiale del SS. Salvatore, sita in 86092 Cantalupo nel Sannio, piazza De Maio.

60. Comune di Castelpetroso, chiesa parrocchiale di S. Martino Vescovo, sita in 86090 Castelpetroso, piazza G. Marconi.

61. Comune di Castelpetroso, chiesa parrocchiale di Maria SS. Addolorata, sita in 86090 Guasto, frazione di Castelpetroso.

62. Comune di Castelpetroso, chiesa parrocchiale di S. Maria della Libera, sita in 86090 Indiprete, frazione di Castelpetroso, via Glicinia.

63. Comune di Castelpetroso, chiesa parrocchiale di S. Nicola di Bari, sita in 86090 Pastena, frazione di Castelpetroso, via Rondine.

64. Comune di Macchiagodena, chiesa parrocchiale di S. Nicola di Bari, sita in 86096 Macchiagodena, via 11 Febbraio.

65. Comune di Macchiagodena, chiesa parrocchiale di Maria SS. Incoronata, sita in 86096 Incoronata, frazione di Macchiagodena.

66. Comune di Roccamandolfi, chiesa parrocchiale di S. Giacomo Maggiore, sita in 86098 Roccamandolfi, piazza G. Marconi.

67. Comune di Sant'Elena Sannita, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 86099 Sant'Elena Sannita, via Costa Sant'Angelo.

68. Comune di Santa Maria del Molise, chiesa parrocchiale di S. Maria e Giacomo, sita in 86090 Santa Maria del Molise, piazzale della Chiesa.

69. Comune di Santa Maria del Molise, chiesa parrocchiale di S. Pietro in Vincoli, sita in 86090 Sant'Angelo in Grotte, frazione di Santa Maria del Molise, via Roma.

Art. 4.

Alle sessantanove chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

— relativamente alle seguenti due chiese parrocchiali, le parrocchie aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

1. Riccia, alla chiesa parrocchiale del SS. Rosario, sita in 86016 Riccia, corso Carmine, relativamente alla chiesa ed alle suppellettili e agli arredi sacri in essa contenuti, la parrocchia di Santa Maria Assunta in Cielo, sita in 86016 Riccia, via Santa Maria.

2. Sepino, alla chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 86017 Sepino, via IV Novembre, relativamente alla chiesa ed alle suppellettili ed agli arredi in essa contenuti, la parrocchia di Santa Cristina, sita in 86017 Sepino, piazza Nerezio Prisco;

relativamente alle restanti sessantasette chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per le parrocchie che succedono alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprietà delle chiese stesse;

per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 6.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 19 dicembre 1986

Il Ministro: SCALFARO

6A10185

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 dicembre 1986.

Autorizzazione all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119, relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che attribuisce al Ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con propri decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato e di autorizzare il rimborso anticipato degli stessi;

Visto l'art. 4, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 911, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1987 che fissa l'importo ed il limite massimo di circolazione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 10 agosto 1985, con cui viene stabilito che le ricevute provvisorie previste dall'art. 552 del regolamento di contabilità generale dello Stato, rilasciate in luogo dei buoni ordinari del Tesoro emessi, possono essere presentate al rimborso;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759, che ha disposto che gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, emessi successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge di cui trattasi siano assoggettati a ritenuta fiscale;

Considerato che occorre provvedere a stabilire le modalità di emissione dei B.O.T. per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno finanziario 1987 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore viene fissata con decreti ministeriali, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sui quali saranno indicati gli importi, la durata, le scadenze, le date, le serie, il prezzo base di collocamento, le modalità di assegnazione e ogni altra caratteristica.

Le emissioni dei buoni ordinari del Tesoro possono avvenire con cadenza bimensile, di massima il 15 e l'ultimo giorno di ogni mese.

Art. 2.

I buoni possono essere emessi per le seguenti serie:

serie L L. 5.000.000;
serie M L. 10.000.000;
serie N L. 50.000.000;
serie O L. 100.000.000;
serie P L. 500.000.000;
serie Q L. 1.000.000.000;
serie R L. 5.000.000.000;
serie S L. 10.000.000.000;
serie T L. 50.000.000.000.

Art. 3.

In deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei buoni ordinari del Tesoro può essere espressa in «giorni»; la stessa può essere anche superiore a trecentosessantacinque giorni purché la scadenza dei titoli sia compresa entro il mese corrispondente dell'anno successivo a quello di emissione.

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello in cui la somma è versata nelle tesorerie.

Sui B.O.T. l'indicazione «mesi» attualmente prevista dal decreto ministeriale 2 aprile 1976 è sostituita con la parola «giorni» da apporre con apposita sovrastampa. Analoga procedura viene seguita per i relativi elaborati contabili.

Art. 4.

Il collocamento dei buoni può essere effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui al successivo art. 6 e di altri operatori tramite gli agenti di cambio.

Con i decreti ministeriali di cui all'art. 1 sono determinate fra le predette categorie di operatori quelle che possono concorrere all'assegnazione dei buoni.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 5.

La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale, all'atto della partecipazione alle aste dei buoni ordinari del Tesoro, hanno facoltà di richiedere in luogo dei titoli assegnati per ciascuna tranche, il rilascio delle ricevute provvisorie previste dall'art. 552 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Tali ricevute sono intestate agli acquirenti se ritirate dai medesimi o alla Banca d'Italia «Gestione centralizzata» se sono da immettere in «Gestione centralizzata» su richiesta degli acquirenti suddetti; in quest'ultimo caso le ricevute sono corredate di apposito prospetto contenente l'elencazione dei richiedenti.

Le ricevute provvisorie conferite in «Gestione centralizzata» tengono luogo dei titoli ai fini della concessione di anticipazioni da parte della Banca d'Italia.

Le ricevute provvisorie di cui al primo comma hanno una numerazione specifica e possono essere sostituite, su richiesta dell'intestatario, in tutto o in parte con i titoli entro e non oltre la data di scadenza dei titoli medesimi.

La numerazione dei titoli richiesti dopo la chiusura dell'anno in cui la ricevuta provvisoria è stata rilasciata, deve partire dal primo numero successivo all'ultimo impegnato nell'anno di emissione.

Alla scadenza dei buoni ordinari del Tesoro le sezioni di tesoreria provinciale emittenti sono autorizzate a rimborsare a favore dell'intestatario le ricevute provvisorie non sostituite con titoli, previo accertamento della corrispondenza delle stesse con le relative matrici in carico alle sezioni medesime.

Le sezioni di tesoreria provinciale sono autorizzate ad emettere, in sostituzione delle ricevute provvisorie non presentate al rimborso, i relativi titoli da custodire in apposito deposito.

Le sezioni di tesoreria provinciale rendono contabilità, separate da quelle relative ai buoni ordinari del Tesoro, per le ricevute provvisorie emesse, per quelle rimborsate, nonché per quelle sostituite con i titoli.

Le contabilità delle ricevute provvisorie rimborsate, corredate delle medesime nonché delle corrispondenti matrici, debitamente annullate con le stesse modalità previste per i buoni ordinari del Tesoro rimborsati, sono trasmesse alla Direzione generale del tesoro per il successivo inoltro alla Corte dei conti.

Nel caso di smarrimento o distruzione delle ricevute provvisorie si applica la procedura richiamata dall'art. 575 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 6.

Presso la Banca d'Italia è istituito, ai fini della sola partecipazione all'asta dei buoni ordinari del Tesoro, un apposito albo al quale possono chiedere di essere iscritte le società finanziarie che abbiano i seguenti requisiti:

a) capitale sociale non inferiore a lire 500 milioni,

b) oggetto statutario comprendente una o più delle attività indicate nella lettera *a)* dell'art. 154 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, tra cui, comunque, la compravendita di titoli pubblici o privati.

Le domande di iscrizione debbono essere indirizzate alla Banca d'Italia - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, 91, corredate di una dichiarazione — firmata dai legali rappresentanti della società — attestante il possesso dei menzionati requisiti, nonché di una copia dell'ultimo bilancio approvato e dello statuto.

È fatto obbligo alle società finanziarie iscritte di comunicare tempestivamente alla Banca d'Italia ogni variazione comportante la perdita dei suddetti requisiti.

Nel predetto albo sono iscritte d'ufficio le società finanziarie di cui all'albo istituito presso il servizio di vigilanza sulle aziende di credito ai sensi degli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645; la cancellazione dall'albo del servizio di vigilanza comporta la cancellazione d'ufficio da quello istituito ai fini della partecipazione all'asta dei buoni ordinari del Tesoro, ferma restando da parte delle società interessate che posseggono i requisiti di cui al primo comma, la richiesta, per concorrere all'asta dei B.O.T., di iscrizione nel relativo albo con le modalità indicate nel secondo comma del presente articolo.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, redatte su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere nonché del relativo prezzo nei casi di cui ai successivi articoli 16 e 17.

Nei casi di cui ai citati articoli, le eventuali maggiorazioni rispetto al prezzo base di collocamento debbono essere pari a cinque centesimi di lira o multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni centesimali diverse da quelle sopra descritte sono prese in considerazione con l'arrotondamento per difetto.

L'importo di ciascuna offerta non può essere inferiore a lire cento milioni.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente, del contenuto e dell'emissione a cui si intende partecipare, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste qualora siano recapitate a cura del mittente debbono essere consegnate all'apposito sportello, all'uopo istituito, presso la suddetta amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro il termine stabilito di volta in volta nei decreti di cui all'art. 1 non vengono prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui all'articolo precedente, è eseguita nei locali della Banca d'Italia l'apertura delle buste, da parte di un funzionario della Banca medesima, il quale trascrive, ai fini della aggiudicazione, le richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi, nonché in ordine decrescente di prezzo quelle di cui agli articoli 16 e 17.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale.

Art. 10.

Il verbale di cui all'articolo precedente deve evidenziare, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Un esemplare di detto verbale è trasmesso a cura della Direzione generale del tesoro alla Corte dei conti.

Art. 11.

È autorizzato il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro allorché i titoli vengano a scadenza in giorno successivo a quello fissato per la corrispondente nuova emissione.

Il rimborso anticipato può essere richiesto alle sezioni di tesoreria dal portatore dei buoni solo a partire dal giorno indicato per la nuova emissione.

Art. 12.

I B.O.T. presentati ai sensi del precedente articolo sono rimborsati al loro valore nominale.

All'atto del rimborso viene provveduto al recupero degli interessi non maturati alla dàta di presentazione, conteggiati tenendo conto dei giorni effettivamente intercorrenti fra la data del rimborso e quella di scadenza.

Il rispettivo saggio d'interesse da applicare viene determinato sulla base del prezzo di aggiudicazione nel caso di assegnazione avvenuta ai sensi del successivo art. 16, ovvero del prezzo di cui all'ultimo comma del successivo art. 20, nel caso in cui l'assegnazione sia avvenuta con le modalità previste dagli articoli 17 e seguenti.

Art. 13.

Le sezioni di tesoreria, all'atto dell'emissione, appongono sui titoli l'indicazione dell'anno finanziario, nonché la numerazione progressiva per ciascuna serie, sulla base delle comunicazioni che la Direzione generale del tesoro trasmette all'amministrazione centrale della Banca d'Italia e in base al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759, la dicitura «assoggettato alla ritenuta fiscale di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759». Tale dicitura viene apposta anche sulle ricevute provvisorie mod. 49 T di cui all'art. 5 del presente decreto.

Le sezioni di tesoreria provinciale sono autorizzate a non apporre sui titoli, all'atto dell'emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale e, ferme restando le procedure amministrative e contabili, a non compilare i tagliandi «cedola interessi» che non hanno più corso ed a contabilizzare in loro vece apposito unico documento contabile riassuntivo per ciascuna tranche emessa.

Le tesorerie medesime hanno inoltre facoltà di apporre sui titoli stessi, all'atto dell'emissione, con sistemi tipografici, la firma del cassiere e del capo della sezione di tesoreria provinciale, nonché il timbro della tesoreria emittente.

Art. 14.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nello stesso giorno fissato per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dai decreti ministeriali di cui all'art. 1, rilasciano quietanze d'entrata per l'importo del valore nominale dei buoni emessi, anche quando vengono consegnate agli acquirenti ricevute provvisorie in attesa della materiale consegna dei titoli.

Art. 15.

Con i decreti di cui all'art. 1 ed in relazione alla situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario viene di volta in volta determinata la modalità di assegnazione dei B.O.T. tra quelle previste dai successivi articoli.

Art. 16.

L'assegnazione dei B.O.T. puo essere effettuata al prezzo meno elevato fra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro-quota.

Nel caso di parità di offerte che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, alla ripartizione non partecipa la Banca medesima e i B.O.T. vengono proporzionalmente assegnati agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

E consentita da parte degli operatori la presentazione di piu di una offerta a prezzi diversi fino al massimo di cinque da presentarsi in un unico modello.

Art. 17.

L'assegnazione dei B.O.T. può anche essere effettuata al prezzo offerto da ciascun partecipante all'asta.

Anche in tal caso è consentita da parte di ciascun richiedente la presentazione di più di una offerta a prezzi diversi fino al massimo di cinque da presentarsi sempre in un unico modello.

Art. 18.

Nel caso in cui l'assegnazione avvenga con le modalità indicate nel precedente art. 17, può anche essere consentita da parte di ciascun richiedente la presentazione:

a) di una sola offerta, senza indicazione di prezzo, per un importo massimo che viene stabilito di volta in volta nei decreti di emissione di cui all'art. 1;

b) di una ulteriore offerta, sempre senza indicazione di prezzo, il cui importo non può essere superiore a quello complessivo delle richieste presentate ai sensi del precedente art. 17.

Art. 19.

L'aggiudicazione dei B.O.T. relativa alle richieste presentate ai sensi dell'art. 17 viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori.

Nel caso di contestuale presentazione di offerte di cui agli articoli 17 e 18 l'aggiudicazione viene effettuata con le seguenti modalità:

le offerte presentate ai sensi dell'art. 18, lettera *a)*, vengono soddisfatte prioritariamente;

successivamente per ciascun operatore sono soddisfatte in ordine decrescente di prezzo le offerte di cui all'art. 17 nonché a fronte di ciascuna di esse una di pari importo a valere sull'eventuale richiesta di cui all'art. 18, lettera *b)*, nei limiti in cui questa ultima lo consenta. Nel caso di riparto pro-quota il relativo coefficiente è determinato sulla base della somma delle offerte competitive e non, che entrano nel riparto medesimo. Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota vi siano quelle della Banca d'Italia, la stessa partecipa con le modalità stabilite nel penultimo comma dell'art. 16.

Art. 20.

Le offerte di cui al precedente art. 17 risultate aggiudicatarie vengono regolate ai corrispondenti prezzi richiesti dagli operatori.

Le offerte senza indicazione di prezzo di cui all'art. 18 lettere *a)* e *b)* rimaste aggiudicatarie vengono regolate al prezzo medio ponderato calcolato sulla base dei prezzi delle offerte rimaste aggiudicatarie di cui al precedente comma. Tale prezzo medio ponderato viene arrotondato a cinque centesimi di lira per eccesso o per difetto secondo che esistano frazioni di cifra superiori o non a centesimi due e cinquanta e può essere maggiorato nella misura eventualmente determinata dai decreti di cui all'art. 1.

In caso di assenza di aggiudicatari ai sensi dell'art. 17, le offerte di cui all'art. 18 risultate aggiudicatarie vengono regolate al prezzo base di collocamento indicato nei decreti di cui all'art. 1 maggiorato nella misura eventualmente determinata con i medesimi decreti.

Con apposito comunicato del Ministero del tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, viene reso noto, per ciascuna emissione, il prezzo medio ponderato comprensivo della suindicata maggiorazione, nei casi di cui al precedente secondo comma, ovvero il prezzo base di collocamento comprensivo della suddetta maggiorazione, nei casi di cui al precedente terzo comma.

Art. 21.

Nei casi di cui agli articoli 17 e 18 l'operatore rimasto aggiudicatario di più offerte a prezzi diversi che intenda ritirare i buoni e le ricevute provvisorie di cui al precedente art. 5 presso più sezioni di tesoreria provinciale, con un massimo di tre, è tenuto ad effettuare il relativo regolamento presso ciascuna tesoreria al prezzo medio ponderato calcolato sulla base dei prezzi delle singole offerte rimaste aggiudicatarie.

Art. 22.

Il prezzo di riferimento ai fini del calcolo degli interessi sui B.O.T. è costituito, a tutti gli effetti, per ciascun operatore assegnatario dei titoli in sede d'asta, dal prezzo medio ponderato calcolato sulla base dei prezzi delle singole offerte dello stesso operatore risultate soddisfatte.

Per i soggetti che acquistano i buoni successivamente all'assegnazione, detto prezzo di riferimento è costituito dal prezzo medio ponderato, comprensivo della eventuale maggiorazione, reso noto con l'apposito comunicato del Ministero del tesoro ai sensi dell'art..20, ultimo comma.

Art. 23.

Le caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro restano quelle fissate dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1976, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 122 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1976, modificate dagli articoli 3 e 13 del presente decreto nonché dai decreti ministeriali in data 9, 29 marzo e 5 agosto 1982, 1° luglio e 3 settembre 1983, 10 settembre 1986, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* numeri 71, 90 e 217 del 13 marzo, 1° aprile e 9 agosto 1982, numeri 181 e 249 del 4 luglio e 10 settembre 1983 e n. 243 del 18 ottobre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1987
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 1

87A0001

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 17 dicembre 1986.

Modifiche all'ordinanza n. 385/FPC/ZA del 26 ottobre 1984 concernente la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli Uffici di consulenza e controllo riattazioni (U.C.C.R.). (Ordinanza n. 854/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 385/FPC/ZA del 26 ottobre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 6 novembre 1984, con cui sono state dettate norme per l'organizzazione ed il finanziamento degli Uffici di consulenza e controllo riattazioni (U.C.C.R.);

Vista la proposta avanzata dal servizio bilancio ed affari amministrativi con nota n. R.I./2939/B del 25 settembre 1986, tendente a ridurre il tetto massimo di 100 ore di lavoro straordinario previsto dall'art. 5 della sopra citata ordinanza n. 385/FPC/ZA, a favore del personale impegnato in maniera continuativa nell'opera di consulenza e controllo;

Vista la nota n. 49289 OO.PP. del 15 ottobre 1986 con cui il servizio opere pubbliche di emergenza esprime parere favorevole alla riduzione del limite massimo di ore di lavoro straordinario sopra indicato a 70 ore mensili procapite;

Considerato che tale riduzione si inserisce nel quadro dei provvedimenti volti a limitare gli oneri di spesa a carico del fondo per la protezione civile;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla sopra citata proposta;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il limite massimo di 100 ore mensili di lavoro straordinario, disposto dall'art. 5 dell'ordinanza numero 385/FPC/ZA del 26 ottobre 1984 a favore del personale impegnato in modo effettivo e continuativo presso le strutture indicate all'allegato *A* dell'ordinanza numero 310/FPC/ZA del 3 agosto 1984, è ridotto, a decorrere dal 1° gennaio 1987, a 70 ore mensili.

Gli uffici di consulenza e controllo per la riattazione all'inizio del nuovo anno dovranno indicare il presunto fabbisogno finanziario per le ore di lavoro straordinario che si saranno prestate nell'anno medesimo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

6A10142

ORDINANZA 17 dicembre 1986.

Disposizioni per il completamento dell'attività di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del marzo 1982. (Ordinanza n. 855/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 30 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 dell'8 novembre 1986, con cui viene disposta la proroga al 30 giugno 1987 dei termini previsti per la definizione e la liquidazione degli atti pendenti della gestione stralcio relativa al terremoto del 21 marzo 1982;

Viste le proprie ordinanze n. 572/FPC/ZA del 29 giugno 1985, n. 665/FPC/ZA del 31 dicembre 1985 e n. 760/FPC/ZA del 30 giugno 1986, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 6 agosto 1985, n. 22 del 28 gennaio 1986 e n. 161 del 14 luglio 1986, con le quali è stata conferita e prorogata la ulteriore efficacia di una serie di ordinanze disciplinanti attività del servizio opere pubbliche di emergenza in corso di gestione;

Ravvisata l'opportunità di prorogare ulteriormente le disposizioni alle quali è stata conferita ulteriore efficacia con le ordinanze sopracitate al fine di consentire il compimento delle attività e la definizione degli impegni assunti;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1985 indicato nella ordinanza n. 572/FPC/ZA del 29 giugno 1985, già prorogato con le ordinanze n. 665/FPC/ZA del 31 dicembre 1985 e n. 760/FPC/ZA del 30 giugno 1986, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1987.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

6A10143

ORDINANZA 17 dicembre 1986.

Proroga delle misure dirette a sopperire alle esigenze di riattazione ed estensione degli interventi diretti alla ricostruzione dei comuni della Sicilia orientale dichiarati danneggiati dai terremoti del dicembre 1985 e gennaio 1986. (Ordinanza n. 858/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46;

Viste le proprie ordinanze n. 713/FPC/ZA del 28 marzo 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 10 aprile 1986 e n. 794/FPC/ZA del 30 agosto 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 9 settembre 1986 con cui, rispettivamente, sono state concesse e prorogate misure dirette a sopperire alle esigenze di riattazione dei comuni della Sicilia orientale dichiarati danneggiati dai terremoti del dicembre 1985 e gennaio 1986;

Vista l'ordinanza n. 777/FPC/ZA del 18 luglio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 1986, con cui, sono state dettate, misure dirette a sopperire alle esigenze di ricostruzione del comune di Santa Venerina, danneggiato dai medesimi movimenti sismici del dicembre 1985-gennaio 1986 ed estesi i benefici inerenti la corresponsione del contributo per autonoma sistemazione alloggiativa dei senza tetto ed il potenziamento dell'ufficio tecnico comunale;

Viste le richieste pervenute dai comuni di Linguaglossa, Milo e Nicolosi dirette ad ottenere, fra l'altro, il potenziamento dell'ufficio tecnico comunale e quelle pervenute dal comune di S. Venerina concernenti la proroga dei benefici previsti dalla sopracitata ordinanza n. 713/FPC/ZA del 28 marzo 1986;

Visto il parere favorevole espresso, con nota n. 49596 datata 13 dicembre 1986, del Servizio opere pubbliche di emergenza;

Ravvisata l'opportunità di accogliere le sopracitate richieste, secondo le indicazioni fornite dal servizio opere pubbliche di emergenza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

I comuni di Linguaglossa, Milo e Nicolosi sono autorizzati a potenziare i rispettivi uffici tecnici comunali, mediante convenzionamento con un tecnico laureato ed un geometra per la durata massima di mesi dodici non rinnovabili.

Art. 2.

Nei comuni di Linguaglossa, Milo, Nicolosi, S. Alfio, S. Venerina il termine del 31 ottobre 1986, relativo alla presentazione dei progetti di riattazione, di cui alla ordinanza n. 794/FPC/ZA del 30 agosto 1986 è prorogato al 31 marzo 1987.

Sono altresì differiti al 31 gennaio 1987 i termini previsti al punto sub 3) della più volte citata ordinanza n. 731/FPC/ZA del 28 marzo 1986 concernente interventi nel settore agricolo, relativi alla presentazione delle domande dirette ad ottenere i contributi per la riattazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dai sismi in premessa; il termine per la presentazione della documentazione integrativa è fissato al 31 marzo 1987.

Art. 3.

Ai comuni di Linguaglossa, Milo, Nicolosi, S. Alfio, sono altresì estese le disposizioni relative agli interventi di ricostruzione secondo la disciplina prevista dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, già concessi al comune di S. Venerina con ordinanza n. 777/FPC/ZA del 18 luglio 1986.

Il termine per la presentazione della relativa domanda è fissato al 31 marzo 1987.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

6A10146

ORDINANZA 18 dicembre 1986.

Disposizioni urgenti per consentire l'operatività dello stabilimento «Nocera Umbra Sud» realizzato ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. (Ordinanza n. 65/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Visto l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1984;

Visto il proprio decreto del 19 dicembre 1983 con il quale è stata ammessa a contributo l'iniziativa relativa all'insediamento industriale per la produzione di bibite in vetro ed in PET, della società «Nocera Umbra Sud»;

Considerato che il cennato insediamento industriale è stato realizzato nell'area prescelta dal consiglio regionale della Campania (seduta del 2 settembre 1981), ricadente nel territorio del bacino termale di Bagni di Contursi destinato agli stabilimenti industriali operanti nel settore delle acque termali;

Considerato, altresì, che ai fini della operatività di tale insediamento industriale, attualmente in fase di avanzata realizzazione, si rende necessario assicurare la disponibilità di acque idonee, mediante la captazione delle esistenti acque minerali, e di acquisire le aree viciniori per l'utilizzo di tali acque;

Considerato, inoltre, che per la disponibilità di tali acque la società Nocera Umbra Sud ha avanzato alla regione Campania richiesta di concessione per acque minerali «Don Carlo» per la superficie di Ha 8,53% a scopo di imbottigliamento, presentando i relativi piani tecnico-finanziari ed i programmi per le necessarie acquisizioni;

Visto il telegramma n. 504 del 26 novembre 1986, con il quale la regione Campania comunica la positiva definizione istruttoria della richiesta e dichiara essere in corso di emanazione il provvedimento di concessione dello sfruttamento dell'acqua minerale da parte della società Nocera Umbra Sud di Contursi;

Viste le reiterate richieste della citata società intese ad ottenere la disponibilità dell'acqua in concomitanza con la completa realizzazione dell'impianto industriale;

Ravvisata, pertanto, la necessità di consentire alla società «Nocera Umbra Sud» di avviare la realizzazione delle opere occorrenti per ottenere la disponibilità dell'acqua all'atto stesso del completamento degli impianti sull'area di Contursi;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

In attesa che la regione Campania provveda alla formale concessione delle acque minerali «Don Carlo» nel comune di Contursi alla società «Nocera Umbra Sud», si autorizza la società stessa a realizzare le opere occorrenti per un adeguato sistema di captazione del giacimento.

Art. 2.

Gli interventi per la realizzazione del sistema di captazione delle acque del giacimento di cui all'art. 1 sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

La società Nocera Umbra Sud è autorizzata ad acquisire le aree necessarie per la realizzazione di tale sistema.

Art. 3.

Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza sono a carico della società Nocera Umbra Sud.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

6A10147

ORDINANZA 22 dicembre 1986.

Ulteriore proroga della validità dei decreti di requisizione adottati dal prefetto di Isernia in attuazione dell'art. 2 dell'ordinanza n. 202/FPC/ZA dell'8 maggio 1984. (Ordinanza n. 865/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la propria ordinanza n. 202/FPC/ZA dell'8 maggio 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 16 maggio 1984, concernente delega ai prefetti di Frosinone, Isernia, L'Aquila e Caserta per l'espletamento dell'attività di soccorso ed assistenza in favore delle popolazioni interessate dal terremoto del 7 maggio 1984;

Viste le proprie ordinanze n. 437/FPC/ZA del 10 dicembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1985, n. 566/FPC/ZA del 21 giugno 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 2 luglio 1985 e n. 646/FPC/ZA del 20 dicembre 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1986, con le quali è stata disposta la proroga, da ultimo, fino al 31 dicembre 1986, dei decreti di requisizione adottati dal prefetto di Isernia, in attuazione dell'art. 2 della citata ordinanza n. 202/FPC/ZA;

Vista la nota n. 1812/24B P.C. del 12 dicembre 1986, con la quale il prefetto di Isernia ha chiesto una ulteriore proroga delle requisizioni di cui trattasi fino al 31 dicembre 1987, in attesa che vengano completati i lavori di riattazione e ricostruzione delle abitazioni danneggiate dal terremoto;

Ravvisata l'opportunità di accogliere la predetta richiesta;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

La validità dei decreti di requisizione di immobili adottati, per alloggiare i senza tetto a seguito degli eventi sismici, dal prefetto di Isernia in attuazione dell'art. 2 dell'ordinanza n. 202/FPC/ZA dell'8 maggio 1984, già prorogata, da ultimo, con la ordinanza n. 646/FPC/ZA del 20 dicembre 1985, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1987.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

6A10151

ORDINANZA 22 dicembre 1986.

Ulteriore proroga del collocamento in aspettativa dei sindaci dei comuni danneggiati dal terremoto del 29 aprile e 7-11 maggio 1984. (Ordinanza n. 866/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la propria ordinanza n. 344/FPC/ZA del 12 settembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 18 settembre 1984, con la quale si disponeva il collocamento in aspettativa dei sindaci dei comuni danneggiati dal sisma del 29 aprile 1984, già prorogata con ordinanze n. 573/FPC/ZA del 29 giugno 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 10 luglio 1985, n. 655/FPC/ZA del 20 dicembre 1985 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1986 e dalla ordinanza n. 750/FPC/ZA del 27 giugno 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 1986;

Vista la propria ordinanza n. 218/FPC/ZA del 17 maggio 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 30 maggio 1984, con la quale è stato disposto il collocamento in aspettativa dei sindaci dei comuni danneggiati dal terremoto del 7 ed 11 maggio 1984, già prorogata da successive ordinanze ultima delle quali la n. 750/FPC/ZA del 27 giugno 1986, sopra citata;

Viste le proprie ordinanze n. 198/FPC/ZA del 2 maggio 1984, n. 204/FPC/ZA del 9 maggio 1984, n. 240/FPC/ZA dell'8 giugno 1984, n. 431/FPC/ZA del 29 novembre 1984, n. 536/FPC/ZA del 22 aprile 1985, n. 548/FPC/ZA del 28 maggio 1985, n. 626/FPC/ZA del 26 ottobre 1985 e n. 723/FPC/ZA del 23 aprile 1986 pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 5 maggio 1984, n. 133 del 16 maggio 1984, n. 166 del 18 giugno 1984, n. 331 del 1° dicembre 1984, n. 104 del 4 maggio 1985, n. 129 del 3 giugno 1985, n. 259 del 4 novembre 1985 e n. 115 del 20 maggio 1986 concernenti l'individuazione dei comuni danneggiati dai terremoti del 29 aprile e del 7 ed 11 maggio 1984;

Visti i telegrammi n. 20.2/M-15/313/P.C. del 19 dicembre 1986, n. 1840/10 A/P.C. del 19 dicembre 1986 e la nota n. 2804/Gab. del 6 dicembre 1986 con i quali, rispettivamente i prefetti di Frosinone, Isernia e Perugia esprimono parere favorevole alle richieste, avanzate da numerosi sindaci delle relative province, di proroga del collocamento in aspettativa fino al 30 giugno 1987;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

I sindaci dei comuni danneggiati dai terremoti del 29 aprile e 7 ed 11 maggio 1984, di cui agli elenchi delle ordinanze citate in premessa, ove rivestano la qualifica di dipendenti pubblici o privati, possono essere collocati in aspettativa fino al 30 giugno 1987.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

6A10152

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Martedì 9 dicembre 1986 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Marcel Van De Kerckhove, ambasciatore del Regno del Belgio, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 9 dicembre 1986 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Mordechai Drory, ambasciatore dello Stato di Israele, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 9 dicembre 1986 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Dashdavaagin Ciulundorzh, ambasciatore della Repubblica popolare di Mongolia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

86A9950

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del vice consolato di seconda categoria in Granada (Spagna)

Con decreto 17 dicembre 1986 la sig.ra Elena Aragòn Jimenez in Dalmasso, vice console onorario in Granada (Spagna), con circoscrizione territoriale comprendente le province di Almeria e Jaèn, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stata incaricata di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Madrid degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

c) rilascio di certificazioni, vidimazioni, legalizzazioni;

d) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Madrid;

e) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

f) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

6A10194

Autorizzazione al Governo della Repubblica federale di Germania ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 settembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1986, registro n. 15 Esteri, foglio n. 320, il Governo della Repubblica federale di Germania è stato autorizzato ad acquistare una proprietà immobiliare sita in Genova, via Peschiera n. 33/35, da destinare al «Goethe Institut» di Genova.

6A10104

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Nomina del vice presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 1986, sulla proposta del Ministro delle partecipazioni statali, l'ing. Enzo Barbaglia è stato nominato vice presidente dell'Ente nazionale idrocarburi - E.N.I., per la durata di un triennio.

86A9947

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale idrocarburi

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 1986, sulla proposta del Ministro delle partecipazioni statali, è stato costituito per un triennio il nuovo consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale idrocarburi - E.N.I.

86A9948

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro trimestrali con durata giorni novanta e con scadenza 30 marzo 1987 e semestrali con durata giorni centottantadue e con scadenza 30 giugno 1987.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 17 dicembre 1986, relativi alla emissione dei B.O.T. con durata novanta e centottantadue giorni fissata per il 30 dicembre 1986, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novanta giorni è di L. 97,60 e quello dei buoni a centottantadue giorni è di L. 95,35, comprensivi della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nei predetti decreti.

87A0014

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di un immobile nel comune di Settimo Vittone

Con D.A. n. 4663 del 6 novembre 1986 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda del reliquato stradale di mq 85 sito in margine alla s.s. n. 26 al km 43 + 219 e censito presso il catasto del comune censuario di Settimo Vittone (Torino) al foglio 30, particella 379.

6A10073

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Galatina

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 15 luglio 1986 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Galatina;

Visto il decreto ministeriale in data 14 ottobre 1986, modificato parzialmente con successivo decreto ministeriale del 12 novembre 1986, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Galatina, nell'ordine appresso indicato:

1) Guido Pasquale	punti	136,301	su 174
2) Frisullo Vincenzo	»	131,502	»
3) Amico Salvatore	»	129,590	»
4) Rizzo Antonio	»	121,655	»
5) Busillo Giovanni	»	120,255	»
6) Santoro Domenico	»	119,024	»
7) Rizzo Gerlando	»	118,721	»
8) Bafundi Arturo	»	118,498	»
9) La Salandra Domenico	»	118,471	»
10) Lucchetti Silvio	»	118,181	»
11) Longo Libero Benito	»	117,800	»
12) Quintino Carlo	»	117,732	»
13) Franco Nicolò	»	117,125	»
14) Rachele Gregorio	»	116,616	»
15) Calasso Mario	»	116,503	»
16) Panebianco Antonio	»	116,249	»
17) Liotti Francesco	»	115,866	»
18) Nardone Luigi	»	115,220	»
19) Galvano Michele	»	114,346	»
20) Casarano Vittorio	»	114,307	»
21) Brocato Salvatore	»	114,272	»
22) Boccia Michele	»	113,890	»
23) Rotondi Albino	»	113,727	»
24) Covani Demetrio	»	113,662	»
25) Monea Luigi	»	112,784	»
26) Slongo Roberto	»	110,849	»
27) Martines, Franco	»	106,249	»
28) Bigoni Riccardo	»	104,978	»
29) Potenza G. Mario	»	104,448	»
30) Lenzetti Riccardo	»	104,083	»
31) Ardissone Carlo	»	103,366	»
32) Nacchi Vincenzo	»	102,673	»
33) Catenacci Lucio	»	102,224	»
34) Zanetti Domenico	»	101,141	»
35) Giordano Bruno	»	100,186	»
36) Ventrella Antonio	»	100,149	»
37) Apa Leopoldo	»	99,554	»
38) Belloli Mario	»	99,243	»
39) Perissutti Giannino	»	99,157	»
40) Capizzi Vincenzo	»	97,849	»
41) Lerro Domenico	»	97,043	»
42) Flora Giuseppe	»	96,191	»
43) Longo Cosimo Alessandro	»	85,179	»
44) Ciocca Orlando	»	80,208	»
45) Ubertazzi Eugenio	punti	77,618	su 174
46) Gioia Vincenzo	»	71,124	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1986

p. *Il Ministro*: CIAFFI

6A10080

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali dei concorsi, per titoli ed esami, a posti di ispettore tecnico periferico, per il contingente relativo alla scuola secondaria di primo grado per il settore linguistico espressivo, sottosettore lingue e civiltà straniere, e per il settore scienze matematiche e naturali, e per il contingente relativo alla scuola materna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 43-44, parte II, del 23-30 ottobre 1986, è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 luglio 1986 di approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, a ventitre posti di ispettore tecnico periferico, per il contingente relativo alla scuola secondaria di primo grado per il settore linguistico espressivo, sottosettore lingue e civiltà straniere, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1984.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 43-44, parte II, del 23-30 ottobre 1986, è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 luglio 1986 di approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, a undici posti di ispettore tecnico periferico, per il contingente relativo alla scuola secondaria di primo grado per il settore scienze matematiche e naturali, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1984.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 43-44, parte II, del 23-30 ottobre 1986, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 luglio 1986 di approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, a ventidue posti di ispettore tecnico periferico, per il contingente relativo alla scuola materna, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1984.

6A10177

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e periferica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 43-44, parte II, del 23-30 ottobre 1986, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 luglio 1986 di approvazione della graduatoria generale del concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e periferica, indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1984.

6A10176

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso pubblico, per esami, a undici posti di segretario nel ruolo dei servizi contabili, centrale e periferico, sesta qualifica funzionale.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, riguardante il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H*, concernente la validità dei diplomi di maturità professionale ai fini dell'ammissione alle carriere di concetto delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1976, registro n. 1, foglio n. 17, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 18 marzo 1976, concernente il programma di esame;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili in relazione alle esigenze di servizio;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 19 agosto 1985, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1986, registro n. 2, foglio n. 180, concernente l'autorizzazione a indire un concorso a undici posti di segretario nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, sesta qualifica funzionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986 concernente lo snellimento della procedura dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, a undici posti di segretario in prova nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, sesta qualifica funzionale.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di ragioniere e perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, maturità classica o scientifica, geometra, abilitazione magistrale, segretario d'azienda, contabile di azienda, addetto alla contabilità d'azienda, addetto alle aziende di spedizione e trasporto, addetto agli uffici turistici, perito per il turismo, segretario di amministrazione, analista contabile, operatore commerciale, tecnico delle attività alberghiere, operatore turistico.

Tali diplomi, con esclusione di qualsiasi altro titolo di studio, debbono essere stati rilasciati dai licei classici o scientifici o da istituti magistrali e da istituti tecnici o professionali di Stato o legalmente riconosciuti;

b) età non inferiore al diciottesimo anno e non superiore al trentacinquesimo, salvo i casi di elevazione previsti dalla normativa vigente.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e, in genere, per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

c) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati dichiarati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

L'amministrazione può disporre in qualsiasi momento l'esclusione dal concorso, con decreto motivato, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI Concorsi - Via XX Settembre n. 20 - Roma, entro trenta giorni a decorrere da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che consente loro la necessaria elevazione del limite massimo di età o l'esenzione da esso;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto di impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonché il numero di codice di avviamento postale e l'eventuale recapito telefonico.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o telegrafici.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al comma precedente comportano l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'amministrazione, mentre, per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 7.

Gli esami dei concorsi si svolgeranno a Roma e consisteranno in due prove scritte di cui una a carattere teorico-pratico e in un colloquio sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento e di penna a inchiostro bleu o nero, nel luogo, nel giorno, nell'ora che saranno indicati nella Gazzetta Ufficiale *del 23 febbraio 1987.*

I concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno 21/30 nelle prove scritte saranno ammessi al colloquio e riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno 21/30.

Al termine di ogni seduta relativa al colloquio sarà affisso all'albo dell'amministrazione l'elenco dei concorrenti che lo hanno sostenuto con l'indicazione del voto riportato.

Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio.

Art. 8.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo riportato e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di valutazione. Saranno dichiarati vincitori i primi classificati in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 9.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori, i candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli che danno diritto a particolari benefici dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI Concorsi - Via XX Settembre n. 20 - Roma, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere da quello dell'affissione all'albo dell'elenco di cui al precedente art. 7, i documenti redatti nelle prescritte forme e in regola con la legge sul bollo, attestanti il possesso dei titoli predetti. Tali documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

Art. 10.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito, quella dei vincitori e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Tale decreto sarà pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati segretari in prova nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, sesta qualifica funzionale, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, e con il corrispondente trattamento economico.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Le prestazioni di sevizio rese fino alla comunicazione di ricusazione del visto dovranno essere, comunque, compensate.

Al pagamento dello stipendio dei vincitori del concorso, assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

I vincitori del concorso saranno invitati ad assumere servizio nell'ufficio di destinazione, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla ricezione di apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I vincitori che si trovino alle armi per servizio di leva dovranno far pervenire, entro la data di convocazione per l'assunzione in servizio, un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti la propria posizione.

I medesimi dovranno trasmettere la prescritta documentazione di cui al successivo art. 12 del presente decreto, nei termini e con le modalità stabiliti nel medesimo articolo.

Nei casi in cui dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

I vincitori del concorso saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi, in caso di giudizio sfavorevole.

La nomina in prova decorre dalla data di effettiva assunzione in servizio

Art. 12.

I nuovi assunti devono far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI Concorsi - Via XX Settembre, 20 - Roma, entro il primo mese di servizio i sottoindicati documenti redatti su carta bollata:

a) diploma in originale o copia autenticata dello stesso, indicato nell'art. 2 del bando. In caso di smarrimento o di distruzione del suddetto titolo di studio, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica. Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato di data recente contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando questo ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, debbono presentare, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana; tale certificato dovrà altresì attestare che il candidato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso; pure tale certificato dovrà attestare che il candidato era in possesso del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato alla competente autorità militare; tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi, oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune e vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto.

I candidati in servizio militare dovranno presentare un attestato del comandante del reparto;

g) certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve, altresì, contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatti di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso amministrazioni dello Stato ed il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)* nonché una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo. Per quanto concerne gli impiegati civili dello Stato il documento stesso dovrà contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio, nei casi in cui tale indicazione risulti tuttora vigente.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, da quale risulti che sono in possesso del requisito dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito, nei loro confronti, l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

5) certificato di godimento dei diritti politici di cui alla lettera *d)*.

Art. 13.

Eventuali irregolarità della documentazione di cui al precedente art. 12 accertate dall'ufficio concorsi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste possono essere sanate a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito avviso.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di presentazione assegnato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ovvero la presentazione di documenti affetti da vizi non sanabili oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 ottobre 1986

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1986
Registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 126

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

Contabilità di Stato.

Computisteria, ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche.

Colloquio:

Le materie delle prove scritte.

Nozioni di diritto amministrativo, costituzionale e privato.

Elementi di statistica.

Nozioni sui servizi dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

ALLEGATO 2

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - Via XX Settembre n. 20 - ROMA

Il sottoscritto ....
nato a .... il ....
residente in .... via ....
c.a.p. .... chiede di partecipare al concorso a undici posti di segretario in prova nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili.

Dichiara di:

essere in possesso del seguente titolo di studio ....,

essere cittadino italiano;

essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ....;

nei riguardi degli obblighi militari, di essere nella seguente posizione ....;

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti);

di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario indicare i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo .... c.a.p. ....
eventuale recapito telefonico: prefisso .... numero ....

Data, ...

Firma ....

I concorrenti che hanno superato il limite massimo di 35 anni di età dovranno inoltre indicare il titolo che dà loro diritto alla necessaria elevazione.

La firma apposta sulla domanda dovrà essere debitamente autenticata.

86A9968

Concorso pubblico, per esami, a dodici posti di esperto nel ruolo tecnico dell'agricoltura, centrale e periferico, sesta qualifica funzionale.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304 riguardante il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H*, concernente la validità dei diplomi di maturità professionale ai fini dell'ammissione alle carriere di concetto delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente il limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo - funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, ed in particolare l'art. 28-*ter*;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93, legge quadro pubblico impiego;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo tecnico dell'agricoltura centrale e periferico in relazione alle esigenze di servizio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 agosto 1985 registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1986, registro n. 2, foglio n. 180, concernente l'autorizzazione a indire un concorso a dodici posti di esperto nel ruolo tecnico dell'agricoltura centrale e periferico - sesta qualifica funzionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986 concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali.

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, a dodici posti di esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura, centrale e periferico, sesta qualifica funzionale.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di perito agrario o di perito tecnico industriale, sezione mineraria ovvero di agrotecnico;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35; salvo i casi di elevazione previsti dalla normativa vigente.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età noon può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e, in genere, per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

c) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati dichiarati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

L'amministrazione può disporre in qualsiasi momento l'esclusione dal concorso, con decreto motivato, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - Concorsi - Via XX Settembre, 20, Roma, entro trenta giorni a decorrere da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale di accettazione.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che consente loro la necessaria elevazione del limite massimo di età o l'esenzione da esso;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso nonché il numero di codice di avviamento postale e l'eventuale recapito telefonico.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne di eventuali disguidi postali o telegrafici.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al comma precedente comportano l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'amministrazione, mentre, per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposta all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 7.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consisteranno in due prove scritte di cui una a contenuto teorico pratico e in un colloquio sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento e di penna a inchiostro bleu o nero nel luogo, nel giorno e nell'ora che saranno indicati nella Gazzetta Ufficiale *del 23 febbraio 1987.*

I concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno 21/30 nelle prove scritte saranno ammessi al colloquio e riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno 21/30.

Al termine di ogni seduta relativa al colloquio sarà affisso all'albo dell'amministrazione l'elenco dei concorrenti che lo hanno sostenuto con l'indicazione del voto riportato.

Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio.

Art. 8.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo riportato e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di valutazione. Saranno dichiarati vincitori i primi classificati in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 9.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori, i candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli che danno diritto a particolari benefici dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - Concorsi - Via XX Settembre, 20, Roma, entro il termine di quindici giorni a decorrere da quello all'affissione all'albo dell'elenco di cui al precedente art. 7, i documenti redatti nelle prescritte forme e in regola con la legge sul bollo, attestanti il possesso dei titoli predetti. Tali documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

Art. 10.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito, quella dei vincitori e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Tale decreto sarà pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati esperti in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura centrale e periferico - sesta qualifica funzionale, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, con il corrispondente trattamento economico.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione di ricusazione del visto, dovranno essere comunque, compensate.

Al pagamento dello stipendio dei vincitori del concorso, assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

I vincitori del concorso saranno invitati ad assumere servizio nell'ufficio di destinazione, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla ricezione di apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I vincitori che si trovino alle armi per servizio di leva dovranno far pervenire, entro la data di convocazione per l'assunzione in servizio, un certificato, rilasciato dal comandante del corpo di appartenenza, dal quale risulti la propria posizione.

I medesimi dovranno trasmettere la prescritta documentazione di cui al successivo art. 12 del presente decreto, nei termini e con le modalità stabilite nel medesimo articolo.

Nei casi in cui dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa avere corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

I vincitori del concorso saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi o, prorogabili di altri sei mesi, in caso di giudizio sfavorevole.

La nomina in prova decorre dalla data di effettiva assunzione in servizio.

Art. 12.

I nuovi assunti devono far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI Concorsi - Via XX Settembre n. 20, Roma, entro il primo mese di servizio i sottoindicati documenti redatti su carta bollata:

a) diploma in originale o copia autenticata dello stesso, indicato nell'art. 2 del bando. In caso di smarrimento o di distruzione del suddetto titolo di studio, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica. Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato di data recente contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazone delle domande di ammissione al concorso, debbono presentare, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana; tale certificato dovrà altresì attestare che il candidato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso; pure tale certificato dovrà attestare che il candidato era in possesso del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare; tale documento dovrà esserre presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi, oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune e vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto.

I candidati in servizio militare dovranno presentare un attestato del comandante del reparto;

g) certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve, altresì, contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione ché il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado dell'invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso amministrazioni dello Stato ed il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*) nonchè una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo. Per quanto concerne gli impiegati civili dello Stato il documento dovrà contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio, nei casi in cui tale indicazione risulti tuttora vigente.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito, nei loro confronti, l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

5) certificato di godimento dei diritti politici di cui alla lettera *d*).

Art. 13.

Eventuali irregolarità della documentazione di cui al precedente art. 12 accertate dall'ufficio concorsi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste possono essere sanate a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito avviso.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di presentazione assegnato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ovvero la presentazione di documenti affetti da vizi non sanabili oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione stessa nel termine prescritto, implica la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 ottobre 1986

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1986
Registro n. 14 Agricoltura, n. 125

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

Agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree, zootecnia.

Patologia vegetale ed entomologia agraria.

Colloquio:

Le materie delle prove scritte.

Economia rurale ed estimo.

Industrie agrarie.

Costruzioni rurali e meccanica agraria.

Nozioni di legislazione rurale e di statistica agraria.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - Via XX Settembre n. 20 - ROMA

Il sottoscritto .... nato a .... il .... residente in .... via .... c.a.p. .... chiede di partecipare al concorso a dodici posti di esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura centrale e periferico.

Dichiara di:

essere in possesso del seguente titolo di studio ....,

essere cittadino italiano;

essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ....,

nei riguardi degli obblighi militari di essere nella seguente posizione ....;

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti);

di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario indicare i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo .... c.a.p. .... eventuale recapito telefonico: prefisso .... numero ....

Data, ...

Firma ....

I concorrenti che hanno superato il limite massimo di trentacinque anni di età dovranno inoltre indicare il titolo che dà loro diritto alla necessaria elevazione.

La firma apposta sulla domanda dovrà essere debitamente autenticata.

86A9969

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore di «personale di vigilanza e ispezione» addetto all'UOML presso l'unità sanitaria locale n. 2.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di «personale di vigilanza e ispezione» addetto all'UOML (ruolo sanitario - tabella M/personale di vigilanza e ispezione - quadro primo - profilo professionale: operatori professionali di prima categoria - posizione funzionale: operatore professionale collaboratore) presso l'unità sanitaria locale n. 2.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 47 del 19 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. - ufficio personale, in Cittiglio (Varese).

6A10203

Concorso ad un posto di collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 75/14

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore amministrativo ruolo amministrativo - profilo professionale collaboratore amministrativo, presso l'unità sanitaria locale n. 75/14.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 1 del 7 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Milano.

6A10238

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di primario recupero e rieducazione funzionale presso l'unità sanitaria locale n. 55

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario recupero e rieducazione funzionale presso l'unità sanitaria locale n. 55.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 48 del 3 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Verbania (Novara).

6A10241

REGIONE VENETO

Concorso ad un posto di veterinario coadiutore presso l'unità sanitaria locale n. 22

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario coadiutore nell'ambito del settore veterinario - ruolo sanitario - profilo professionale: veterinari - posizione funzionale: veterinario coadiutore - disciplina di patologia aviare, presso l'unità sanitaria locale n. 22.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 55 del 28 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore affari generali - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Este (Padova).

6A10240

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 14

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 14, a:

Ruolo professionale:

un posto di ingegnere coordinatore - profilo professionale: ingegneri.

Ruolo sanitario:

un posto di operatore professionale coordinatore - personale di vigilanza ed ispezione - profilo professionale: operatori professionali di prima categoria;

due posti di operatore professionale collaboratore - personale infermieristico - infermiere professionale - profilo professionale: operatori professionali di prima categoria (riservati alle categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 58 del 3 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. amministrazione del personale dell'U.S.L. in Cecina (Livorno).

6A10242

REGIONE LIGURIA

Revoca del concorso a due posti di operatore professionale coordinatore - assistente sanitario, presso l'unità sanitaria locale n. 14.

È revocato il concorso a due posti di operatore professionale coordinatore di prima categoria - assistente sanitario, presso l'unità sanitaria locale n. 14, di cui all'avviso pubblicato alla pag. 29 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 1986.

6A10201

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 29

È indetto pubblico concorso per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 29.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 147 dell'11 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Bologna.

6A10118

REGIONE MARCHE

Concorso ad un posto di aiuto psichiatra presso l'unità sanitaria locale n. 2

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto psichiatra presso l'unità sanitaria locale n. 2.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 122 del 4 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale dell'U.S.L. in Macerata Feltria (Pesaro).

6A10239

REGIONE LAZIO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale RM/10

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale RM/10, a:

un posto di aiuto psichiatra;

un posto di caposala;

un posto di ostetrica;

un posto di agente tecnico;

due posti di operatore tecnico autista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 36 del 30 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore affari generali dell'U.S.L. in Roma.

6A10195

Aumento, da tre a quattro, del numero dei posti di assistente sociale e, da tre a nove, del numero dei posti di infermiere professionale e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso presso l'unità sanitaria locale RM/10.

E riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 269 del 19 novembre 1986, a posti di assistente sociale (il numero dei posti è elevato da tre a quattro) ed a posti di infermiere professionale (il numero dei posti è elevato da tre a nove).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente bando è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 36 del 30 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore affari generali dell'U.S.L. in Roma.

6A10196

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale RM/35

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale RM/35, a:

un posto di assistente medico - area funzionale di medicina - disciplina cardiologia;
un posto di assistente chirurgo - area di chirurgia - disciplina chirurgia.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 1 del 10 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Nettuno-Anzio (Roma).

6A10200

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale FR/1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale FR/1, a:

un posto di primario ospedaliero a tempo pieno - area funzionale di chirurgia - disciplina: ostetricia-ginecologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero a tempo pieno - area funzionale di chirurgia - disciplina: anestesia-rianimazione;

un posto di assistente medico a tempo pieno - area funzionale di chirurgia - disciplina: anestesia-rianimazione;

tre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica;

un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore - assistente sanitaria;

sedici posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 1 del 10 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Anagni (Frosinone).

6A10197

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale FR/5

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale FR/5, a:

undici posti di ausiliario socio-sanitario;
un posto di agente tecnico - operaio qualificato pittore;
un posto di agente tecnico - operaio qualificato barbiere;
un posto di agente tecnico - operaio qualificato autista con patente «B» con G.A.P.;
un posto di agente tecnico - operaio qualificato elettricista;
un posto di agente tecnico - operaio qualificato idraulico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 1 del 10 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Ceccano (Frosinone).

6A10198

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale LT/2

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale LT/2, a:

un posto di primario ospedaliero di radiologia a tempo pieno;
un posto di coordinatore medico di pronto soccorso - area funzionale di chirurgia, a tempo pieno;
un posto di coordinatore medico di anestesia e rianimazione - area funzionale di chirurgia, a tempo pieno;
due posti di assistente medico di anestesia e rianimazione - area funzionale di chirurgia, a tempo pieno;
un posto di assistente medico di pediatria - area funzionale di medicina, a tempo pieno;
un posto di assistente medico di pronto soccorso - area funzionale di chirurgia;
tre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (ostetriche);
otto posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (infermiere professionale);
un posto di operatore professionale di seconda categoria (infermiere generico);
un posto di operatore tecnico (addetto meccanografico e dattilografia);
un posto di coadiutore amministrativo (dattilografo),
un posto di assistente sociale collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il testo integrale dei concorsi sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 1 del 10 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Cisterna di Latina.

6A10199

REGIONE SICILIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 60

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 60, a:

un posto di aiuto di ematologia (talassemia);
un posto di assistente di ematologia (talassemia);
un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di oculistica;
due posti di pedagogista collaboratore (servizio salute mentale);
un posto di operatore professionale dirigente (direttore scuola professionale);
dodici posti di capo sala;
sei posti di ostetrica coordinatrice;
quattro posti di vigilatrice d'infanzia;
quarantuno posti di infermiere professionale;
tre posti di tecnico di radiologia;
un posto di terapista della riabilitazione;
un posto di sociologo collaboratore (servizio salute mentale);
un posto di direttore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 50 del 13 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Palermo.

6A10202

OSPEDALE «SAN GERARDO» DI MONZA

Concorso ad un posto di assistente tecnico programmatore di centro elettronico

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico - programmatore di centro elettronico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 52 del 24 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Monza (Milano).

6A10243

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO

Concorso a due posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore (caposala)

È indetto pubblico concorso per titoli ed esami, a due posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore (caposala).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 48 del 26 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

6A10244

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente tecnico (perito industriale termotecnico).

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico (perito industriale termotecnico).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 48 del 26 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

6A10245

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	82.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	313.000
- semestrale	L.	172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiche contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	80.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221